

Comune di Andria

Provincia di Barletta-Andria-Trani

DOCUMENTO STRATEGICO

DEL COMMERCIO

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”, come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nonché ai Regolamenti Regionali R.R. 28 febbraio 2017 n. 4 - R.R. 10 settembre 2018 n. 11 - R.R. 28 marzo 2019 n. 11

Indice generale

Capitolo 1.....5

La normativa in materia di commercio.....5

1. La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale.....5

2. Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia.....10

2.1 Le disposizioni generali del "Codice del Commercio" in materia di programmazione comunale delle attività commerciali.....10

2.2 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di commercio in sede fissa.....15

2.3 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica.....20

2.4 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di commercio su aree pubbliche.....20

2.5 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....23

2.6 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di rete distributiva dei carburanti.....25

3. Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo.....28

Capitolo 2.....31

Analisi del territorio comunale di Andria.....31

1. Le principali caratteristiche del territorio comunale.....31

1.1 La storia.....32

1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali.....37

1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Andria.....39

2. Le caratteristiche demografiche del Comune di Andria.....42

2.1 L'andamento demografico dell'ultimo decennio.....42

2.2 L'andamento della composizione dei nuclei familiari.....43

2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile.....43

2.4 La popolazione per fasce di età.....45

2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Andria.....45

Capitolo 3.....49

La programmazione della rete distributiva.....49

1. Introduzione.....49

2. Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina.....51

2.1 Quadro riepilogativo della rete commerciale del Comune di Andria (per tipologia di struttura).....51

2.2 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Andria.....52
2.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Andria.....52
2.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva.....56
2.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nella Città di Andria.....58
2.6 Pubblici Esercizi.....63
2.7 Attività commerciali su aree pubbliche.....64
2.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici.....74
2.9 Distributori di carburante.....75
3. Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.....76
Capitolo 4.....81
Le novità intervenute nella programmazione della rete distributiva e le previsioni di adeguamento commerciale.....81
1. La programmazione generale della rete distributiva dopo la pandemia Covid-19. Verso una dimensione di economia di prossimità.....81
2. La Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio" e il successivo aggiornamento operato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.....84
Capitolo 5.....92
Il Piano delle Medie Strutture di Vendita.....92
1. Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Andria.....92
2. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva.....94
2.1 Indicatori di servizio delle Medie Strutture di Vendita nel Comune di Andria.....95
3. Il Piano delle Medie Strutture di vendita.....97
3.1 Norme di riferimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura.....98
3.2 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande.....100
3.3 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita.....106
4. Schema di Convenzione.....109
Capitolo 6.....115
Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.....115
Capitolo 7.....127
Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche.....127

1. Analisi preliminari e determinazione dei fabbisogni.....127
2. La dinamica demografica e l'analisi della rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche.....129
3. Nuova definizione dei Mercati su Aree Pubbliche.....130
Capitolo 8.....147
Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche.....147
Capitolo 9.....193
Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica 194
1. Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017.....194
2. Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici.....199
Capitolo 10.....202
Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti.....202
Capitolo 11.....221
Forme speciali di vendita al dettaglio.....221
1. Gli spacci interni.....221
2. Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici.....221
3. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.....222
4. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.....222
Capitolo 12.....224
Sanzioni e norme finali.....224
1. Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori.....224
2. Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni.....226
3. Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia.....227
Planimetrie.....228

Capitolo 1

La normativa in materia di commercio

1. La Direttiva Servizi e la salvaguardia della programmazione commerciale

In linea generale ogni intervento in materia di regolamentazione dell'attività economica da parte dei soggetti istituzionali competenti dovrebbe essere conforme al principio di tutela della concorrenza, considerata dalla Corte Costituzionale "*una delle leve della politica economica del Paese*" e non costituire ostacolo all'eliminazione di limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

In questa direzione si pongono anche la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, approvata il 12 dicembre 2006, nonché il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regione Puglia n. 3 del 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno dei servizi che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico-commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto *"[...] essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie […]*".

Gli strumenti di programmazione commerciale hanno avuto in Italia una decisa evoluzione a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/1998, la cui comparazione con la

precedente normativa (L. 426/1971), definisce una svolta nei principi alla base della pianificazione degli insediamenti commerciali.

Nel capo II della 426/1971 oltre al principio guida:

- "*…. La migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ….*" (art. 11 - principio che si ritrova anche nel Decreto Bersani);

si ritrova anche l'altro principio guida:

- "*….. il maggior possibile equilibrio tra istallazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante …*" (art. 11).

Il cambiamento introdotto con il D. Lgs. 114/1998 appare di significativa portata, giacché sancisce l'abbandono di una concezione programmatoria che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali tutta incentrata sul raffronto tra l'offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione svolta tutta in termini quantitativi.

Con il D. Lgs. 114/1998 viene posto al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- "*il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese*" (art. 1, comma 3, lett. d);
- "*la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari*" (art. 1, comma, 3 lett. e).

In particolare, la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/1998 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri, tra i quali:

1. la qualità dei servizi da rendere al consumatore; la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
2. la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

3. la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
4. il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della Legge n. 248/2006 che - richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcuni limiti e prescrizioni tra cui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, ***all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione*** tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di "*requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori*" (art. 15, comma 2, lett. a) della Direttiva).

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel "*divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite … e presenza di altri operatori …* " (a questo proposito si veda l'art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne "*i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale*", tra cui fa rientrare esplicitamente la tutela dell'ambiente urbano. Circa poi il concetto di "verifica di natura economica" la qualifica "una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione".

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell'interesse generale che, ai sensi dell'art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell'assetto territoriale e dell'ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all'insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell'art. 3 L. 248/2006) "*limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su*

quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda". I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area".

La disposizione prevista nella L. 248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

2. Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia

Il quadro normativo della programmazione commerciale da parte delle Amministrazioni Comunali è stato definito con **Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio"** (da ora in avanti indicata sinteticamente come "Codice del Commercio").

La **Legge Regionale 9 aprile 2018, n. 12**, ha aggiornato normativamente il Codice del Commercio alle seguenti norme:

a) Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
b) Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
c) Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
d) Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Con l'aggiornamento normativo del Codice del Commercio, l'Amministrazione regionale ha fornito precise indicazioni per l'elaborazione degli strumenti comunali di programmazione delle attività commerciali.

Gli articoli fondamentali della nuova disciplina regionale del commercio, che regolamentano gli aspetti cruciali della programmazione e della disciplina comunale delle attività commerciali sono i seguenti:

2.1 Le disposizioni generali del "Codice del Commercio" in materia di programmazione comunale delle attività commerciali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo III Programmazione della rete distributiva

Articolo 12 "Strumenti comunali di programmazione e incentivazione"

1. *I Comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del Documento Strategico del Commercio e delle norme previste dal presente articolo.*

2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*
   a) *un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*
      1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;
      2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
   b) *una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del Comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;*
   c) *l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;*
   d) *le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.*
3. *Il Documento Strategico del Commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base delle finalità di cui all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.*
4. *Il Comune definisce:*
   a) *i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;*
   b) *gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;*
   c) *le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;*
   d) *i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:*
      1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di

nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;

2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;

4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;

5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001;

6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

7) *la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, all'eventuale svolgimento nelle giornate festive e dei mercati straordinari;*

8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;

e) i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

1) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

5) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;

f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).

Capo IV Strumenti di promozione del commercio

Articolo 13 "Sviluppo e promozione del commercio"

1. *All'interno del Documento Strategico di cui all'articolo 12, comma 2, i Comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio.*
2. *Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal Comune.*
3. *In relazione alle problematiche rilevate il Comune può:*
   a) *promuovere la creazione di Distretti Urbani del Commercio;*
   b) *attivare progetti di valorizzazione commerciale;*
   c) *individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità;*
4. *I Distretti Urbani del Commercio prevedono accordi fra Amministrazione Comunale, Associazioni di operatori, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.*
5. *I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d'iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.*
6. *Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.*
7. *Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:*
   a) *interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;*
   b) *disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;*
   c) *misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;*
   d) *la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;*

e) *l'attivazione o la modifica di servizi urbani;*

f) *il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;*

g) *l'attuazione di azioni di promozione dell'area;*

h) *l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.*

8. *Il Comune, sulla base del progetto, può inoltre:*

a) *incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi;*

b) *vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.*

9. *Nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, i Comuni possono dotarsi di strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione di centri polifunzionali di servizio.*

10. *I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite dall'articolo 16, di:*

a) *attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;*

b) *servizi per la promozione del territorio;*

c) *attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.*

11. *I Comuni possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione per l'eventuale erogazione di contributi regionali.*

12. *Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento degli interventi.*

13. *La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi*

regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.

2.2 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di commercio in sede fissa

TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA

Articolo 16 "Classificazione delle strutture commerciali"

1. *Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3, possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di sviluppo.*
2. *La programmazione della rete di vendita viene effettuata sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non alimentare.*
3. *Ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso in:*
   a) ***beni per la persona**: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;*
   b) ***altri beni a basso impatto urbanistico**: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;*
   c) ***altri beni**: comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).*
4. *Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all'articolo 4. La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.*

5. *Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:*
   a) ***esercizi di vicinato*** *con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;*
   b) ***medie strutture di vendita*** *con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati così articolate:*
      1) ***M1 Medie Strutture*** *di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 metri quadrati;*
      2) ***M2 Medie strutture*** *intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 metri quadrati;*
      3) ***M3 Medie strutture*** *attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati;*
   c) ***Grandi strutture di vendita*** *con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati così articolate:*
      1) ***G1 Grandi strutture inferiori*** *con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 metri quadrati;*
      2) ***G2 Grandi strutture superiori*** *con superficie di vendita maggiore di 4.500 metri quadrati fino a 15.000 metri quadrati.*
6. *Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:*
   a) ***struttura isolata****: esercizio che non condivide spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;*
   b) ***centro commerciale****: costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita;*
   c) ***area commerciale integrata****: uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può comprendere più esercizi commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi compresi i centri commerciali, e attività diverse da quelle commerciali, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotato di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. L'area commerciale integrata deve essere collocata in ambito extraurbano e può essere attraversata anche da viabilità pubblica con l'esclusione delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):*
      1) autostrade;

2) *strade di grande comunicazione o di traffico elevato;*

d) ***parco permanente attrezzato****: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali;*

7. *Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3 devono essere ubicate in aree urbanisticamente idonee e sono così classificate:*
   a) *piccole: ubicate in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;*
   b) *intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, ubicate in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;*
   c) *di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.*
8. *Le aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 7 sono programmate dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.*
9. *Le aree commerciali di cui alle lettere b) e c) del comma 7 devono essere previste nella programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici dei Comuni ed autorizzate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.*
10. *Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3. e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.*
11. *Gli insediamenti di cui ai commi 8 e 10, qualora la superficie di vendita totale superi i metri quadrati 2.500, sono comunque grandi strutture di vendita e vengono autorizzati dal comune con le procedure di cui all'articolo 17, comma 7.*

Articolo 18 "Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali"

1. *I Comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16.*

2. *L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.*

Articolo 19 "Dotazione di aree a parcheggio"

1. *I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.*
2. *La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita dai provvedimenti di cui all'articolo 3, tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone urbanizzate.*
3. *I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.*
4. *Al fine di promuovere l'insediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all'articolo 3, dettano disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.*
5. *Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.*

A commento dell'articolo 19 relativo alla dotazione di aree di parcheggio, vi è da sottolineare la possibilità di deroga alle disposizioni sopra riportate, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, che testualmente recita:

1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:

a) interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della legge. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali;

b) Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:

- *fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste;*
- *fino al 100% per le strutture non alimentari.*

c) Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.

d) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.

e) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone B): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.

2. La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

3. Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.

Si riporta la tabella degli standard a parcheggio, relativi alle medie strutture, previsti dall'art. 2, comma 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 settembre 2018, pubblicato sul BURP n. 119 del 14.09.2018:

Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita:

	Mq. 251-600	**Mq. 601-1500**	**Mq. 1501-2500**
Alimentare e misto	0,7 mq.	1,0 mq.	1,5 mq.
Beni persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1,0 mq.
Altri beni e beni a basso impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

Articolo 20 "Correlazione tra Titoli Abilitativi e autorizzazione commerciale"

Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al Permesso di costruire, o Permesso di costruire, questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di Autorizzazione Commerciale, il quale rilascerà a seguito dell'attività istruttoria contestualmente il Provvedimento Autorizzativo Unico e successivamente l'Autorizzazione Commerciale all'esercizio.

1. *Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.*
2. *L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.*

2.3 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica

TITOLO III VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 22 "Esercizio dell'attività"

1. *La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all'articolo 12.*

Articolo 23 "Provvedimenti comunali"

1. *Il Comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il Comune definisce:*
   a) *i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;*
   b) *servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i Comuni stessi, nell'ambito dell'accoglienza turistica o dei servizi al territorio.*

2.4 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di commercio su aree pubbliche

TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I Norme generali

Articolo 27 "Tipologia delle autorizzazioni"

1. *Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:*
   a) ***aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;*
   b) ***commercio su aree pubbliche**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;*
   c) ***posteggio**: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;*
   d) ***concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;*
   e) ***mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;*
   f) ***mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;*
   g) ***fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;*
   h) ***fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;*
   i) ***presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;*
   j) ***presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.*

*j bis) **spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.*

2. *Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:*
   a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
   b) in forma itinerante: tipo B.
3. *In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di*

vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

Articolo 28 "Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni"

1. *I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.*
2. *Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 1 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.*
3. *Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla L.R. 24/2013.*
4. *Le disposizioni di cui al titolo IV non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.*

Capo II Programmazione del commercio su aree pubbliche

Articolo 32 "Criteri generali"

1. *Attraverso il documento di cui all'articolo 12 il Comune può istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente valutato:*
   a) *il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di mercati e fiere già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree;*
   b) *l'aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati giornalieri.*
2. *In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:*
   a) *nei Comuni del tutto privi di mercato;*
   b) *nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.*

Articolo 33 "Istituzione di nuovi mercati e fiere"

1. *Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono conto:*
   a) *delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;*
   b) *dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;*
   c) *delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;*
   d) *delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;*
   e) *delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;*
   f) *delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;*
   g) *degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire la dimensione di metri quadrati 32 per posteggio.*
2. *La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.*
3. *Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.*
4. *I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati.*
5. *La Regione nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all'articolo 3, definisce i criteri di rilascio delle concessioni per i mercati e le fiere di nuova istituzione.*

2.5 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO V ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 38 "Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"

1. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*
2. *Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.*

Articolo 39 "Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi"

1. *I Comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*
2. *È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.*
3. *In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.*
4. *Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:*
   a) *di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;*
   b) *il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;*
   c) *l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;*
   d) *l'impegno al rispetto del CCNL;*
   e) *la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.*

Articolo 40 "Attività non soggette ad autorizzazione"

1. *Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:*
   a) *negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;*
   b) *negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*
   c) *negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto- stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;*
   d) *negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;*
   e) *nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;*
   f) *le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;*
   g) *nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;*
   h) *nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;*
   i) *al domicilio del consumatore.*
2. *I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.*

2.6 Le disposizioni del "Codice del Commercio" in materia di rete distributiva dei carburanti

TITOLO VI RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 44 "Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni"

1) I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

2) Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente. L'avvio dell'attività è inoltre subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.

3) I comuni, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Articolo 45 "Tipologie e attività commerciali integrative"

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche od oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.

2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.

3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).

4. I provvedimenti di cui all'articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei

all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienicosanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.

Sulla base della normativa regionale sopra dettagliatamente descritta per le parti che afferiscono alla definizione del quadro programmatorio del Documento Strategico del Commercio della Città di Andria, possono essere individuate le Linee-Guida del processo di modernizzazione del sistema distributivo locale che dovrà essere finalizzato a:

a) garantire il rispetto delle esigenze dei consumatori;
b) assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme distributive in termini dimensionali;
c) mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di prossimità;
d) promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse porzioni del territorio comunale;
e) svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie strutture già esistenti, stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo svolto ai fini di uno sviluppo occupazionale di manodopera locale.

La programmazione della rete distributiva del Comune di Andria, oltre al rispetto delle previsioni legislative e regolamentari, vuole costituire l'approccio ad una nuova strategia di governo del settore, innestandosi nel solco della crescente consapevolezza che promuovere il commercio – e più in generale il contenuto di servizio – può attivare risorse pubbliche e private in grado di sostenere la rivitalizzazione della rete esistente e la valorizzazione degli ambiti urbani.

3. Il rispetto degli aspetti normativi e il perseguimento degli obiettivi di sviluppo

La pianificazione commerciale persegue l'obiettivo di favorire la razionalizzazione della rete commerciale, definendo l'equilibrio distributivo tra le esigenze della domanda e dell'offerta.

Da un lato è necessario soddisfare le tre fondamentali esigenze dei consumatori che corrispondono a:

a) assicurare la presenza sul mercato di tutti i beni per i quali si ha volontà di consumo;
b) garantire l'accessibilità del territorio, cioè disporre di una ottimale dislocazione degli esercizi di vendita, assicurando in tal modo un'adeguata dotazione di servizio al consumatore;
c) definire la flessibilità dell'offerta di beni, ipotizzando immediate trasformazioni dell'offerta quando queste si rendano necessarie o comunque richieste dal consumatore.

La struttura destinata a soddisfare la domanda, ossia la rete del commercio al dettaglio, deve di converso contemperare le esigenze sopra elencate con le proprie, che possono essere così riepilogate:

- economicità dell'impresa, cioè che i ricavi siano superiori ai costi;
- individuazione di un bacino di utenza che configuri un determinato assetto della domanda;
- massima resa del capitale di rischio, come possibilità di ammortamento dell'investimento in un maggiore periodo di tempo.

Un corretto rapporto tra domanda ed offerta implica il conseguimento di un equilibrio tra tutte le diverse, e a volte contrapposte, esigenze. Al contrario, la mancanza di tale equilibrio può indurre disordine nel sistema, producendo diseconomie.

In ogni caso, una rete distributiva di beni di consumo si presenta come un sistema ad alta complessità, con un elevato numero di variabili, in cui è possibile indurre disordine anche con interventi di rilevanza minima.

Per queste ragioni, gli obiettivi che si devono conseguire nella pianificazione della rete distributiva possono essere sintetizzati in:

1. miglioramento della produttività e della funzionalità del servizio di distribuzione di beni di consumo alimentari e non, assicurando il maggior equilibrio possibile tra rete commerciale e domanda dei consumatori. Tale equilibrio può essere identificato dall'indicatore **"Indice di Servizio al consumatore (IS)"**, espresso dal rapporto Mq./1000 abitanti per ogni tipologia merceologica e dimensionale degli esercizi commerciali delle varie porzioni di territorio prese in esame (scala sovracomunale; scala cittadina; scala di porzioni di territorio della città, ecc.).

2. miglioramento dell'accessibilità e della prossimità al punto vendita da parte del consumatore, assicurando una maggiore e più equilibrata distribuzione possibile di punti vendita sul territorio. Tale equilibrio è identificato dall'indicatore "**Indice di Distribuzione (ID)"**, espresso dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione (N. PDV/1000 abitanti).
3. conseguire una razionalizzazione ed un progressivo ammodernamento degli esercizi che compongono la rete distributiva. Tale risultato può essere espresso dall'indicatore **"Indice di Equilibrio commerciale (IE)"** che è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e quella delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, all'interno della scala territoriale presa in considerazione;
4. equilibrare la presenza degli esercizi con l'assetto urbanistico e territoriale previsto dalle normative e dagli strumenti urbanistici, nonché con i flussi di traffico e con le gravitazioni della popolazione non residente. Tale risultato può essere espresso dagli indicatori di **"Indice di Copertura Territoriale (ICT)",** fornito dal rapporto tra metri quadrati di vendita ed estensione territoriale dell'area in esame (MQV/KMQ) e dall'indicatore **"Indice di Densità Territoriale (IDT)"**, esplicitato dal rapporto tra il numero di esercizi e l'ampiezza dell'area presa in considerazione (N. PDV/MQV).

Per impostare una corretta pianificazione, fondata sui criteri sopra descritti, occorre quindi definire un approfondito studio della realtà esistente, centrando l'indagine sui principali fattori di influenza della struttura commerciale:

a) il territorio, ossia urbanistica e viabilità, flussi di traffico, bacini di utenza, sacche di evasione e possibili gravitazioni;
b) la popolazione, ossia la componente residente e fluttuante, i trend demografici rilevati nel tempo, le classi di età dei componenti l'universo della domanda;
c) la consistenza della rete esistente, ossia il numero di esercizi, le tipologie di esercizio attivate, le superficie di vendita;

Sulla base di tali dati si può procedere alla fase di programmazione, determinando tutti i parametri richiesti dal dettato legislativo.

Nella valutazione economica quantitativa e qualitativa dell'attuale rete distributiva presente nel Comune di Andria viene adottato un modello di analisi della rete commerciale nelle sue complesse relazioni economico-spaziali, che permette di configurare una mappatura del territorio in relazione

all’evoluzione del quadro conoscitivo, dell’andamento demografico, delle economie e delle variabili esterne utili ad integrare il quadro conoscitivo delle potenzialità del mercato locale.

Questa valutazione viene peraltro perseguita riordinando gli attuali insediamenti commerciali secondo la nuova classificazione tipologica prevista dalla legislazione regionale, distinguendo gli esercizi del settore alimentare e misto da quelli del settore non alimentare.

Capitolo 2

Analisi del territorio comunale di Andria

1. Le principali caratteristiche del territorio comunale

Andria è un comune italiano di 97.146 abitanti al 31/12/2022 della Provincia di Barletta-Andria-Trani che si estende per 402,88 Kmq., con una densità di 241,13 abitanti per kmq.

La città è situata sul pendio inferiore delle Murge, a 151 metri s.l.m. e a 10 km dal mare Adriatico. Nei pressi di Andria vi è una forte depressione carsica, o dolina chiamata Gurgo, all'interno della quale si ritrovano numerose grotte che fungevano forse da ipogei, mentre la Grotta della Trimoggia era adibita al culto mariano. Nel Gurgo il microclima permette una diversità varietale di piante non trascurabile e vi si può trovare anche lo stramonio.

Il territorio è connotato da alcune lame, incisioni paleotorrentizie in secca. La lama più importante è denominata Ciappetta-Camaggio ed è il letto di un antico fiume chiamato Aveldium. Oggi è un canale di bonifica che si riversa nel Mar Adriatico, presso l'ex zona Paludosa di Barletta (Ariscianne). Ben 12.000 ettari del territorio comunale sono inclusi nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, istituito nel 2004.

Esistono diverse ipotesi sulle origini del suo nome.

Alcuni affermano che derivi da "Andros", isola dell'Egeo nome ricevuto dall'eroe greco Diomede.

Altri sostengono che il nome derivi da "Andreia", in seguito all'evangelizzazione della zona a opera degli apostoli san Pietro e sant'Andrea, prendendo il nome da quest'ultimo, costretto a soggiornarvi a lungo a causa di una malattia.

Un’altra spiegazione ipotizza che il nome della città derivi dagli insediamenti in epoca alto-medioevale di nuovi abitanti negli "antri", che diedero il nome al nuovo centro. Questi sarebbero stati costituiti dalle rovine dell'abitato greco di Netium (dove si erano rifugiati alcuni profughi in cerca di riparo dalle devastazioni della seconda guerra punica), che avrebbe cambiato nome in "Andri", poi in "Andra" e infine in "Andria".

L’ultima tesi sostiene che derivi agli insediamenti di monaci basiliani, fuggiti dall'impero bizantino tra il VII secolo e il IX secolo: anche in questo caso il nome deriverebbe dal vocabolo latino antrum o "grotta", in riferimento ai ripari (le "Laure") che i religiosi avevano scavato nella roccia tufacea visibili ancora oggi in città.

1.1 La storia

Le prime tracce di insediamenti nel territorio di Andria risalgono al neolitico, epoca alla quale risalgono alcuni oggetti ritrovati, come coltellini di ossidiana ed armi litiche.

Nell'età successiva, nell'eneolitico, gli uomini abitavano alcune grotte scavate nel tufo.

Durante l'età del bronzo gli uomini iniziarono ad abitare in alcune costruzioni cilindriche dal tetto a cono simili ai trulli. Numerosi tumuli, sepolture costruite con pietre informi, sono stati rinvenuti in contrada S. Barbara, S. Lucia e Castel del Monte.

Nel 1000 a.C. gli Iapigi abitarono la Puglia, seguiti nell'VIII secolo a.C. dai Peucezi. La nascita del primo agglomerato urbano viene fatta risalire alla successiva colonizzazione degli Ellenici.

Nei pressi dell'attuale Andria sorse Netium, città greca per lingua e civiltà, citata da Strabone nella Geografia Universale. A Netium si erano rifugiati in cerca di riparo alcuni profughi scampati alla distruzione di Canne nel 216 a.C. durante la seconda guerra punica.

Decenni dopo Netium ebbe un declino e non rimasero che poche rovine dopo le lotte sociali tra Mario e Silla nell'88 a.C. Alcuni abitanti della città con molta probabilità si spostarono più a sud, sulla costa, dove fondarono Juve-Netium o Neo-Netium, l'attuale Giovinazzo.

Sulla Tavola Peutingeriana viene indicata una città di nome Rudas, probabilmente la vecchia Netium greca, di sicuro una stazione sulla via Traiana. I successivi insediamenti alto-medievali dei Longobardi e dei Bizantini, sorsero vicino alle rovine della vecchia Netium.

Si hanno notizie di 12 casali, forse in origine ville rustiche, che ebbero in gran parte nomi di santi (Sant'Andrea, San Martino, Santa Caterina, Casalino e San Ciriaco, che si trovavano all'interno delle successive mura cittadine, e San Candido, San Vittore, San Pietro, San Valentino, San Lizio, San Lorenzo, Borghello, Trimoggia e Cicaglia, che restarono all'esterno di esse).

Nel 44 d.C. Pietro apostolo nel suo viaggio verso Roma evangelizzò Andria che nel 492 d.C. circa, divenne sede vescovile sotto papa Gelasio I.

In un documento del 915, Andria viene citata come villaggio (locus) dipendente da Trani.

Nel 1046 la città fu sottratta al dominio bizantino da Pietro il Normanno, insieme a Trani e al resto del suo territorio e come altri centri (Barletta, Bisceglie e Corato) divenne una città fortificata, elevandola al rango di civitas, con dodici torri, tre porte e una rocca nel punto più alto.

Al figlio Pietro II venne riconosciuto il titolo di conte nel 1073. Ancora nell'XI secolo fu fondata sulle vicine alture delle Murge l'abbazia benedettina di Santa Maria del Monte.

Nel 1155 l'esercito siciliano di Guglielmo I di Sicilia fu decimato nei pressi di Andria dall'esercito bizantino di Manuele I Comneno. In quella battaglia perse la vita, il conte di Andria Riccardo de Lingèvres, che fu ucciso sotto le mura della città.

L'ultimo dei conti normanni discendenti di Pietro fu il conte Ruggero, che combatté nel 1176 a Legnano con Federico Barbarossa.

Nel XIII secolo la città fu fedele al dominio svevo e fu residenza del re Federico II, che nei pressi fece costruire il celebre Castel del Monte –successivamente eretto a Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO - sul sito della precedente abbazia benedettina normanna.

Federico II di ritorno dalla sesta crociata, fece scolpire sulla normanna porta Sant'Andrea la celebre frase: «Andria fidelis, nostri affixa medullis; absit, quod Federicus sit tui muneris iners, Andria, vale, felix omnisque gravaminos expers».

Ad Andria nacque suo figlio Corrado IV nel 1228, avuto con la moglie Jolanda di Brienne, regina di Gerusalemme, sepolta nella cripta della cattedrale di Andria, che morì appena sedicenne in seguito al parto.

Sotto il dominio angioino Andria fu data in dote a Beatrice, figlia di Carlo II di Napoli e sposa di Bertrando del Balzo, conte di Montescaglioso, che risiedette nella città dal 1308 alla sua morte nel 1330. La città passò poi in eredità alla figlia Maria.

Ad Andria intanto Maria del Balzo vendette al padre Bertrando la città. Papa Clemente VI incaricò Bertrando, che era anche gran giustiziere del regno, di investigare sulla morte di Andrea d'Ungheria. Istituito il processo, Bertrando fece ricadere la colpa su alcuni addetti alla casa reale escludendo la regina Giovanna I da qualsiasi responsabilità. Nel 1350 la città fu assediata e saccheggiata dalle forze di Luigi I d'Ungheria convinto della colpevolezza della regina Giovanna I.

In quei giorni un sacerdote, Oliviero Matusi, all'insaputa di tutti nascose il corpo di San Riccardo in un luogo sicuro all'interno della Cattedrale per far sì che gli Ungheresi non potessero trafugarlo. Il segreto fu tramandato per anni solo di padre in figlio da parenti del sacerdote.

Bertrando del Balzo, che in occasione dell'assedio riparò ad Avignone presso Papa Clemente VI, morì improvvisamente nel 1357 a Napoli ove si era recato per affari di stato. La sua salma fu tumulata nella chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli.

In quell'anno gli succedette Francesco I del Balzo, suo figlio, che ottenne il titolo ducale e la città (1351). La moglie di Francesco I, Sveva Orsini, fondò in quegli anni il convento di San Domenico.

Dall'11 novembre 1420 fu duca del feudo Jacopo Caldora, che lo possedette per alcuni anni. Nel 1431 il ducato passò al nipote di Francesco I, Francesco II del Balzo. Dal 1434 al 1436 duca del

feudo fu Berlingiero Caldora. Nel 1438 venne rinvenuto il corpo del santo protettore della città, san Riccardo d'Inghilterra, che era andato disperso durante il precedente assedio: in memoria dell'episodio fu istituita una festa ("Fiera d'Aprile") che si tiene tuttora dopo ormai quasi 600 anni, dal 23 al 30 di aprile.

Nel 1453, Pirro, figlio di Francesco II del Balzo, sposò a Castel del Monte Maria Donata Orsini, cugina di Isabella, moglie del re Ferrante d'Aragona.

Nel 1462 il principe di Taranto Giannantonio Orsini, non avendola avuta quale alleata nella lotta contro Ferrante d'Aragona Francesco e Pirro del Balzo, assediò Andria. Non riuscendovi a penetrare, l'Orsini fece scavare una galleria che passasse sotto le mura della città, ma il duca Francesco II, scoperta la manovra, fece scavare anch'egli una galleria in senso contrario. I nemici furono tutti catturati e rilasciati. Dopo 49 giorni di assedio il duca di Andria viste le gravi condizioni del suo popolo si arrese e tornò la pace tra i del Balzo e gli Orsini.

Francesco II, cognato del re di Napoli Ferrante d'Aragona, ottenne il titolo di gran connestabile del Regno di Napoli.

Il Duca nominato ambasciatore del Re presso la corte pontificia era presente durante l'insediamento di Pio II al soglio pontificio. Era anche presente insieme a Giacomo della Ratta alla Dieta di Mantova nel 1459 e lì probabilmente intessé una serie di rapporti con principi ed intellettuali del periodo tra i quali Leon Battista Alberti. Alla morte di Francesco II nel 1482, divenne duca il figlio Pirro del Balzo, il quale partecipò nel 1485 alla congiura dei baroni per cui venne messo a morte.

Quando la figlia Isabella del Balzo sposò ad Andria Federico d'Aragona, portò il ducato alla casa reale e il marito lo governò fino al 1496, quando divenne re di Napoli.

Nel 1503 nella piana fra Andria e Corato, precisamente in "Terra Quadrati" si svolse la famosa Disfida di Barletta, che opponeva gli italiani capeggiati da Ettore Fieramosca ai francesi.

In mattinata i 13 cavalieri italiani pregarono nel cappellone della cattedrale di Andria. Dopo la conquista del regno di Napoli da parte di Ferdinando il Cattolico nel 1504, Andria venne assegnata al "Gran Capitano" Gonzalo Fernández de Córdoba e poi al nipote di questi, Fernando Consalvo II. Egli vendette la città nel 1552 a Fabrizio Carafa, primo duca di Andria e conte di Ruvo e parente di papa Paolo IV Carafa, che sistemò splendidamente il Palazzo Ducale. A questi succedette nel 1554 il figlio Antonio Carafa; la madre e il fratello, Vincenzo Carafa (che nel 1571 aveva partecipato alla battaglia di Lepanto), fecero edificare nel 1577 il convento dei Cappuccini. Al successore, Fabrizio

Carafa si deve la costruzione del monastero dei Benedettini e della basilica di Santa Maria dei Miracoli, in seguito alla scoperta nel 1576 di un'icona ritenuta miracolosa.

Successivamente, nei secoli XVII e XVIII, la città rimase sempre sotto il dominio dei duchi Carafa, in continuo conflitto con il vescovo e il capitolo della Cattedrale, con il quale la famiglia divideva il possesso della maggior parte delle terre. L'epidemia di peste del 1656 ne decimò la popolazione mentre nel 1741 la città subì un'invasione di cavallette.

Nel 1797 la città ottenne di poter eleggere il proprio sindaco e nel 1799, al momento della Repubblica partenopea, fu assediata dall'esercito francese capitanato dal generale Jean-Baptiste Broussier e appoggiato dallo stesso conte Ettore Carafa. Si voleva annettere Andria alla Repubblica Partenopea, liberandola dal dominio Borbonico, ma la città rimase fedele ai Borbone. Nella battaglia, perirono circa 2000 persone da entrambe le parti. Successivamente, fallita l'idea della Repubblica, e mancata la rivoluzione, i Borbone fecero giustiziare i repubblicani napoletani di spicco, tra cui lo stesso Ettore Carafa ghigliottinato a Napoli il 4 settembre del 1799. Nel 1806 gli eredi dei Carafa vendettero il Palazzo ducale alla famiglia Spagnoletti Zeuli.

Per la sua fedeltà a Ferdinando IV ottenne il titolo di Città Regia. Sotto il governo napoleonico e i regni di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat fu abolito il sistema feudale e soppressi molti conventi, mentre vennero aumentati i diritti elettorali.

Nel 1818 la diocesi si allargava alle città di Canosa, Minervino Murge e Montemilone, mentre la città viveva un periodo di sviluppo demografico e si espandeva al di fuori della cinta muraria.

Durante il Risorgimento vi ebbe sede la carbonara "Società degli Spettri" o "Tomba Centrale" e una sezione della Giovine Italia. Circa 100 uomini di Andria, guidati da Federico Priorelli e da Niccolò Montenegro, parteciparono alla spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi eletto in seguito Deputato del Regno presso il collegio elettorale di Andria. Dopo l'annessione al Regno d'Italia il territorio fu teatro di azioni di brigantaggio: nel 1865 vi fu fucilato il capo-brigante Riccardo Colasuonno ("il Ciucciariello").

L'abolizione del latifondo e la confisca dei beni ecclesiastici diede impulso alla formazione di una borghesia terriera, sviluppando le produzioni agricole specializzate e un fiorente artigianato. Anche la città si sviluppò, vi furono edificate dimore signorili per i ceti emergenti e vi sorsero due piccole banche locali e le sedi di diversi partiti politici. Grazie allo sviluppo economico, Andria non fu particolarmente toccata dal fenomeno dell'emigrazione.

Nel 1851, l'artista Achille Vianelli realizzò un dipinto dedicato a Piazza Vaglio di Andria. L'opera fu presto dimenticata dall'opinione pubblica locale e custodita presso il Metropolitan Museum of Art

di New York. Il 6 ottobre 2015 il reporter e documentarista Nicola Ferrara ritrovò il quadro nell'elenco delle opere esposte nel museo e rese pubblica l'immagine attraverso un documentario ad esso dedicato.

Nel 1913, il primo maggio, ad Andria viene indetta dalle classi operaie la Festa del lavoro. Da segnalare che il produttore cinematografico Cataldo Balducci presentò il documentario “Grandiosa manifestazione per il primo maggio 1913 ad Andria" (indetta dalle classi operaie) che riprese la festa in 7 quadri, e si può così vedere il corteo che percorre via Cavour, via Ettore Fieramosca, piazza Vittorio Emanuele II, raggiungere via Garibaldi, la piazza ed il palazzo Municipale, Porta Sant'Andrea. Nel filmato appaiono il monumento a Federico II e il panorama della Città visto dal campanile di Via Carmine.

Circa 800 andriesi perirono durante il primo conflitto mondiale, questi furono ricordati nel Monumento ai Caduti all'interno del Parco della Rimembranza inaugurato nel 1930.

Quattro podestà governarono Andria durante il Fascismo: Pasquale Cafaro, Ernesto Fuzio, l'onorevole Consalvo Ceci e Marco Jeva. Durante il regime fascista alcuni terreni (Montegrosso, Trojanelli) vennero suddivisi tra i reduci della prima guerra mondiale. Dopo l'armistizio del 1943 la città subì devastazioni da parte dei tedeschi, fino all'arrivo delle truppe alleate.

Dopo la seconda guerra mondiale, nel marzo del 1946, a causa del rifiuto di una ditta locale di assumere quattro reduci, scoppiò una rivolta contadina, che vide il sequestro di alcuni proprietari terrieri e l'erezione di barricate. Ci furono scontri cruenti con le forze dell'ordine e sembrò che fosse stato trovato un accordo: ma al momento del discorso che doveva tenere il celebre sindacalista Giuseppe Di Vittorio fu sparato un colpo d'arma da fuoco, facendo rinascere i disordini: fu assaltato il palazzo della famiglia Porro, grandi proprietari terrieri della città e vennero linciate due anziane sorelle (Carolina e Luisa Porro). In seguito a tali fatti fu inviato l'esercito che riuscì a sedare la rivolta con una dura repressione. Si manifestò in quel periodo una crisi economica, in seguito alla quale diversi abitanti furono costretti ad emigrare.

A partire dagli anni cinquanta si ebbe una progressiva ripresa economica, favorita dall'inaugurazione nel 1965 della linea ferroviaria Bari-Barletta che metteva in comunicazione Bari con i comuni dell'entroterra del nord della provincia. Nel 2004 viene istituita la nuova provincia di Barletta-Andria-Trani (poi resa attiva dal 2009) la città abbandonò la provincia di Bari anche se la città di Bari è sempre stata e continua ad essere un punto di riferimento per Andria e le altre città del nord barese (vedi anche la frequenza dell'Università da parte di tanti giovani).

1.2 Le principali testimonianze storiche, monumentali e culturali

Architetture religiose

Cattedrale (XII secolo) e la sua cripta o **San Pietro in Cattedrale** (VII secolo).
All'interno sono custodite le reliquie di San Riccardo, la Sacra Spina di Gesù e le mogli di Federico II, Jolanda di Brienne ed Isabella d'Inghilterra. Il campanile fu eretto su una vecchia torre longobarda del VII-VIII secolo.

Chiesa di San Domenico (XIV secolo) con portale rinascimentale e campanile barocco. All'interno è conservato il busto del duca Francesco II del Balzo attribuito allo scultore Francesco Laurana (1430-1502).

Chiesa di Sant'Agostino (XIII secolo): costruita in origine dai Cavalieri Templari, la chiesa passò successivamente ai Benedettini ed infine agli Agostiniani, che la ricostruirono dopo gli assedi del 1350. Il pregevole portale gotico risale al XIV secolo, mentre l'interno è barocco.

Chiesa di San Nicola (XII secolo).

Chiesa di San Francesco ed il suo chiostro (XII secolo). Pregevole campanile del 1772.

Chiesa di Santa Chiara costruita intorno al 1200 in uno dei vicoli del centro storico.

Chiesa dell'Annunziata (XII secolo) con affresco della Vergine attribuibile alla scuola giottesca e altare della pietà di arte rinascimentale.

Santuario di Santa Maria dei Miracoli sviluppato su tre livelli. Il livello inferiore, la chiesa rupestre di Santa Margherita (IX secolo) è il più antico. La laura basiliana, include un'interessante sala a tre navate con decorazioni tratte dalla Genesi. In questa grotta è stata rinvenuta ed è presente tuttora l'icona bizantina della Madonna dei Miracoli. Il livello medio (Tempietto del XVI secolo) ha tre arcate in marmi policromi. Di particolare interesse la cappella della Crocifissione con bellissimi affreschi. Il livello superiore del XVIII secolo fu progettato da Cosimo Fanzago (1591-1678).

Santa Maria Mater Gratiae costruita intorno al 1600 in seguito ad una apparizione della vergine, sorge dove un tempo c'era la cappella di San Giovanni Battista.

Santuario della Madonna dell'Altomare (1598) e laura basiliana di Santa Sofia, all'interno la scultura "La Pietà dell'Altomare" di Luigi Enzo Mattei dichiarata insieme alle sue altre opere "Patrimonio per una cultura della pace" dall'UNESCO.

Sant'Anna o Chiesa del Conservatorio.

Chiesa di San Bartolomeo citata in un documento del 1196 si presuppone sia sorta su un antico tempio di Mercurio. Il vescovo Riccardo II vi trasferì le reliquie dei santi Erasmo e Ponziano.

Chiesa rupestre di Santa Croce (X secolo);

Chiesa rupestre di Cristo di Misericordia (IX secolo).

Chiesa di Sant'Angelo de' Meli o San Micheluzzo con affresco del Cristo Pantocràtore (XIII secolo).

Chiesa di Santa Maria di Porta Santa (XIII secolo) costruita sotto Corrado IV.

Chiesa di San Michele Arcangelo e San Giuseppe (1881) costruita sulla vecchia chiesa di San Michele al Lago (XII secolo).

Chiesa di Santa Maria Vetere (XIII secolo).

Chiesa di Santa Maria del Carmine.

Chiesa di Santa Lucia contrada Santa Lucia.

Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata (1911) costruita dai Salesiani.

Chiesa di Santa Maria Assunta e San Isidoro, parrocchiale nella frazione di Montegrosso.

Architetture civili

Il centro storico della città è caratterizzato da un suggestivo e fitto dedalo di vie e stretti vicoli traboccanti di monumenti di grande pregio.

Fuori dal centro abitato, in cima ad una collina, è collocato **Castel del Monte**, fatto realizzare nel XIII secolo da Federico II di Svevia, con l'unica trifora rivolta verso la città. Il castello, simbolo della città e di tutta la Puglia, fa parte dei patrimoni dell'umanità dichiarati dall'UNESCO e attrae un notevole flusso turistico.

Castel del Monte è raffigurato sulla moneta italiana da 1 centesimo di euro.

Chiostro medievale di San Francesco.

Palazzo Comunale, costruito dopo il ritorno di Federico II di Svevia dalla sesta crociata, pare per volere dello stesso imperatore nel 1230, in origine era un convento Francescano. Nel 1813 un decreto di Gioacchino Napoleone Murat, Re delle due Sicilie soppresse tutti i conventi ed il palazzo divenne l'attuale sede del Comune di Andria.

Porta Sant'Andrea o Arco di Federico II (XI secolo). Fu edificata all'epoca dei normanni e Federico II di ritorno dalla sesta crociata, trovando la città fedele vi fece scolpire sopra di essa le famose parole che egli dedicò alla comunità;

Torre dell'Orologio, costruita all'epoca di Francesco II del Balzo;

Palazzo Ducale (residenza fortificata rimaneggiata nel XVI secolo);

Monumento ai Caduti (XX secolo);

Forte di Porta Castello (XI secolo);

Palazzo Ceci Ginistrelli (XIX secolo);

Palazzo Jannuzzi (XIX secolo)

Palazzo Schettini Accetta (XIX secolo);

Le Maschere Apotropaiche, poste quasi sempre su architravi, stipiti, mensole e chiavi d'arco di porte e portali, ma anche su scaloni, balconate e scalini, le maschere scolpite nella pietra – molto diffuse ad Andria – assolvevano una funzione apotropaica, allontanando spiriti maligni e sguardi malevoli dagli edifici che adornano. Raffigurano diavoli, ma anche angeli, figure umane e animali, e a volte anche semplici disegni geometrici; fanno linguacce, digrignano i denti, mandano maledizioni contro chi varca la soglia di casa.

Piazza Vittorio Emanuele II, nota come piazza Catuma, in seguito alla presenza delle Catacombe sotto di essa);

Laure Basiliane, cripte e cappelle scavate nel tufo e veri giacimenti di arte sacra risalenti all'alto medioevo;

Andria sotterranea. Vecchie abitazioni risalenti al periodo medievale si snodano nei sotterranei dell'intero centro storico, si tratta di grotte o di vere e proprie stanze murate in pietra con archi e colonne (visitabili solo in alcune specifiche circostanze);

Museo diocesano con alcune opere di Antonio Vivarini e Tuccio di Andria;

Museo del Confetto "Giovanni Mucci"

Villa comunale Giuseppe Marano è uno dei polmoni verdi più grandi della Regione Puglia. Sorge nella parte nord-est della città in un'area di 70.000 mq.

1.3 Il profilo urbanistico del Comune di Andria

Il P.R.G. di Andria è stato definitivamente approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2951 del 26/06/95.

Con Deliberazione Consiglio Comunale del 10/07/2023 è stato approvato l'ultimo aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione che prevedono la seguente zonizzazione urbanistica del territorio del Comune di Andria:

Zone A

A/1 Centro Storico

A/2 Aree urbane di valore storico - ambientale

A/3 Edifici sparsi di valore storico - ambientale

Zone B

B/1.2 – Città di impianto consolidato

B/3.4 di completamento

B/3.4 di completamento (aree libere)

B/5 di completamento

B/5 di completamento (aree libere)

B/3 di recupero aree libere/ins. abusivi

B/1.2 - Montegrosso di impianto consolidato

Zone C

C/1 residenziali

C/2 residenziali miste

C/3 residenziali estensive

C/3 Montegrosso residenziali estensive

C/1 P.d.F. 167 N-O Monticelli

C/2 P.d.F. 167 Ovest - S. Valentino

C/3 P.d.F. 167 Nord

Zone D

D/1 aree per industrie

D/2 aree per l'artigianato

D/3 aree trasf. prodotto agricolo

D/4 aree fieristiche

D/5 aree dest. terziario direzionale

D/6 D/8 S.S.170 aree spec. attività turistiche

D/6 Montegrosso aree spec. attività turistiche

D/7 aree attività agrituristica

D/8 aree a vocazione turistica

Zone F

F Città Aree di uso pubblico generali

F Montegrosso Aree di uso pubblico generale

F/1 Zone pubbliche per l'istruzione

F/2 Zone pubbliche per attrezzature religiose, culturali, sociali assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi

F/3.1 Zone pubbliche a verde pubblico di quartiere

F/3.2 Verde di decoro e verde privato (nucleo)

F/4 Zone di interesse pubblico destinate a parcheggi;

F/5 Zone per l'istruzione medio - superiore

F/6 Zone per attrezzature sanitarie e ospedaliere

F/7 Parco urbano territoriale

F/8.1 Zone per verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive

F/8.2 Zone per attrezzature tecniche

F/8.3 Zone cimiteriali

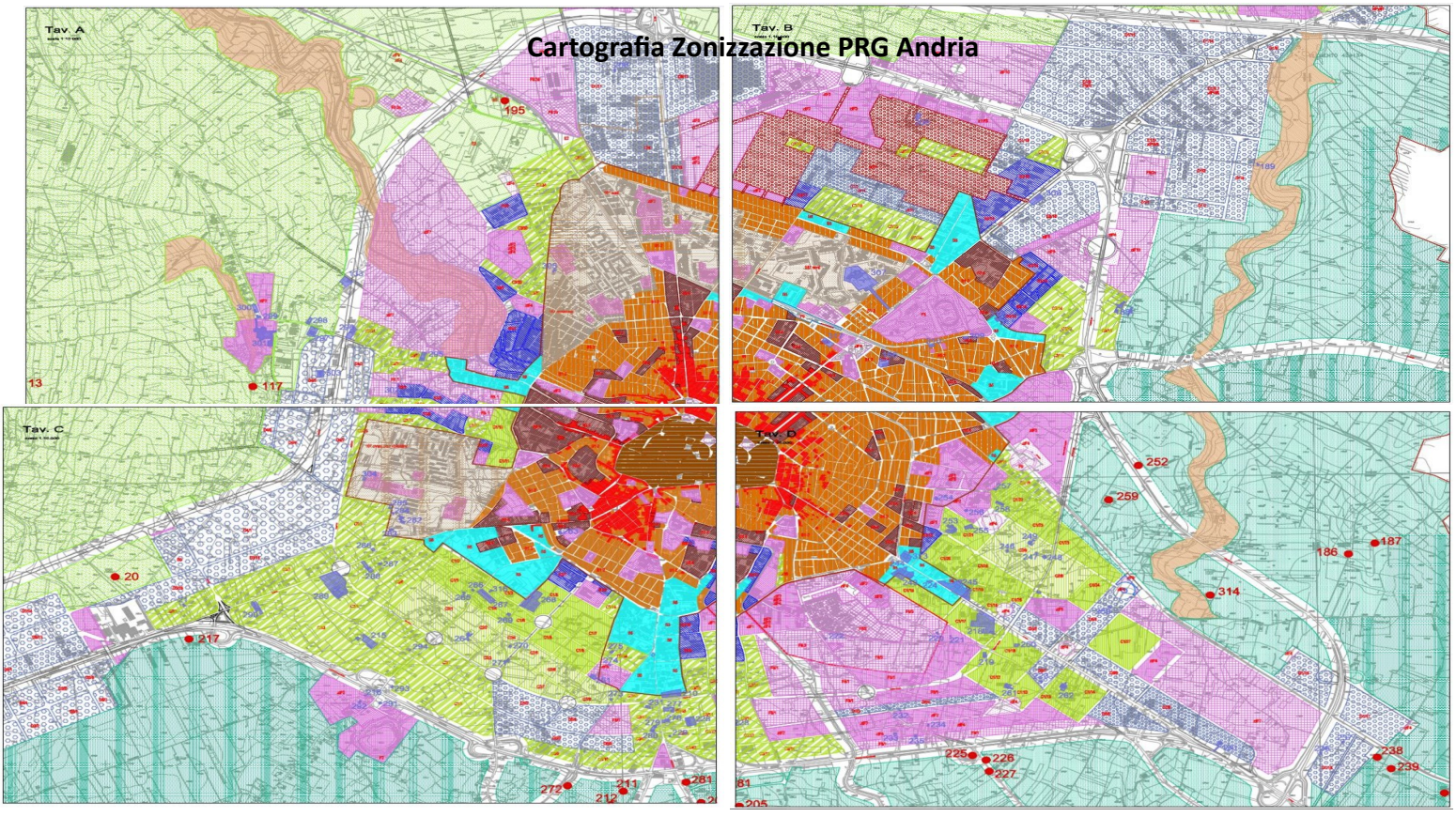
F/9 Zone ferroviarie e ferrovia metropolitana

F/10 Zona da adibire a eliporto

F/11 Zone per autoporto

F/12 Zone pubbliche di interesse naturale

Cartografia Zonizzazione PRG Andria



2. Le caratteristiche demografiche del Comune di Andria

2.1 L'andamento demografico dell'ultimo decennio

Al 31 dicembre 2022 il Comune di Andria contava una popolazione di 97.146 abitanti, distribuita su una superficie di 402,88 kmq., con una densità di popolazione di 241,13 abitanti per kmq.

Il trend della popolazione nell'ultimo decennio ha descritto un andamento lentamente decrescente. Nell'arco dell'intero decennio la variazione percentuale è risultata essere del **– 3,17%**

Comune di Andria – Andamento della popolazione residente, anni 2013-2022

Anno	Residenti	Variazione assoluta	Variazione %
2013	100.333	-99	-0,10%
2014	100.518	185	0,18%
2015	100.440	-78	-0,08%
2016	100.331	-109	-0,11%
2017	99.857	-474	-0,47%
2018	98.712	-1.145	-1,15%
2019	98.414	-298	-0,30%
2020	97.489	-925	-0,94%
2021	97.588	99	0,10%
2022	97.146	-442	-4,53%
	Totale nel decennio	**-3.187**	**-3,17%**

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

Contestualmente al decremento del numero di abitanti, nel decennio in osservazione si nota anche la tendenza ad un lento e costante aumento dei nuclei familiari, accompagnato dalla lenta diminuzione del numero dei componenti medi.

2.2 L'andamento della composizione dei nuclei familiari

Comune di Andria – Andamento dei nuclei familiari residenti, anni 2013-2022

Anno	Numero Famiglie	Variazione % anno precedente	Componenti medi
2013	34.677	0,13	2,89
2014	34.933	0,74	2,87
2015	35.122	0,54	2,85
2016	34.851	-0,77	2,87
2017	35.344	1,41	2,82
2018	35.180	-0,46	2,80
2019	35.392	0,60	2,77
2020	35.157	-0,66	2,77
2021	35.201	0,13	2,77
2022	35.138	0,11	2,76

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT

2.3 La struttura della popolazione per classi di età e stato civile

L'analisi dell'andamento demografico rappresenta il primo elemento su cui fondare l'analisi della rete distributiva: la sua composizione, infatti, costituisce oggetto di analisi ai fini della conoscenza dello stile di vita con cui il reddito disponibile viene impiegato nelle varie tipologie di consumi.

Comune di Andria - Popolazione per classi di età e stato civile (31.12.2022)

Età	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
							Numero	%
0-4	3943	0	0	0	1.965 50,20%	1.951 49,80%	**3.916**	4,00%
5-9	4450	0	0	0	2.304 52,00%	2.125 48,00%	**4.429**	4,60%
10-14	5305	0	0	0	2.705 51,00%	2.586 49,00%	**5.291**	5,40%
15-19	5750	2	0	0	2.861 51,70%	2.768 48,30%	**5.629**	5,90%
20-24	6038	50	0	0	3.192 52,60%	2.876 47,40%	**6.068**	6,20%

25-29	4893	883	2	5	2.965 51,40%	2.801 48,60%	**5.766**	5,90%
30-34	2785	2979	4	39	2.910 50,20%	2.877 49,80%	**5.787**	6,00%
35-39	1601	4227	12	68	2.891 49,10%	2.998 50,90%	**5.889**	6,10%
40-44	1168	5503	30	182	3.447 50,20%	3.416 49,80%	**6.863**	7,10%
45-49	917	6551	71	233	3.809 49,10%	3.944 50,90%	**7.753**	8,00%
50-54	728	6911	153	218	3.951 49,40%	4.040 50,60%	**7.991**	8,20%
55-59	471	6248	246	186	3.491 48,90%	3.639 51,10%	**7.130**	7,30%
60-64	371	5363	370	147	3.035 48,70%	3.196 51,30%	**6.231**	6,40%
65-69	279	4101	494	69	2.383 48,40%	2.540 51,60%	**4.923**	5,10%
70-74	251	3797	749	46	2.306 47,80%	2.517 52,20%	**4.823**	5,00%
75-79	177	2458	951	29	1.676 46,60%	1.918 53,40%	**3.594**	3,70%
80-84	135	1538	1133	20	1.222 43,50%	1.584 56,50%	**2.806**	2,90%
85-89	82	581	846	11	604 39,70%	915 60,30%	**1.519**	1,60%
90-94	43	119	431	1	188 31,60%	406 68,40%	**594**	0,60%
95-99	8	9	116	0	33 24,80%	100 75,20%	**133**	0,10%
100+	2	1	8	0	4 36,40%	7 63,60%	**11**	0,00%
Totale	**39.397**	**51.321**	**5.616**	**1254**	**47.942** **49,40%**	**49.204** **50,60%**	**97.146**	100,00%

Fonte: Elaborazioni Tuttitalia su dati ISTAT

La tabella sopra evidenziata consente di raggruppare le fasce di età, delineando in funzione della stessa il profilo di stile di vita e, conseguentemente, quello di propensione al consumo.

2.4 La popolazione per fasce di età

Comune di Andria - Popolazione per fasce di età (31.12.2022)

	Maschi		Femmine		Totale	
Classi	**(n.)**	**%**	**(n.)**	**%**	**(n.)**	**%**
0 - 14 anni	6.974	14,55	6.662	13,54	13.636	14,04
15 - 29 anni	9.018	18,81	8.445	17,16	17.463	17,98
30 - 49 anni	13.057	27,23	13.235	26,90	26.292	27,06
50 – 64 anni	10.477	21,85	10.875	22,10	21.352	21,98
65 e più	8.416	17,55	9.987	20,30	18.403	18,94
TOTALE	**47.942**	**100,00**	**49.204**	**100,00**	**97.146**	**100,00**

Fonte: Nostra elaborazione su dati Tuttitalia

2.5 I principali indicatori demografici nel Comune di Andria

Anno	Indice di Vecchiaia	Indice di Dipendenza strutturale	Indice di Ricambio della popolazione attiva	Indice di Struttura della popolazione attiva	Indice di Carico di figli per donna feconda	Indice di Natalità (x 1.000 ab.)	Indice di Mortalità (x 1.000 ab.)
2013	89,3	47,7	86,0	97,1	20,8	9,8	6,9
2014	94,0	48,4	83,6	99,8	20,6	9,2	6,7
2015	99,3	48,6	82,3	102,6	20,0	8,3	7,5
2016	104,4	48,4	81,9	105,5	19,2	8,5	7,5
2017	109,3	48,5	83,2	108,8	18,7	8,4	7,7
2018	114,6	48,4	86,7	112,2	18,5	7,8	7,6
2019	120,0	48,4	90,5	114,9	17,9	8,0	8,1
2020	125,0	48,6	97,1	117,8	17,8	7,6	9,9
2021	129,9	49,1	100,4	121,1	18,0	8,2	9,0
2022	131,2	49,6	101,2	121,8	18,2	7,9	

Fonte: Nostra elaborazione su dati Tuttitalia

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

Ad esempio, nel 2022 l'indice di vecchiaia per il comune di Andria dice che ci sono 131,2 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).

Ad esempio, teoricamente, ad Andria nel 2022 ci sono 49,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.

Ad esempio, ad Andria nel 2022 l'indice di ricambio è 101,2 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.



Comune di Andria

Provincia di Barletta-Andria-Trani

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE CITTADINA

Redatto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)

Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio"

come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 3

La programmazione della rete distributiva

1. Introduzione

Il documento di valutazione della rete commerciale del Comune di Andria risponde alle indicazioni impartite dall'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio" che testualmente recita:

2. *Il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi:*
   a. *un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*
      i. *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
      ii. *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;*

Il presente Documento di Valutazione della rete commerciale del Comune di Andria ha valore di carattere generale ed è stato sviluppato allo scopo di rendere possibile la definizione delle azioni di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Andria e le Associazioni di categoria dei commercianti, nonché per delineare percorsi di "*progettazione partecipata*" sugli importanti strumenti di pianificazione e programmazione redatti, in fase di redazione o di redazione futura.

Con il presente documento si intende sviluppare analisi e contributi sia sullo stato della rete distributiva cittadina e sul "Documento Strategico del Commercio", che sulle trasformazioni che interesseranno la città e il territorio di Andria. Si tratta di un percorso all'interno del quale configurare modalità di confronto e lavoro positive per il commercio, i servizi, l'artigianato, il turismo, la cultura: settori che rappresentano risorse imprescindibili per lo sviluppo economico e che meritano assetti e regole che ne possano meglio valorizzare il ruolo.

La grande crisi in atto, che ha modificato gli equilibri dell'intero Paese, ha reso necessaria la rivisitazione degli strumenti di governo del territorio in un'ottica di sviluppo che ormai vede le

piccole e medie imprese del settore terziario assumere un ruolo sempre più importante per il territorio comunale.

All'implementazione dei servizi commerciali urbani si deve guardare anche con l'obiettivo di soddisfare un maggior mix merceologico necessario alla vita dei residenti e dei '*city user'* delle diverse parti di città. Porre attenzione all'offerta del sistema commerciale cittadino, all'offerta culturale e turistica del centro storico e ad una attenta riqualificazione di vie e piazze, può contribuire alla crescita economica - ma anche occupazionale - di Andria, giacché le P.M.I. del nuovo settore terziario potrebbero assorbire la manodopera estromessa da altri settori produttivi.

Fatta questa premessa, appare determinante l'indagine preliminare sui sistemi commerciali urbani esistenti, in maniera tale da individuare i punti di forza e quelli di debolezza sui quali fare leva per la rivitalizzazione economica e la riqualificazione urbana.

L'impegno è quello di definire linee di indirizzo strategico e collaborare alla conseguente predisposizione di un documento di azioni integrate, che sia capace di favorire una sintesi tra obiettivi urbanistici e interessi economico-commerciali, finalizzati a fornire contributi allo sviluppo della Città e che preveda la partecipazione di associazioni e parti sociali per condividere i piani di sviluppo economico del territorio e i progetti strategici da realizzare nel prossimo futuro.

2. Il Documento di Valutazione della rete commerciale cittadina

Il documento di valutazione del commercio nel Comune di Andria descrive l'articolazione della rete commerciale cittadina, distinguendo gli esercizi commerciali per settore merceologico (Alimentare e Misto - Non Alimentare Beni per la Persona - Non Alimentare Beni a Basso Impatto urbanistico - Non Alimentale Altri Beni) e per tipologia di classificazione in funzione delle dimensioni (Esercizi di Vicinato; Medie Strutture di Vendita M1 – M2 – M3; Grandi Strutture di Vendita G1 – G2).

La ricognizione è stata effettuata sulla scorta delle risultanze delle autorizzazioni commerciali in essere e prevede la classificazione delle strutture secondo la loro tipologia dimensionale, il settore merceologico, la superficie di vendita autorizzata e la localizzazione della struttura nel contesto urbano.

I dati così organizzati hanno consentito anche la definizione di alcuni indicatori di equilibrio e di dotazione di servizi commerciali ai consumatori, utili alla comprensione delle dinamiche della rete distributiva sia con riferimento al contesto urbano cittadino considerato nella sua interezza e complessità, sia con riferimento alle singole porzioni di territorio identificate.

2.1 Quadro riepilogativo della rete commerciale del Comune di Andria (per tipologia di struttura)

I dati che sono di seguito illustrati rappresentano la sintesi della consistenza della rete commerciale del Comune di Andria sviluppata per tipologia di struttura e per tipologia merceologica, ai sensi dell'articolo 16 (classificazione delle strutture commerciali), comma 5 della Legge Regionale 24.04.2015 n. 24. Il censimento degli esercizi commerciali è stato realizzato incrociando i dati rilevati presso gli archivi dell'Ufficio Commercio con quelli relativi agli elenchi TARI presso l'Ufficio Tributi del Comune di Andria al 31.03.2022.

Totale Esercizi di Vicinato	1531	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	143.549,00
Totale Medie Strutture M1	23	Totale Mq. Medie Strutture M1	9.833,00
Totale Medie Strutture M2	14	Totale Mq. Medie Strutture M2	11.220,00
Totale Medie Strutture M3	3	Totale Mq. Medie Strutture M3	5.699,00
Totale Grandi Strutture G2	1	Totale Mq. Grandi Strutture G2	4.509,00
NUMERO TOTALE PDV	**1572**	**TOTALE METRI QUADRI**	**174.810,00**

di cui:

Totale Esercizi di Vicinato	1531	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	143.549,00
Totale MSV + GSV	41	Totale Mq. MSV + GSV	31.261,00
NUMERO PUNTI DI VENDITA	**1572**	**TOTALE METRI QUADRI**	**174.810,00**

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie e Grandi Strutture) **4,59**

2.2 Quadro riepilogativo della consistenza della rete commerciale del Comune di Andria

(per tipologia merceologica)

PDV Alimentare e Misto	509	Totale Mq. AM	54.876,00
PDV Non Alimentare - Beni Persona	435	Totale Mq. NA-BP	45.726,00
PDV Non Alimentare - Beni Basso Im	229	Totale Mq. NA-BI	30.328,00
PDV Non Alimentare - Altri Beni	399	Totale Mq. NA-AB	43.880,00
NUMERO TOTALE PDV	**1.572**	**TOTALE METRI QUADRI**	**174.810,00**

TOTALE GENERALE SUPERFICIE COMMERCIALE AUTORIZZATA MQ. 174.810,00

2.3 Dettaglio della Rete Commerciale del Comune di Andria

2.3.1 Settore Alimentare e Misto

Dotazione di Servizio di livello cittadino

Totale Esercizi di Vicinato	488	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	40.439,00
Totale Medie Strutture M1	16	Totale Mq. Medie Strutture M1	6.619,00
Totale Medie Strutture M2	4	Totale Mq. Medie Strutture M2	3.309,00
Totale Grandi Strutture G2	1	Totale Mq. Grandi Strutture G2	4.509,00
NUMERO TOTALE PDV	**509**	**TOTALE METRI QUADRI**	**54.876,00**

di cui:

Totale Esercizi di Vicinato	488	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	40.439,00
Totale Medie e Grandi Strutture	21	Totale Mq. Medie Strutture	14.437,00
NUMERO PUNTI DI VENDITA	**509**	**TOTALE METRI QUADRI**	**54.876,00**

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie e Grandi Strutture) **2,80**

2.3.2 Settore Non Alimentare

Dotazione di Servizio di livello cittadino

Esercizi di Vicinato

Non Alimentare - Beni Persona	431	Totale Mq. NA-BP	41.171,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	222	Totale Mq. NA-BI	25.872,00
Non Alimentare - Altri Beni	390	Totale Mq. NA-AB	36.067,00
NUMERO TOTALE PDV	**1.043**	**TOTALE METRI QUADRI**	**103.110,00**

Medie Strutture di Vendita M1

Non Alimentare - Beni Persona	1	Totale Mq. NA-BP	420,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	3	Totale Mq. NA-BI	1.559,00
Non Alimentare - Altri Beni	3	Totale Mq. NA-AB	1.235,00
NUMERO TOTALE PDV	**7**	**TOTALE METRI QUADRI**	**3.214,00**

Medie Strutture di Vendita M2

Non Alimentare - Beni Persona	2	Totale Mq. NA-BP	2.304,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	4	Totale Mq. NA-BI	2.897,00
Non Alimentare - Altri Beni	4	Totale Mq. NA-AB	2.710,00
NUMERO TOTALE PDV	**10**	**TOTALE METRI QUADRI**	**7.911,00**

Medie Strutture di Vendita M3

Non Alimentare - Beni Persona	1	Totale Mq. NA-BP	1.831,00
Non Alimentare - Beni Basso Im	0	Totale Mq. NA-BI	0,00
Non Alimentare - Altri Beni	2	Totale Mq. NA-AB	3.868,00
NUMERO TOTALE PDV	**3**	**TOTALE METRI QUADRI**	**5.699,00**

Totale Esercizi di Vicinato	1.043	Totale Mq. Esercizi di Vicinato	103.110,00
Totale Medie e Grandi Strutture	20	Totale Mq. Medie Strutture	16.824,00
NUMERO PUNTI DI VENDITA	**1.063**	**TOTALE METRI QUADRI**	**119.934,00**

Indicatore di equilibrio commerciale cittadino - Settori Non Alimentare 6,13

(Sommatoria superficie mq. Esercizi di Vicinato / Sommatoria superficie mq. Medie Strutture di livello cittadino)

Con riferimento al comma 6 del su citato articolo 16 della L.R. 24/2015 (modalità insediative degli esercizi commerciali), la consistenza della rete commerciale del Comune di Andria rileva al suo interno la presenza delle seguenti concentrazioni commerciali:

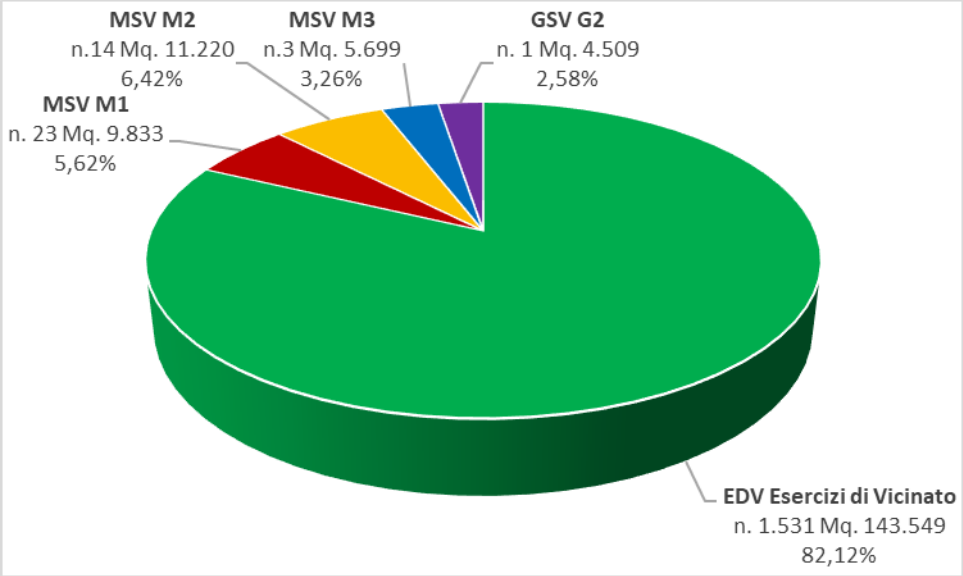
CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA

Tipo	Localizzazione	Superficie	Struttura
AM	SS 170 ANG.TANG.PER TRANI int.000	4.509,00	G2
NA-BI	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA	246,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , B int.000	1.831,00	M3
NA-BP	CDA BARBADANGELO C/O IPER , 18	1.169,00	M2
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA	185,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA int.000	260,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 16	160,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 16	250,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 22 23 int.000	198,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 33 int.000	89,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 34 int.000	90,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 39 40 int.000	238,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 7 int.000	83,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 72 int.000	226,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , A int.000	236,00	EDV
NA-BP	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , A int.000	420,00	M1
NA-AB	CDA BARBADANGELO PAL F , 2	196,00	EDV
NA-AB	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 22	198,00	EDV
NA-AB	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 61 int.000	637,00	M2
NA-AB	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , C int.000	246,00	EDV
NA-AB	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , C int.000	280,00	M1
NA-AB	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , C int.000	620,00	M2
PE BAR	STR STATALE N.170 - CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA , 72	200,00	EDV
	TOTALE GENERALE	**12.796,00**	

Il numero dei punti vendita insediati in complessi strutturati (Centri commerciali) è pari a n. 24 per una superficie commerciale totale di mq. 12.796,00, pari al 7,32% della superficie commerciale a posto fisso autorizzata nel Comune di Andria.

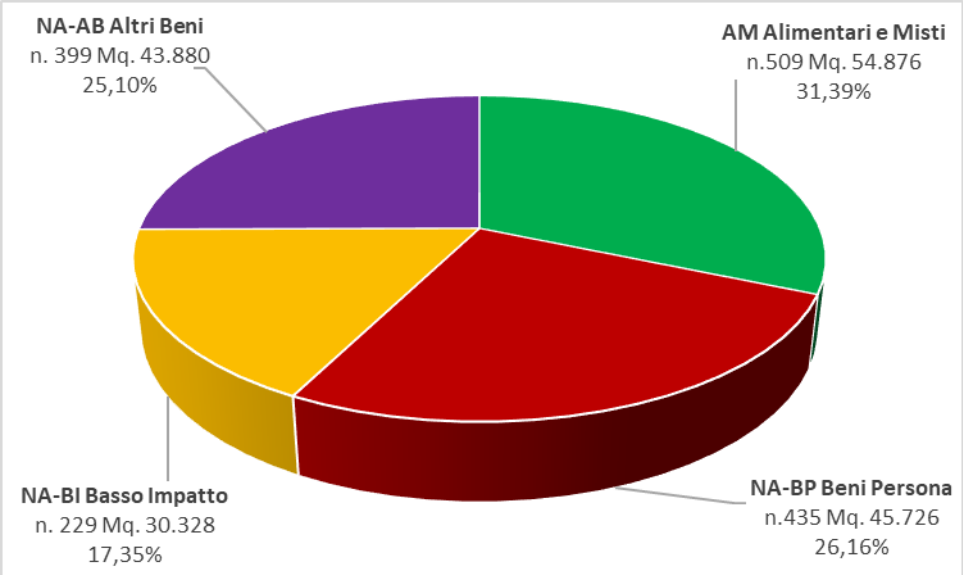
Comune di Andria

Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia dimensionale



Comune di Andria

Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia merceologica



2.4 Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva della Città di Andria, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati cinque indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

1. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
2. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
3. Indice di Equilibrio Commerciale (**IE**);
4. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
5. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)**, come definito dall'articolo n. 6 comma 5.2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{MQV}{Ab./1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale** (**ID**) è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$ID = \frac{N.PDV}{Ab./1000}$$

3. L'**Indice di Equilibrio Commerciale** (**IE**) è dato dal rapporto tra i metri quadri di vendita delle diverse tipologie dei canali distributivi e descrive l'equilibrio tra il servizio offerto al consumatore dai diversi canali distributivi. L'Indice di Equilibrio tra i canali distributivi EDV (Esercizi di Vicinato) e MSV (Medie Strutture di Vendita) viene così calcolato:

$$IE = \frac{MQV\ (EDV)}{MQV\ (MSV)}$$

Quando l'Indice di Equilibrio è uguale a 1, il servizio al consumatore è equamente distribuito tra i canali di vendita in esame.

4. L'**Indice di Copertura Territoriale** (**ICT**) è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$ICT = \frac{MQV}{KMQ}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.
Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfettibile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei Comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura Territoriale.

5. L'**Indice di Densità Territoriale** (**IDT**) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto

vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$IDT = \frac{N.\ PDV}{KMQ}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

2.5 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore nella Città di Andria

Totale popolazione residente in Città al 31.12.2022	**97.146**
Totale estensione territoriale della Città: kmq.	402,88
Densità di popolazione: abitanti/Kmq.	241,13

Fonte dati: www.tuttitalia.it

IS - Indice di Servizio al Consumatore (Metri quadri vendita/1000 abitanti)

Metri quadri di vendita complessivi per 1000 abitanti	**1.799,46**
di cui Alimentare e Misto	*564,88*
di cui Non Alimentare	*1.234,58*

L'indice di Servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita:

Mq. Esercizi di Vicinato per 1000 abitanti	**1.477,66**
di cui Alimentare e Misto	*416,27*
di cui Non Alimentare	*1.061,39*
Medie Strutture Vendita per 1000 abitanti	**275,38**
di cui Alimentare e Misto	*102,20*
di cui Non Alimentare	*173,18*
di cui:	
Medie Strutture Vendita M1 per 1000 abitanti	**101,22**
di cui Alimentare e Misto	*68,14*

di cui Non Alimentare	*33,08*
Medie Strutture Vendita M2 per 1000 abitanti	**115,50**
di cui Alimentare e Misto	*34,06*
di cui Non Alimentare	*81,44*
Medie Strutture Vendita M3 per 1000 abitanti	**58,66**
di cui Alimentare e Misto	*0,00*
di cui Non Alimentare	*58,66*
Grandi Strutture Vendita per 1000 abitanti	**46,41**
di cui Alimentare e Misto	*46,41*
di cui Non Alimentare	*0,00*
di cui:	
Grandi Strutture Vendita G2 per 1000 abitanti	**46,41**
di cui Alimentare e Misto	*46,41*
di cui Non Alimentare	*0,00*
Totale Medie + Grandi Strutture Vendita per 1000 abitanti	**321,79**
di cui Alimentare e Misto	*148,61*
di cui Non Alimentare	*173,18*

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (Numero Punti Vendita/1000 abitanti)

Numero Punti di Vendita PDV per 1000 abitanti	**16,18**
di cui Alimentare e Misto	*5,24*
di cui Non Alimentare	*10,94*

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita/Kmq. Estensione)

Metri quadrati di vendita per Kmq.	**433,90**
di cui Alimentare e Misto	*136,21*
di cui Non Alimentare	*297,69*

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita/Kmq. Estensione)

Numero Punti Vendita per Kmq.	**3,90**
di cui Alimentare e Misto	*1,26*
di cui Non Alimentare	*2,64*

IE – Indice di Equilibrio Commerciale (Metri quadri vendita EDV/Metri quadri vendita MSV)

Indice generale di Equilibrio Commerciale	**4,59**
IE Settore Alimentare e Misto	*2,80*
IE Settori Non Alimentari	*6,13*

Allo scopo di consentire una valutazione comparata con le altre realtà regionali italiane, nonché con quella più specifica della Regione Puglia, si riportano di seguito gli stessi indicatori di servizio al consumatore calcolati per ogni regione italiana. I risultati rappresentano le nostre elaborazioni effettuate sulla base delle formule illustrate precedentemente.

I dati della consistenza commerciale sono riferiti al 31.12.2019 (ultima rilevazione prima della crisi pandemica) e sono desunti dall'Osservatorio Nazionale del Commercio gestito dal MISE Ministero dello Sviluppo Economico.

I dati demografici sono riferiti alla popolazione residente al 31.12.2020 e sono desunti dal portale www.tuttitalia.it, Guida ai Comuni, alle Provincie e alle Regioni d'Italia.

Regione	**Totale Rete Commerciale**		**Dati demografici Regioni**		**IS** (MQV/POP/1000)	**ID** (N.PDV/POP/1000)	**ICT** (MQV/KMQ)	**IDT** (N.PDV/KMQ)
	Esercizi	**Mqv.**	**Popolazione**	**Kmq.**				
Piemonte	45.080	4.142.651	4.274.945	25.386,70	969,05	10,55	163,18	1,78
Valle d'Aosta	1.591	171.087	124.089	3.260,85	1.378,74	12,82	52,47	0,49
Lombardia	84.284	9.489.085	9.981.554	23.863,10	950,66	8,44	397,65	3,53
Liguria	22.325	1.362.521	1.518.495	5.416,15	897,28	14,70	251,57	4,12
Nord Ovest	***153.280***	***15.161.344***	***15.899.083***	***57.926,80***	***953,60***	***9,64***	***261,73***	***2,65***
Trentino Alto Adige	10.027	1.429.510	1.077.078	13.604,72	1.327,21	9,31	105,07	0,74
Friuli-Venezia Giulia	11.893	1.680.694	1.201.510	7.932,48	1.398,82	9,90	211,87	1,50

Veneto	47.649	5.593.613	4.869.830	18.345,37	1.148,63	9,78	304,91	2,60
Emilia-Romagna	45.863	4.553.685	4.438.937	22.444,54	1.025,85	10,33	202,89	2,04
Nord Est	***115.432***	***13.257.502***	***11.587.355***	***62.327,11***	***1.144,14***	***9,96***	***212,71***	***1,85***
Toscana	45.874	3.464.375	3.692.865	22.987,44	938,13	12,42	150,71	2,00
Umbria	11.352	1.055.341	865.452	8.464,22	1.219,41	13,12	124,68	1,34
Marche	17.952	1.825.107	1.498.236	9.401,18	1.218,17	11,98	194,14	1,91
Lazio	74.546	5.712.665	5.730.399	17.231,72	996,91	13,01	331,52	4,33
Centro	***149.724***	***12.057.488***	***11.786.952***	***58.084,56***	***1.022,95***	***12,70***	***207,59***	***2,58***
Abruzzo	18.078	1.661.159	1.281.012	10.831,50	1.296,76	14,11	153,36	1,67
Molise	4.532	360.143	294.294	4.460,44	1.223,75	15,40	80,74	1,02
Campania	96.231	5.386.889	5.624.260	13.670,60	957,80	17,11	394,05	7,04
Puglia	54.674	4.180.135	3.933.777	19.540,52	1.062,63	13,90	213,92	2,80
Basilicata	8.519	528.145	545.130	10.073,11	968,84	15,63	52,43	0,85
Calabria	31.363	2.142.934	1.860.601	15.221,61	1.151,74	16,86	140,78	2,06
Sicilia	66.637	4.007.830	4.833.705	25.832,55	829,14	13,79	155,15	2,58
Sardegna	23.764	1.905.248	1.590.044	24.099,45	1.198,24	14,95	79,06	0,99
Sud e Isole	***303.798***	***20.172.483***	***19.962.823***	***123.729,78***	***1.010,50***	***15,22***	***163,04***	***2,46***
TOTALE ITALIA	**722.234**	**60.648.817**	**59.236.213**	**302.068,25**	**1.023,85**	**12,19**	**200,78**	**2,39**

Fonti: Nostra elaborazione su dati Osservatorio Nazionale del Commercio, Statistiche al 31.12.2019.

I dati demografici e di estensione territoriale aggiornati al 31.12.2020 rivengono dalle statistiche di Tuttitalia.it

Dal confronto tra i dati rilevati ad Andria e quelli illustrati nelle precedenti tabelle, appare chiaro che gli indicatori di servizio al consumatore della rete commerciale del Comune di Andria risultino più alti rispetto alla dotazione media della Regione Puglia e della media nazionale, come appare più chiaro nella seguente tabella riepilogativa:

Confronto tra indicatori riferiti all'intera rete commerciale a livello locale, regionale e nazionale

Indicatori Generali	IS	ID	ICT	IDT
Andria	1.799,46	16,18	433,90	3,90
Regione Puglia	1.062,63	13,90	213,92	2,80
Sud e Isole	1.010,50	15,22	163,04	2,46
Media nazionale	1.023,85	12,19	200,78	2,39

Più nel dettaglio, l'andamento dell'indicatore di servizio al consumatore (**IS**), declinato per regione nella tabella generale, viene definito dalla somma dei singoli indicatori riferiti a:

- EDV - Esercizi di Vicinato (<250 mq.);
- MSV - Medie Strutture di Vendita (>601 - ≤2500 mq.);
- GSV - Grandi Strutture di Vendita (>2500 mq.)

Indicatori IS (indice di servizio al consumatore) per struttura dimensionale

Regione	IS EDV	IS MSV	IS GSV	IS Totale
Piemonte	387,62	426,16	155,27	969,05
Valle d'Aosta	649,90	583,60	145,25	1.378,74
Lombardia	351,20	431,52	167,93	950,66
Liguria	439,99	316,02	141,28	897,28
Nord Ovest	***371,55***	***420,24***	***161,81***	***953,60***
Trentino Alto Adige	542,06	645,30	139,85	1.327,21
Friuli-Venezia Giulia	437,28	628,97	332,57	1.398,82
Veneto	412,93	554,33	181,37	1.148,63
Emilia-Romagna	425,69	449,76	150,39	1.025,85
Nord Est	***432,35***	***530,47***	***181,32***	***1.144,14***
Toscana	418,00	382,11	138,01	938,13
Umbria	553,05	614,66	51,70	1.219,41
Marche	521,00	570,87	126,30	1.218,17
Lazio	485,19	386,60	125,11	996,91
Centro	***473,67***	***425,36***	***123,91***	***1.022,95***

Abruzzo	499,87	586,04	210,84	1.296,76
Molise	595,13	550,09	78,54	1.223,75
Campania	640,40	248,59	68,81	957,80
Puglia	679,76	291,94	90,93	1.062,63
Basilicata	616,28	301,97	50,59	968,84
Calabria	679,07	357,69	114,98	1.151,74
Sicilia	381,59	276,00	171,55	829,14
Sardegna	533,80	529,35	135,08	1.198,24
Sud e Isole	***570,26***	***323,86***	***116,39***	***1.010,50***
TOTALE ITALIA	**470,73**	**410,34**	**142,78**	**1.023,85**

Fonti: Nostra elaborazione su dati Osservatorio Nazionale del Commercio, Statistiche al 31.12.2019.

I dati demografici e di estensione territoriale aggiornati al 31.12.2020 rivengono dalle statistiche di Tuttitalia.it

Confronto tra IS per tipologia dimensionale

Indicatore IS	EDV	MSV	GSV	TOTALE
Andria	1.477,66	275,38	46,41	1.799,46
Regione Puglia	679,76	291,94	90,93	1.062,63
Sud e Isole	570,26	323,86	116,39	1.010,50
Media nazionale	470,73	410,34	142,78	1.023,85

La consistenza commerciale del Comune di Andria appare quindi generalmente sovradimensionata - in termini di dotazioni di servizio - rispetto alle medie nazionale e regionale.

Ciò è dovuto principalmente alla forte presenza di esercizi di vicinato che, peraltro, può a buon titolo essere considerata una ricchezza del territorio, soprattutto in riferimento alle tendenze in atto che delineano una prospettiva di sviluppo definita “economia di prossimità”, che sarà più dettagliatamente illustrata nel prossimo Capitolo 4 – Paragrafo 1 “La programmazione generale della rete distributiva dopo la pandemia Covid-19. Verso una dimensione di economia di prossimità”.

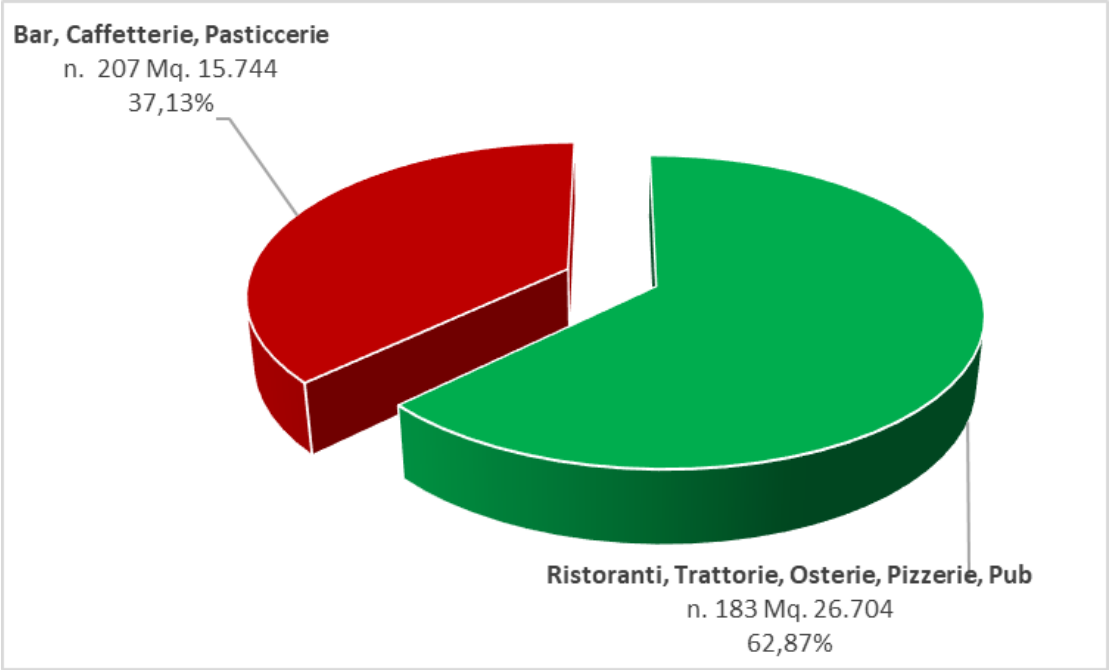
2.6 Pubblici Esercizi

Tipologia Pubblici Esercizi	Numero	Metri Quadri
Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti,	183	26.704,00

trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari)		
Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)	207	15.744,00
Totale	**390**	**42.478,00**

Comune di Andria

Riepilogo tipologia di Esercizi Pubblici



2.7 Attività commerciali su aree pubbliche

Le attività commerciali esercitate su aree pubbliche del Comune di Andria riportano la seguente situazione, aggiornata a ottobre 2023:

Mercati giornalieri coperti

Localizzazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Via De Anellis	N.B.: soppresso per riqualificazione immobile comunale				
Via Flavio Giugno	N.B.: soppresso per riqualificazione immobile comunale				
Viale Virgilio	7	1	0	1	**9**
Ingresso Cimitero comunale	0	0	7	0	**7**
Totale	**7**	**1**	**7**	**1**	**16**

Mercato settimanale del lunedì

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari			**Non Alimentari**		
	Alimentari	Produttori agricoli	Handicap	Non Alimentari	Liberi	**Totale**
Zona Stadio Comunale	34	5	0	343	158	**540**
Totale	**34**	**5**	**0**	**343**	**158**	**540**

Mercato settimanale rionale del giovedì (mai attivato)

Localizzazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Quartiere San Valentino: Via Molfetta, Via Minervino	8	0	17	0	**25**
Totale	**8**	**0**	**0**	**0**	**25**

Mercato settimanale della domenica e dei giorni festivi

Localizzazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Handicap	Non Alimentari	**Totale**
Viale Della Passeggiata	3	0	0	9	**12**
Totale	**3**	**0**	**0**	**9**	**12**

Mercato stagionale delle piante (domeniche da novembre ad aprile) (disattivato dal 2013)

Localizzazione Mercato	**Posteggi**				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Via Padre Savarese	0	4	6	0	**10**
Totale	**0**	**4**	**6**	**0**	**10**

Posteggi Fuori Mercato

Posteggi fuori mercato per la vendita di angurie e meloni

Localizzazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Viale Orazio 49	1	0	0	0	**1**
Via Aldo Moro, lato destro	1	0	0	0	**1**
Via Indipendenza 63	1	0	0	0	**1**
Viale P. Nenni piazzale Scuola San Pietro	1	0	0	0	**1**
Viale della Passeggiata	1	0	0	0	**1**
Viale Puglia - Fontanina	1	0	0	0	**1**
Viale Dalmazia 58	1	0	0	0	**1**
Via Corato angolo via Togliatti	1	0	0	0	**1**
Totale	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**

Posteggi fuori mercato per la vendita di frutta secca

Localizzazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Piazza Umberto 26 - 28	1	0	0	0	**1**
Viale Puglia 1	1	0	0	0	**1**
Via Luciani di fronte al n. 19	1	0	0	0	**1**
Via Barletta 154-156	1	0	0	0	**1**
Corso Cavour (di fronte edicola)	1	0	0	0	**1**
Viale della Passeggiata	1	0	0	0	**1**
Viale della Passeggiata (Caserma Carabinieri)	1	0	0	0	**1**
Via Bisceglie (Istituto Tecnico Commerciale)	1	0	0	0	**1**
Viale Alto Adige 146-148	1	0	0	0	**1**
Via De Gasperi 19-21	1	0	0	0	**1**
Viale Orazio 49	1	0	0	0	**1**
Via Indipendenza 63	1	0	0	0	**1**
Viale P. Nenni angolo SS. Salvatore	1	0	0	0	**1**
Via Castel del Monte 18-20	1	0	0	0	**1**
Piazza S. Maria Vetere 27	1	0	0	0	**1**

Via Dott. Camaggio 2	1	0	0	0	**1**
Via Pisani 36	1	0	0	0	**1**
Via Don Minzoni 8-10	1	0	0	0	**1**
Via Aldo Moro lato destro	1	0	0	0	**1**
Via Manthonè	1	0	0	0	**1**
Via Porta la Barra angolo Via Orsini	1	0	0	0	**1**
Via Corato angolo Via Puccini	1	0	0	0	**1**
Viale Ausonia angolo Via Don R. Lotti	1	0	0	0	**1**
Piazzale antistante Chiesa Contrada Montegrosso	1	0	0	0	**1**
Totale	**24**	**0**	**0**	**0**	**24**

Posteggi fuori mercato per somministrazione alimenti e bevande con automarket

Localizzazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	Totale
Ingresso principale dello Stadio Comunale	4	0	0	0	4
Viale della Passeggiata	1	0	0	0	1
Viale P. Nenni piazzale Scuola San Pietro	1	0	0	0	**1**
Via A. Moro lato destro	1	0	0	0	**1**
Via Martiri di Belfiore (Stadio S.Angelo dei Ricchi)	1	0	0	0	**1**
Viale Virgilio (mercatino rionale coperto)	1	0	0	0	**1**
Largo Caneva	1	0	0	0	**1**
Via Paganini angolo Via Zandonai	1	0	0	0	**1**
Chiesa di S. Andrea Apostolo (spiazzo antistante)	1	0	0	0	**1**
Liceo Classico (parcheggio retrostante)	1	0	0	0	**1**
Totale	**13**	0	0	0	**13**

FIERE E FESTE CIVILI E RELIGIOSE

Fiera Primaverile (ultimo venerdì, sabato e domenica di aprile)

Localizzazione Mercato	**Posteggi**				
	Alimentari	Produttori agri-	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e	**Totale**

		coli		solidale	
Viale Gramsci, Largo Torneo, Via W. Chiari, Via Pasolini	30	0	90	0	**120**
Totale	**30**	**0**	**90**	**0**	**120**

Fiera della Festa Patronale in onore di San Riccardo (3^ sabato, domenica e lunedì di settembre)

Localizzazione Mercato	**Posteggi**				
	Alimentari	Somministrazione con automarket	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Via Porta Castello, Corso Cavour, Viale Roma, Via G.M. Venturi	20	18	99	0	**137**
Totale	**20**	**18**	**99**	**0**	**137**

Fiera dell'Epifania (4-6 gennaio)

Localizzazione Mercato	**Posteggi**				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Piazza Vittorio Emanuele II	13	0	13	0	**26**
Totale	**13**	**0**	**13**	**0**	**26**

Fiera di Carnevale (domenica, lunedì e martedì delle Ceneri)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Piazza Umberto I 25-27	1	0	0	0	**1**
Via Morelli angolo Via Da Villa	0	0	1	0	**1**
Via Porta Castello 5-7	0	0	1	0	**1**
Via Porta Castello 2-4	1	0	0	0	**1**
Viale Venezia Giulia 39	0	0	1	0	**1**
Via Porta La Barra 19-21	0	0	1	0	**1**
Via Ospedaletto angolo Via Orazio	0	0	1	0	**1**
Totale	**2**	**0**	**5**	**0**	**7**

Fiera della Domenica delle Palme

Localizzazione Fiera	**Posteggi**

	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Piazza Porta La Barra 19-21	1	0	0	0	**1**
Corso Cavour 2-4	0	0	1	0	**1**
Corso Cavour 186	0	0	1	0	**1**
Corso Cavour (di fronte chiosco giornali)	0	0	1	0	**1**
Corso Cavour (di fronte edificio scolastico)	0	0	1	0	**1**
Via Porta Castello 2-4	1	0	0	0	**1**
Via Porta Castello 9-11	1	0	0	0	**1**
Via Porta Castello 5-7	0	0	1	0	**1**
Piazza V. Emanuele II 2-3	1	0	0	0	**1**
Totale	**4**	**0**	**5**	**0**	**9**

Fiera del Giovedì e Venerdì Santo

Localizzazione Fiera	**Posteggi**				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Piazza Porta La Barra 1-2	1	0	0	0	**1**
Piazza Porta La Barra 2-3	0	0	2	0	**2**
Piazza Porta La Barra 3-5	0	0	1	0	**1**
Piazza Porta La Barra 19-21	1	0	0	0	**1**
Piazza Porta La Barra 20-21	1	0	0	0	**1**
Via Orsini 137	1	0	0	0	**1**
Via Manthoné 1-5	0	0	2	0	**2**
Totale	**4**	**0**	**5**	**0**	**9**

Fiera della Domenica di Pasqua

Localizzazione Fiera	**Posteggi**				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Piazza Porta La Barra 19-21	1	0	0	0	**1**
Corso Cavour 2-4	0	0	1	0	**1**
Corso Cavour 186	0	0	1	0	**1**
Corso Cavour (di fronte chiosco giornali)	0	0	1	0	**1**
Corso Cavour (di fronte edificio scolastico)	0	0	1	0	**1**

Via Porta Castello 2-4	1	0	0	0	**1**
Via Porta Castello 9-11	1	0	0	0	**1**
Via Porta Castello 5-7	0	0	1	0	**1**
Piazza V. Emanuele II 2-3	1	0	0	0	**1**
Totale	**4**	**0**	**5**	**0**	**9**

Fiera di San Giuseppe Artigiano (1° maggio)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Via Indipendenza (tra via Novara e via Talamone)	6	0	2	0	**8**
Totale	**6**	**0**	**2**	**0**	**8**

Fiera della Madonna dell'Altomare (martedì successivo alla festa di Pentecoste)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Via Carmine 44	1	0	0	0	**1**
Via Carmine 46-50	1	0	0	0	**1**
Via Carmine 52-58	1	0	0	0	**1**
Via Carmine 60-62	1	0	0	0	**1**
Via Carmine 64-68	1	0	0	0	**1**
Via Carmine 68-74	1	0	0	0	**1**
Via Carmine 84	1	0	0	0	**1**
Via Carmine 86-90	1	0	0	0	**1**
Via Carmine 92-98	1	0	0	0	**1**
Via Carmine (scalinata via S. Vito)	1	0	0	0	**1**
Via Carmine (scalinata via S. Vito)	0	0	1	0	**1**
Via Carmine 85-91	0	0	1	0	**1**
Via Carmine 77-79	0	0	1	0	**1**
Via Carmine 73-71	0	0	1	0	**1**
Via Carmine 59-61	0	0	1	0	**1**
Via Carmine 55-57	0	0	1	0	**1**
Via Carmine 51-55	0	0	1	0	**1**
Via Carmine 43-49	0	0	1	0	**1**

Via Carmine 39-41	0	0	1	0	**1**
Via Carmine 37-39	0	0	1	0	**1**
Totale	**10**	**0**	**10**	**0**	**20**

Fiera del SS. Salvatore (6 agosto)

Localizzazione Fiera	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Santuario del SS. Salvatore	8	0	8	0	**16**
Totale	**8**	**0**	**8**	**0**	**16**

Fiera di Sant'Isidoro (15 agosto)

Localizzazione Fiera	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Viale dei Combattenti - Montegrosso	4	0	10	0	**14**
Totale	**4**	**0**	**10**	**0**	**14**

Fiera della Commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre)

Localizzazione Fiera	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Cimitero (ingresso secondario)	0	0	4	0	**4**
Totale	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**

Fiera di Santa Lucia (13 dicembre)

Localizzazione Fiera	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Chiesetta di S. Lucia (spazio antistante)	5	0	5	0	**10**
Totale	**5**	**0**	**5**	**0**	**10**

Fiera della Vigilia di Natale (24 dicembre)

Localizzazione Fiera	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Piazza Vittorio Emanuele II	13	0	13	0	**26**
Totale	**13**	**0**	**13**	**0**	**26**

Fiera della Fine d'Anno (31 dicembre)

Localizzazione Fiera	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Piazza Vittorio Emanuele II	13	0	13	0	**26**
Totale	**13**	**0**	**13**	**0**	**26**

2.8 Punti Vendita di quotidiani e periodici

La consistenza delle rivendite di quotidiani e periodici è definita nelle seguenti tabelle, che descrivono anche la loro localizzazione:

TIPOLOGIA	UBICAZIONE
LOCALE PRIVATO	CORSO EUROPA UNITA 26-28
LOCALE PRIVATO	VIA MARTIRI DI BOLOGNA 19
LOCALE PRIVATO	VIA BARLETTA 61
LOCALE PRIVATO	VIALE PUGLIA 10
LOCALE PRIVATO	VIA VERDI 80
LOCALE PRIVATO	VIA GALVANI ANG. VIA EDISON 60
LOCALE PRIVATO	VIA FERRUCCI 10
LOCALE PRIVATO	VIA JANNUZZI 50
LOCALE PRIVATO	VIALE VENEZIA GIULIA 115
CHIOSCO MUNICIPALE	VIA BISCEGLIE
CHIOSCO MUNICIPALE	PIAZZA SANNAZZARO
LOCALE PRIVATO	VIALE STURZO 4
LOCALE PRIVATO	VIA VESPUCCI 111
LOCALE PRIVATO	VIA MARALDO 60-62
LOCALE PRIVATO	VIALE NENNI 131

LOCALE PRIVATO	VIA PAGANINI 6
LOCALE PRIVATO	VIA MONTEGRAPPA 48
LOCALE PRIVATO	VIA GARIBALDI 79
LOCALE PRIVATO	CORSO CAVOUR 132
LOCALE PRIVATO	VIA MATTIA PRETI 95-97

2.9 Distributori di carburante

La consistenza della rete di distribuzione dei carburanti è definita nelle seguenti tabelle, che descrivono anche la loro localizzazione:

DITTA	UBICAZIONE
ESSO	VIA CORATO (EX S.S. 98)
ESSO	VIA CASTEL DEL MONTE
ENI	VIA CORATO (EX S.S. 98)
ENI	VIA TRANI
ENI	SP 231 DIREZ. CORATO
ENI	VIA TOGLIATTI ANGOLO VIA CORATO
ENI	VIA BARLETTA
FUCCI FUEL	VIA VECCHIA BARLETTA
FUCCI FUEL	SP 124 KM. 0+435 (VIA S.M.DEI MIRACOLI)
ITALIANA PETROLI	VIALE GRAMSCI ANGOLO VIA DELLA PINETA
ITALIANA PETROLI	SS 170 DIREZ. BARLETTA
ITALIANA PETROLI E UNIONE GAS AUTO	CONTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA
LOVAGLIO CARBURANTI	STRADA TANGENZIALE LATO SX DIREZ. CORATO
MCGALLON	VIA OSPEDALETTO 507
Q8	STRADA TANGENZIALE EST KM. 1,00
Q8	VIA PALMIRO TOGLIATTI
SEPA	SP 231 KM. 50+800
TOIL	VIA CANOSA

3. Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo

Le aree da sottoporre a incentivi coincidono con la perimetrazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) e nello specifico riguardano, per questa prima fase, il tracciato di colore rosso della Zona A/1 Centro Storico, come delineato nella figura di seguito, e di un'ulteriore porzione che si apre a ventaglio verso il cuore pulsante della città, e che interessa le vie e piazze, cosi come concordate durante la riunione del consiglio direttivo del DUC in data 2/3/2022 (verbale n. 4) e nello specifico:

Via Ferrucci, Piazza Umberto I, Via Pendio San Lorenzo, Via Porta Nuova, Via G. Manthoné, Via Felice Orsini, Via Gioacchino Poli, Viale Alto Adige, Viale Istria, Viale Venezia Giulia.





La scelta di suddetta delimitazione è il frutto di un lavoro di analisi effettuato in seguito alle diverse azioni messe in campo, dapprima in ambito di rigenerazione urbana, di cui alla candidatura al bando di Sviluppo Urbano Sostenibile SISUS del 2017, che ha riguardato il centro storico con interventi mirati allo sviluppo, anche in tema di commercio, come rappresentato nell'elaborato grafico che segue.



A questa fase di analisi è seguita la scelta di comprendere nella delimitazione del Distretto Urbano del Commercio un'ulteriore porzione di territorio a vocazione commerciale, al fine di sperimentare, attraverso un complesso organico di interventi e strategie di promozione, la valorizzazione di osmosi urbana che possa riequilibrare e rendere competitive porzioni di territorio ancora prive di identità.

3.1 STRATEGIE

Il Documento Strategico del commercio assume un carattere di programmazione in quanto definisce una strategia complessiva di interventi e azioni, alcune immediatamente applicabili e normate nelle appendici regolamentari e altre delineate in sede di programmazione strategica e da dettagliare operativamente con specifici e successivi provvedimenti comunali.

Dall'analisi delle caratteristiche della rete commerciale del Comune di Andria, si giunge alla definizione delle aree comunali da sottoporre alle linee strategiche di intervento, e mediante lo strumento del **l Distretto Urbano del Commercio, si possono definire le possibili "linee di intervento e di valorizzazione", ossia:**

- favorire un processo di innovazione e modernizzazione del sistema distributivo locale;
- favorire l'apertura di attività innovative di servizio all'interno dei centri storici, prevedendo specifiche misure di incentivazione fiscale, al fine di garantire la vivibilità del tessuto nelle diverse fasce orarie;
- sostenere il commercio di prossimità come elemento di servizio ai residenti, ai consumatori e ai turisti;
- favorire e incrementare le reti dei musei e delle attività storiche di promozione del territorio;
- Incrementare i servizi per i flussi turistici migliorando gli spazi a parcheggio e l'arredo urbano;
- supportare economicamente le attività finalizzate al turismo e quelle aderenti a protocolli di sostenibilità ambientale, come a titolo meramente esemplificativo quello della rete "***Plastic Free***".

Con appositi regolamenti da approvare in Consiglio Comunale, nell'ambito delle aree sopra identificate, e delle linee di intervento e valorizzazione succitate, saranno individuate specifiche aree da sottoporre a incentivo, le relative misure, nonché la tipologia commerciale degli esercizi e/o delle funzioni incentivabili.

La zona A delimitata sarà comunque sottoposta a incentivazione, avendo cura di graduare l'incentivo in funzione delle tipologie di esercizi commerciali, favorendo la pluralità delle funzioni commerciali della medesima area, dando particolare rilievo alle aggregazioni localizzative di esercizi e specializzazioni commerciali.

In tutte le zone del contesto urbano, al di fuori di quelle individuate nel perimetro del distretto, si potranno anche prevedere incentivi, supporti, agevolazioni varie che conducano a processi di aggregazione e razionalizzazione della rete commerciale, con l'obiettivo di riportare gli indici di diffusione della attività commerciali della città in zona prossima alla media regionale.

Con appositi provvedimenti di natura programmatoria e regolamentare, il Consiglio Comunale, in armonia con le strategie del presente documento, approva progetti relativi a:

- Distretto Urbano del Commercio per favorire aggregazione non solo fisica, ma anche funzionale e strategica, (per esempio funzione specializzata di carattere territoriale agroalimentare, strade specializzate di insediamenti che fungano da attrattori, animazione culturale, mix di offerta, attività extra commerciali, servizi , dotazioni infrastrutturali.

- La previsione di centri polifunzionali privilegiando aree e quartieri più marginali e meno dotati di servizi non solo commerciali, prevedendo anche il mix tra funzioni pubbliche, commerciali ed extra commerciali.

Capitolo 4

Le novità intervenute nella programmazione della rete distributiva e le previsioni di adeguamento commerciale

1. La programmazione generale della rete distributiva dopo la pandemia Covid-19. Verso una dimensione di economia di prossimità.

L'evento pandemico legato al virus Covid-19 ha messo a nudo la fragile struttura sociale, economica e spaziale delle nostre città, ponendo una nuova questione sulla ricerca di soluzioni capaci di trasformare i modelli di crescita e sviluppo economico urbano, a seguito di un ripensamento nella gestione di servizi, attività produttive e lavorative, con particolare riferimento alla loro configurazione spaziale.

Ciò significa mettere sotto osservazione alcune tensioni socio-economiche già preesistenti alla pandemia, come la situazione delle piccole e micro imprese manifatturiere, artigianali e commerciali, oggi ancor più esacerbate dagli impatti dell'evento pandemico, con forti rischi sulla tenuta del tessuto economico della città.

Assieme a queste criticità persistenti, sembra concretizzarsi l'emergere di nuove forme di esclusione riguardanti non solo le fasce deboli comunemente intese, ma soprattutto un ampio segmento di comunità urbana: lavoratori con competenze a rischio obsolescenza, commercianti e artigiani non più competitivi perché spiazzati dall'avvento delle nuove tecnologie di commercio *on line*, microimprenditori operanti nei settori che più sono stati colpiti dalla chiusura delle attività e dal distanziamento sociale, insieme a categorie sociali come la popolazione femminile con percorsi professionali intermittenti, cittadini stranieri di prima e seconda generazione, giovani inattivi o in possesso di titoli e *skills* poco richiesti sul mercato del lavoro ad alta densità di conoscenza.

Le politiche e i progetti che caratterizzeranno la risposta a tale periodo di crisi sono quindi chiamate a garantire lo sviluppo di soluzioni capaci di veicolare in modo capillare la transizione verso sistemi territoriali che diventano connessi e resilienti, cooperando per adattarsi e trasformarsi ai cambiamenti necessari.

Con queste premesse tematiche, è quindi necessario concentrarsi sulla possibilità di inquadrare ambiti di politiche di recupero urbano (*recovery*) fortemente orientate alle piccole medie imprese e alle economie di prossimità come temi preponderanti per rispondere alla crisi in atto e per sostenere concretamente le imprese e i lavoratori nella lunga fase di transizione e riorganizzazione

che la pandemia da Covid-19 impone, nella consapevolezza di una scelta analitica precisa e selettiva attorno alla discussione del concetto di economia di prossimità nelle politiche urbane.

Già a marzo 2020 l'Istat aveva segnalato un crollo delle vendite al dettaglio (-21,3% la variazione ciclica dei volumi) causato dal calo degli scambi di beni non alimentari (-36,5%), mentre i prodotti alimentari avevano mostrato una sostanziale stabilità (-0,4%). Nel frattempo il commercio elettronico ha fatto registrare un deciso incremento (la variazione tendenziale dei volumi è stata del + 20,7%). Scendendo alla dimensione urbana, la rapida affermazione delle modalità di lavoro da casa – largamente racchiuse sotto l'etichetta di *smart working* – ha generato una conseguente crisi dei servizi commerciali che sino all'arrivo della pandemia facevano fortemente leva su eterogenee popolazioni di *city users* garantiti da ingenti flussi di mobilità casa lavoro.

In questo quadro di crisi di gravissime dimensioni, l'attenzione dedicata negli ultimi tempi a interventi di rigenerazione urbana temporanea suddivisi tra incentivazioni di forme di mobilità sostenibile (accompagnate da forme di incentivo come il "bonus mobilità"), e strategie per una maggiore fruizione degli spazi pubblici con azioni di sostegno al settore della ristorazione nell'uso gratuito dello spazio pubblico adiacente all'esercizio, è il risultato di una nuova sensibilità istituzionale rispetto all'intervento su alcuni aspetti specifici della vivibilità tipicamente urbana.

In sostanza, si sta facendo largo nelle città la necessità di ripensare le politiche di pianificazione, passando da una regolazione degli usi e degli spazi urbani ad una "gestione della vita urbana", agendo sulle dinamiche di spazio e di tempo, con l'imporsi del tema della prossimità geografica come fattore su cui calibrare la riorganizzazione spaziale di servizi, imprese e di gestione delle dinamiche sociali.

L'esperienza del *lockdown*, con le sue limitazioni alla mobilità urbana, hanno mostrato una nuova importanza del tema della prossimità applicato alla quotidianità urbana, legata ai quartieri e alla loro capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, spingendo a riflettere su un futuro di città che non si sviluppi più sull'asse centro-periferia, ma segua una logica di pluralità di centri, ognuno con le sue specificità.

A partire da questo cambio di paradigma, è possibile immaginare che tra gli orientamenti delle città nell'utilizzo dei fondi europei, uno spazio sempre maggiore possa essere riservato a misure sperimentali e ad azioni-pilota che riqualificano spazi, attraverso forme di urbanismo tattico e percorsi di partecipazione attiva dei cittadini.

In una prospettiva di struttura economica e sociale di città e quartieri, sicuramente il commercio di vicinato rappresenta un servizio fondamentale per i cittadini e la qualità della vita nei quartieri in

una logica di prossimità. Si parla di commercio di prossimità (o negozi di vicinato) in riferimento alle "*attività finalizzate prevalentemente alla vendita al dettaglio di prodotti, che impiegano una superficie contenuta, generalmente mai superiore ai 250 metri quadrati*".

Queste realtà, da una parte risultano particolarmente coinvolte nella vita di quartiere, e dall'altra portano istanze innovative relativamente all'offerta, al design degli spazi, ai servizi aggiuntivi offerti, alla relazione con i clienti e alle modalità di comunicazione.

A partire dai nuovi regimi produttivi imposti dal distanziamento sociale e dalle limitazioni agli spostamenti, appare ormai riconosciuta la consapevolezza riguardo l'importanza dei negozi di vicinato, facilmente raggiungibili e capaci di offrire ai consumatori qualcosa in più rispetto alla mera transazione economica: personalizzazione del servizio, dimensione informale "di fiducia" tra venditore e cliente, contributo alla socialità al di fuori della sfera domestica.

Con queste caratteristiche, le attività commerciali locali "di quartiere", si distinguono fortemente dalla grande distribuzione e dal commercio digitale standardizzato.

Il valore riconosciuto di queste imprese e questi servizi è legato al funzionamento di servizi con importanti risvolti sociali per la costruzione di relazioni e legami di comunità, poiché contribuiscono a definire l'identità dei luoghi e del paesaggio urbano, raccontando al contempo le sue complesse dinamiche sociali.

Allo stesso tempo è necessario allargare l'orizzonte sulla cornice interpretativa delle "economie di prossimità" oltre i negozi di vicinato. Promuovere un'agenda di innovazione *mission oriented* in questo campo significa, ad esempio, immaginare nuovi investimenti nel campo tecnologico, agevolando forme di prossimità cognitiva e organizzativa tra organizzazioni diverse per generare valore, redditi e opportunità di sviluppo a scala urbana e di quartiere.

In questa fase di necessaria transizione tecnologica e organizzativa, il rilancio delle economie dei territori sarà dipendente da politiche capaci di sostenere gli effetti indiretti dell'economia della conoscenza in un'ottica di prossimità: sostenendo l'innovazione nelle imprese e nelle competenze dei lavoratori, valorizzando il contenuto immateriale di beni e servizi, diffondendo competenze di tipo culturale e creativo nei servizi artigianali, commerciali che si sviluppano in ambito urbano, sempre più intrecciati con le produzioni manifatturiere in specializzazioni diverse e peculiari.

A partire da questo punto di vista, le piccole e medie imprese commerciali rappresentano il target privilegiato di un'agenda urbana rivolta ad un'ottica di prossimità come elementi chiave di un'offerta, calibrata su una scala di quartiere e come veicoli di innovazione sistemica in settori per troppo tempo considerati ai margini delle agende politiche.

2. La Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio” e il successivo aggiornamento operato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

A livello regionale pugliese con la pubblicazione della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (d’ora in avanti “Codice del Commercio”) e del successivo aggiornamento con la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, si è proceduto ad un’ampia sistematizzazione di tutta la materia afferente alla disciplina delle attività commerciali, abrogando contestualmente una serie di disposizioni legislative regionali rese obsolete dalla nuova disciplina.

Il Codice del Commercio ha abrogato le seguenti norme:

a) Legge Regionale 1° agosto 2003, n. 11 (*Nuova disciplina del commercio*);

b) Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 (*Disciplina del commercio su aree pubbliche*);

c) Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (*Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*).

nonché ha adeguato la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) alle seguenti norme:

- legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Il “Codice del Commercio” ha definito prioritariamente ciò che costituisce attività commerciale:

Articolo 1: Oggetto

1. *Con la presente legge la Regione Puglia disciplina l’esercizio dell’attività commerciale, in tutte le sue forme.*
2. *Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:*
   a) *il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;*
   b) *la vendita della stampa quotidiana e periodica;*

c) il commercio su aree pubbliche;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la distribuzione dei carburanti;

f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

3. La presente legge non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche;

c) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

d) agli artigiani iscritti nell'albo di cui alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

e) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al dettaglio, i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

f) alle attività disciplinate dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) e dalla legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast - B&B);

g) alle attività disciplinate dal "regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati", emanato con decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

h) alle attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuita;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche;

k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

l) alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni.

Il "Codice del Commercio" ha precisato all'articolo 2 le finalità dell'intervento legislativo regionale:

Articolo 2: Finalità

1. *La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti finalità:*

   a) la tutela dei consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e dalla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti) e in particolare:

   1) la tutela della salute;

   2) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;

   3) una adeguata informazione e una corretta pubblicità;

   4) l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;

   5) l'educazione al consumo;

   6) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

   7) la possibilità di usufruire di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

c) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

d) tener conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio e al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa, ex articolo 41 della Costituzione;

e) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e più in generale alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali;

f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;

g) il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione; alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;

h) la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese che vendono al dettaglio e somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;

i) la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;

j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e comuni;

k) l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;

l) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della

contrattazione territoriale;

m) *favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento della Regione e degli enti locali;*

n) *favorire l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti garantendo una sufficiente articolazione del servizio, incrementando anche qualitativamente i servizi resi all'utenza e promuovendo la diffusione dei carburanti eco-compatibili;*

o) *garantire il diritto di informare ed essere informati attraverso una rete di vendita dedicata all'informazione, articolata in maniera omogenea ed equilibrata sull'intero territorio regionale.*

o) bis *favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio.*

Infine, con specifico riferimento alle attività di pianificazione commerciale da parte dei Comuni, il "Codice del Commercio" ha dettato disposizioni estremamente precise che sono state riepilogate nell'articolo 12 della legge regionale.

Art. 12: Strumenti comunali di programmazione e incentivazione

1. *I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.*
2. *Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi:*
   a. *un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*
      1. *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*
      2. *la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli*

strumenti urbanistici vigenti;

b. *una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;*
c. *l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;*
d. *le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.*

3. *Il documento strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base delle finalità di cui all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.*
4. *Il comune definisce:*
   a. *i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;*
   b. *gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;*
   c. *le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;*
   d. *i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:*
      1. *le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;*
      2. *le eventuali determinazioni di carattere merceologico;*
      3. *la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;*
      4. *la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;*
      5. *le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui*

al D.Lgs. 228/2001;

6. *le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;*
7. *la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;*
8. *le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;*

e. *i comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:*
   1. *la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;*
   2. *le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;*
   3. *le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;*
   4. *le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;*
   5. *le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;*
   6. *le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;*

f. *per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).*

* * *

Per le ulteriori disposizioni di carattere specifico si rimanda al precedente **Capitolo 1 "La Normativa in materia di Commercio**, ***Paragrafo 2 "Il Quadro Normativo della programmazione commerciale nella Regione Puglia"***, nel quale sono stati riportati gli articoli del "Codice del Commercio" che hanno un'influenza diretta nella redazione del presente Documento Strategico del Commercio del Comune di Andria.



Comune di Andria

Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL PIANO DELLE MEDIE

STRUTTURE DI VENDITA

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,

come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,

nonché del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11

Capitolo 5

Il Piano delle Medie Strutture di Vendita

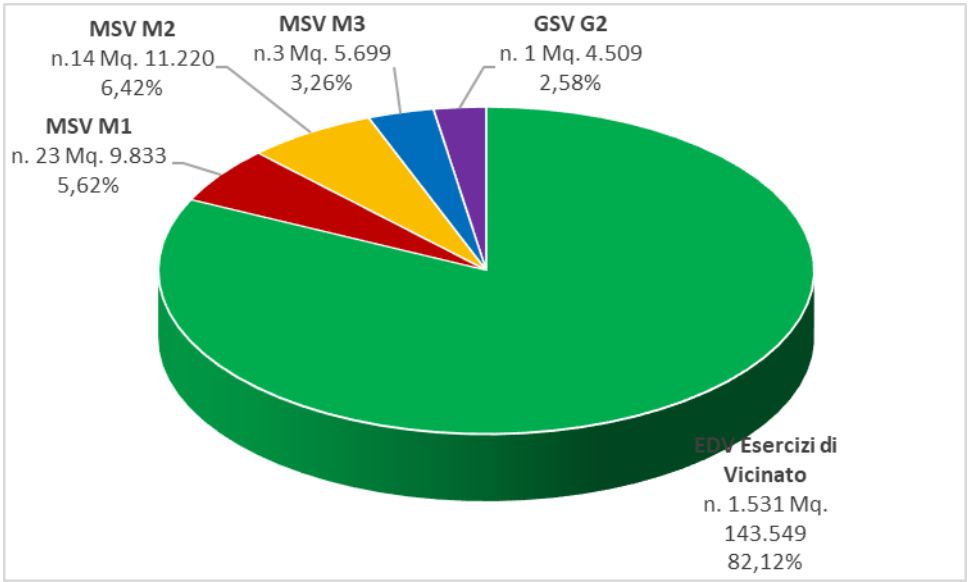
1. Le strutture commerciali esistenti nel Comune di Andria

La pregressa attività di valutazione del commercio nel Comune di Andria – svolta ai sensi della L.R. 24/2015, art. 12, comma 2 – ha evidenziato che risultano operativi nel territorio di Andria n. 1.572 esercizi commerciali al dettaglio (con esclusione di quelli che svolgono attività prevalente di farmacia, tabacchi, edicole, distributori di carburante, artigianato, ecc.), per un totale di mq. 174.810,00 suddivisi per tipologia dimensionale nel seguente modo:

N.	Tipologia dimensionale	Totale Metri Quadri Vendita	% sul Totale
1.531	Esercizi di Vicinato (EDV)	143.549,00	82,12
23	Media Struttura Vendita M1	9.833,00	5,62
14	Media Struttura Vendita M2	11.220,00	6,42
3	Media Struttura Vendita M3	5.699,00	3,26
1	Grande Struttura Vendita G2	4.509,00	2,58
1.572	**Totale**	**174.810,00**	100,00

Comune di Andria

Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia dimensionale

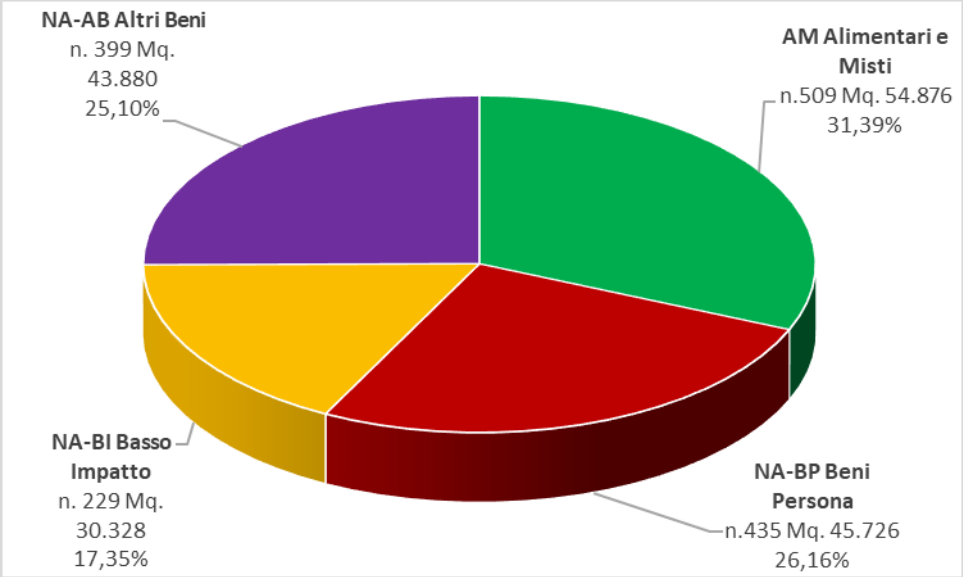


I punti di vendita sopra illustrati sono così classificati per tipologia di settore merceologico:

N.	Tipologia Merceologica	Totale Mq. Vendita	% sul Totale
509	PDV Settore Alimentare e Misto	54.876,00	31,39
435	PDV Settore Non Alimentare - Beni Persona	45.726,00	26,16
229	PDV Settore Non Alimentare - Beni Basso Impatto	30.328,00	17,35
399	PDV Settore Non Alimentare - Altri Beni	43.880,00	25,10
1.572	**Totale**	**174.810,00**	100,00

Comune di Andria

Strutture commerciali esistenti classificate per tipologia merceologica



2. Gli indicatori di servizio utilizzati per la valutazione della rete distributiva

Sulla scorta dei dati rilevati, che sono stati illustrati nei grafici precedenti, è possibile definire una serie di indicatori utili per la valutazione delle variabili riscontrate nella rete distributiva di Andria, quali il rapporto tra rete distributiva e territorio (indice di copertura territoriale, indice di densità) e la dotazione di servizio al consumatore delle varie tipologie commerciali (indice di servizio al consumatore, indice di distribuzione).

In particolare saranno elaborati quattro indicatori utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito offrendo uno strumento di benchmark immediato rispetto all'organizzazione della rete distributiva:

1. Indice di Servizio al Consumatore (**IS**);
2. Indice di Distribuzione Territoriale (**ID**);
3. Indice di Copertura Territoriale (**ICT**);
4. Indice di Densità Territoriale (**IDT**);

1. L'**Indice di Servizio al Consumatore (IS)** è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibile per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali, secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{MQV}{Ab./1000}$$

grazie alla quale l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei metri quadri di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia.

2. L'**Indice di Distribuzione Territoriale** (**ID**) è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore, secondo la seguente formula:

$$ID = \frac{N.PDV}{Ab./1000}$$

3. L'**Indice di Copertura Territoriale** (**ICT**) è dato dal rapporto tra la superficie di vendita e l'estensione territoriale. Esso può essere articolato sia per merceologia sia per canale distributivo:

$$ICT = \frac{MQV}{KMQ}$$

Esso rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e si potrebbe considerare un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio, che calcola la dotazione di servizio rispetto al dato di popolazione.

Precisiamo che l'informazione fornita da questo indice è perfettibile: l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato. Tuttavia, con la progressiva digitalizzazione cartografica dei comuni, si avrà maggiore puntualità dei dati degli aggregati urbani e quindi, maggiore precisione dell'Indice di Copertura territoriale.

4. L'**Indice di Densità Territoriale** (**IDT**) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino:

$$IDT = \frac{N.\ PDV}{KMQ}$$

Anche per quest'indice valgono le considerazioni svolte per l'indice di copertura territoriale per quanto attiene alla giustezza e precisione dell'indicatore, giacché l'estensione territoriale qui utilizzata non fa riferimento al continuo abitato dei comuni, ma alla sua estensione territoriale in senso lato.

2.1 Indicatori di servizio delle Medie Strutture di Vendita nel Comune di Andria

Gli indicatori di servizio permettono di mettere in relazione il numero dei punti di vendita (PDV) e le superficie di vendita (MQV) delle Medie Strutture di Vendita, con i dati territoriali restituendo la dotazione di servizio commerciale in funzione della popolazione e/o dell'estensione dell'ambito urbano.

Il numero di Medie e Grandi Strutture di Vendita presenti nel Comune di Andria è di **41 unità**, per uno sviluppo di superficie di vendita complessiva pari a **mq. 31.261,00**.
Sulla scorta di questi dati, la dotazione di servizio di Medie e Grandi Strutture di Vendita di Andria risulta essere così determinata:

IS - Indice di Servizio al Consumatore (Mq.Vendita ÷ Popolazione ÷ 1000)
Metri quadrati di vendita **321,79** ogni 1000 abitanti;

ID - Indice di Distribuzione Territoriale (N. PDV ÷ Popolazione ÷ 1000)
= n. punti vendita pari a **0,42** per ogni 1000 abitanti;

ICT – Indice di Copertura Territoriale (Metri quadrati vendita ÷ Kmq. Estensione)
= metri quadrati di vendita **77,59** per Kmq.

IDT – Indice di Densità Territoriale (Numero Punti Vendita ÷ Kmq. Estensione)
= numero punti vendita **0,10** per Kmq.

3. Il Piano delle Medie Strutture di vendita

Le indicazioni del presente Piano delle Medie Strutture di Vendita del Comune di Andria sono sviluppate nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento. Esse individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti.

La programmazione delle Medie Strutture di Vendita persegue le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto delle medie strutture di vendita sul territorio in termini ambientali, urbanistici e sociali;
- favorire la trasformazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree all'interno del Comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;
- favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
- tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all'utente presente e atteso;
- tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;
- favorire gli interventi oggetto di un accordo territoriale, che garantisca il coinvolgimento dell'ente locale, che identifichi l'iniziativa come strategica per lo sviluppo del territorio;
- tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità.

Le norme del presente Piano delle Medie Strutture del Comune di Andria hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo.

Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione, il Comune di Andria verifica gli effetti del presente piano e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.

La proposta di nuovo regolamento viene predisposta 120 giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dall'Osservatorio Regionale sul Commercio.

Il presente Piano definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. I parametri garantiscono il conseguimento delle finalità di corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 Costituzione, all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

3.1 Norme di riferimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media struttura

Ai sensi di quanto disposto della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", articolo 17, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e del Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, le Medie Strutture di Vendita sono sottoposte alla seguente disciplina:

Comma 2

In linea con quanto disposto dal D. Lgs. 222/2016:

a) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio;

b) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. È necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.

Comma 5

Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

c) l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8;

d) l'impegno al rispetto del CCNL.

Comma 6

Il Comune di Andria adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle Medie Strutture di Vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Comma 8

Le norme sulle procedure di valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di cui all'articolo 3 della L.R 24/2015 (lettere a, c) e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Comma 9

Le procedure di valutazione sono volte a:

a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
b) garantire l'insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale;
c) garantire la concorrenza tra diverse aree di insediamento al fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti;
d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Comma 14

L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa per non più di due volte dal Comune di Andria.

Comma 14 bis

È concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso l'ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.

Comma 15

Il cambiamento merceologico dell'esercizio o di parte della sua superficie di vendita è subordinato ad autorizzazione, se si tratta di un cambiamento in medie e grandi strutture di vendita da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad alimentare.

3.2 Limiti insediativi di eventuali nuove Medie Strutture di Vendita per zone di localizzazione e modalità per la presentazione delle domande.

Il P.R.G. di Andria è stato definitivamente approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2951 del 26/06/95.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 9 gennaio 2023 è stato approvato l'ultimo aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione che prevedono la seguente zonizzazione urbanistica del territorio del Comune di Andria.

Assunta come imperativa ed ineludibile la coerenza della destinazione d'uso urbanistica delle porzioni urbane interessate, sulla base del parere rilasciato dal Dirigente del Settore "Pianificazione urbanistica, edilizia privata, controllo del territorio", l'eventuale insediamento e/o trasferimento di nuove Medie Strutture di Vendita nel territorio del Comune di Andria potrà realizzarsi con i seguenti limiti insediativi:

ZONE A

Le zone A rappresentano il complesso delle preesistenze di valenza storico-ambientale. In esse va garantita la conservazione e la valorizzazione sia dei monumenti singoli e degli insiemi monumentali (vincolati o vincolabili ai sensi della L. n. 1098/1939), sia degli edifici e degli insiemi edilizi d'interesse ambientale. Esse sono suddivise in:

A1 Centro Storico

A2 Aree di interesse storico - ambientale

A3 Edifici sparsi di valore storico - ambientale

In tali zone non possono insediarsi Medie e/o Grandi Strutture di Vendita di qualsiasi tipologia.

ZONE B

Le Zone B sono definite come "zona di completamento", cioè parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate ove una accettabile struttura urbana consente interventi di

completamento e/o miglioramento a fini prevalentemente di insediamento residenziale. Esse sono così catalogate:

B1-B2 Zone di impianto consolidato

B3-B4-B5 Zone di completamento

B3 Zone di recupero

In tali zone possono insediarsi solo Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (mq. 251 - 600) e di tipologia M2 (mq. 601 - 1500) con possibilità di monetizzazione delle aree a parcheggio.

In tali Zone B - in presenza di progetti di sviluppo e promozione del commercio, come definiti dall'articolo 13 della L.R. 24/2015 e previa convenzione a stipularsi con l'Amministrazione Comunale - è possibile prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti, secondo i seguenti criteri di monetizzazione:

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)
AM - Alimentare e misto	€ 75,00/mq.	€ 50,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 75,00/mq.	€ 50,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 50,00/mq.	€ 30,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 50,00/mq.	€ 30,00/mq.

La relativa convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

ZONE C

Vengono definite tali le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultano inedificati o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e di densità di cui alle Zone Territoriali Omogenee (ZTO) B, pertanto, esse risultano conformi all'art. 2 del D.M. 2.4.1968.

Esse sono così articolate:

C1 Zone residenziali

C2 Zone residenziali miste di nuovo impianto

C3 Zone residenziali estensive di nuovo impianto

Nelle Zone C di Espansione possono insediarsi solo Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (251-600) e Tipologia M2 (601 - 1500) con possibilità di monetizzazione delle aree a parcheggio.

In tali Zone C - in presenza di progetti di sviluppo e promozione del commercio, come definiti dall'articolo 13 della L.R. 24/2015 e previa convenzione a stipularsi con l'Amministrazione Comunale - è possibile prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali della superficie di parcheggi dovuti, secondo i seguenti criteri di monetizzazione:

Tipologia Merceologica	M1 (mq. 251-600)	M2 (mq. 601-1.500)
AM - Alimentare e misto	€ 75,00/mq.	€ 50,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 75,00/mq.	€ 50,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 50,00/mq.	€ 30,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 50,00/mq.	€ 30,00/mq.

La relativa convenzione con l'Amministrazione Comunale dovrà essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano (Regolamento Regionale 10 settembre 2018, n. 11, articolo 3, comma 2).

ZONE D

Le zone D per attività secondarie e terziarie sono principalmente destinate all'industria (D1), all'artigianato (D2), alla trasformazione del prodotto agricolo (D3), alla zona fieristica (D4), al terziario direzionale (D5), a specifiche attività turistiche (D6), ad attività agrituristica (D7), a vocazione turistica (D8). Esse sono così enucleate:

Zone D1 Aree per industrie (esistenti e di progetto)

Zone D2 Aree per l'artigianato (esistenti e di progetto)

Zone D3 Aree per la trasformazione del prodotto agricolo

Zone D4 Aree Fieristiche

Zone D5 Aree destinate al terziario direzionale

Zone D6 Aree destinate a specifiche attività turistiche

Zone D7 Aree destinate ad attività agrituristica

Zone D8 Aree a vocazione turistica

La Legge Regionale 29 giugno 2022 n. 11 (Norme generali di governo e uso del territorio) ha sancito (punto e-quater) la possibilità di "*variazione della destinazione d'uso del territorio incluso nei comparti destinati a insediamenti produttivi dagli strumenti urbanistici generali vigenti (zone omogenee D), purché rientrante nelle seguenti categorie funzionali: artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale. In sede di pianificazione attuativa dovrà essere assicurata, in relazione alle attività da insediare, la dotazione di aree a standards di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).*

In base alle nuove disposizioni regionali, i limiti insediativi nelle zone omogenee di tipo D sono così determinati:

Nelle Zone D1 – D2 - D3 – D4 – D5 possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M1 (251-600) e Tipologia M2 (601 – 1500), senza possibilità di monetizzazione delle aree a parcheggio.

Nelle Zone D1 – D2 - D3 e D5 possono insediarsi Medie Strutture di Vendita di tipologia M3 (1501 – 2500), nonché Grandi Strutture di Vendita di tipologia G1 (2501 – 4500) e tipologia G2 (4501 – 15000), senza alcuna possibilità di monetizzazione delle aree a parcheggio.

ZONE E

Nelle Zone E non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie e/o Grandi Strutture di vendita.

ZONE F

Nelle Zone F di uso pubblico non è consentita alcuna autorizzazione per l'apertura e/o trasferimento di Medie e/o Grandi Strutture di vendita.

Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica sono subordinati all'impegno assunto dal proponente a concorrere alla mitigazione degli impatti generati,

attraverso il versamento di un contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

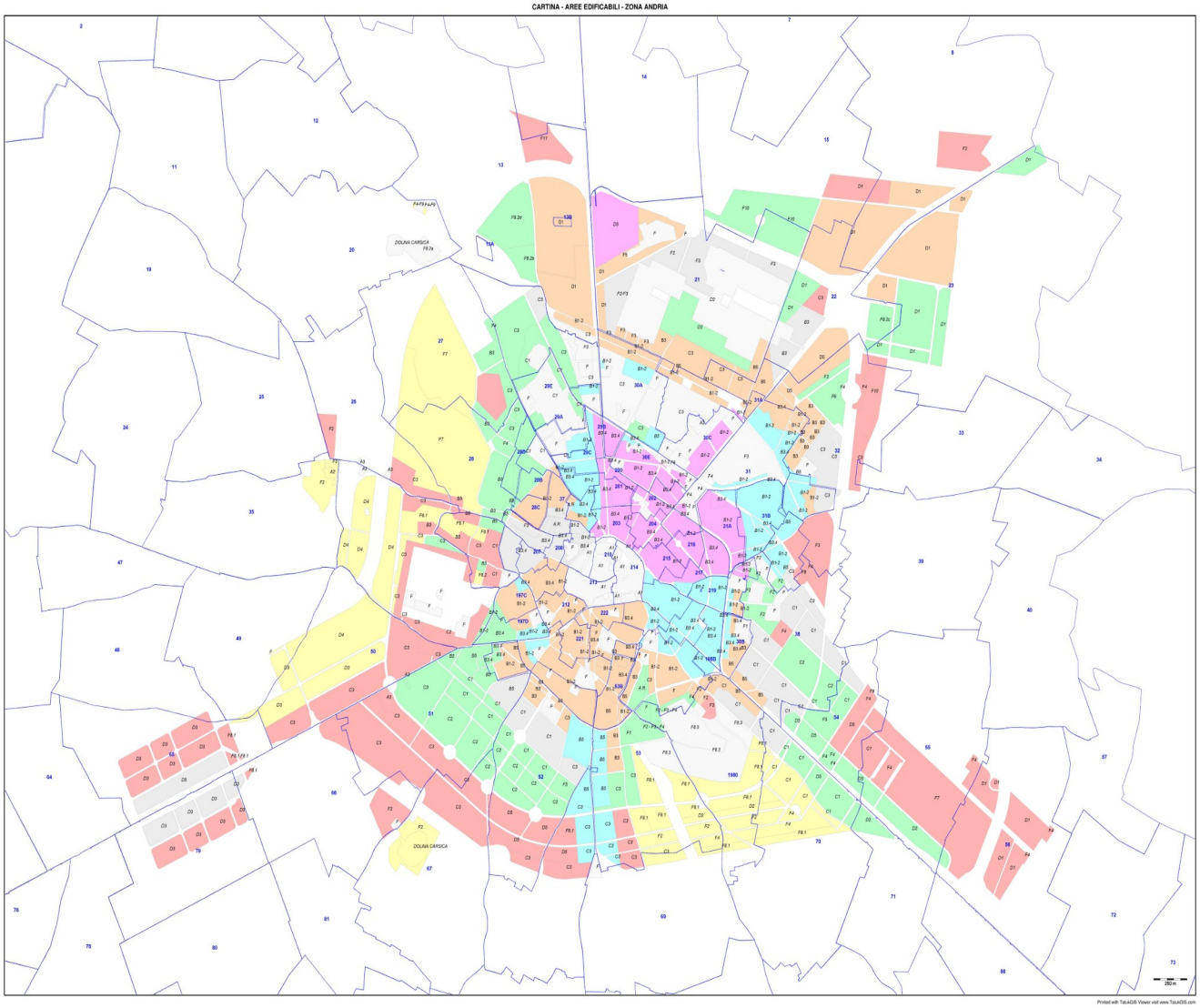
L'importo del contributo alla mitigazione degli impatti generati è da considerare "*una tantum*" ed è definito in funzione della superficie commerciale autorizzata, della tipologia merceologica e della tipologia dimensionale della media struttura a realizzarsi secondo il seguente prospetto:

Tipologia Merceologica	**M1 (mq. 251-600)**	**M2 (mq. 601-1.500)**	**M3 (mq. 1.501-2.500)**
AM - Alimentare e misto	€ 50,00/mq.	€ 35,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BP - Non Alimentari Beni Persona	€ 50,00/mq.	€ 35,00/mq.	€ 20,00/mq.
NA-BI - Beni a Basso Impatto	€ 30,00/mq.	€ 17,00/mq.	€ 13,00/mq.
NA-AB - Non Alimentari Altri Beni	€ 30,00/mq.	€ 17,00/mq.	€ 13,00/mq.

Gli importi rivenienti dai contributi per le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica delle Medie Strutture di Vendita sono vincolati all'utilizzazione nella definizione e realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva per l'area individuata al precedente Capitolo 3 - La programmazione della rete distributiva, Paragrafo 3 - Individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo.

Di seguito l'illustrazione grafica delle zone urbanistiche del Comune di Andria, riportante la legenda di destinazione urbanistica.

Cartografia Zonizzazione PRG Andria



3.3 Criteri per l'insediamento di nuove strutture di vendita

Il rilascio delle autorizzazioni per nuove Medie Strutture di Vendita potrà avvenire a condizione che l'impatto della struttura sul territorio sia considerato compatibile dal punto di vista socio-economico, nonché da quelli infrastrutturale, urbanistico, ambientale e paesaggistico.

L'intervento commerciale dovrà essere realizzato nelle aree dichiarate urbanisticamente idonee dal vigente strumento urbanistico e potrà essere considerato compatibile se risulterà consono ai seguenti criteri di insediamento suggeriti dall'art. 11 del Regolamento Regionale 11/2018:

PARAMETRO 1 **COMPATIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE**		
N.	**CRITERIO**	**PUNTI**
1	**Dotazione di servizio al consumatore di medie strutture nella zona oggetto di insediamento**	
a	Dotazione di servizio al consumatore superiore alla media cittadina	**0**
b	Dotazione di servizio al consumatore non superiore al 50% della media cittadina	**2**
c	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 20% della media cittadina	**5**
d	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 50% della media cittadina	**8**
e	Dotazione di servizio al consumatore inferiore del 80% della media cittadina	**10**

Lo studio sulla dotazione di servizio delle medie strutture nella zona interessata all'insediamento ed il calcolo del rapporto tra superficie commerciale delle medie strutture esistenti e popolazione residente sarà a cura del proponente.

2	**Ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita** *Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità lavorativa/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.*	
a	Impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	**5**
b	Impegno al riassorbimento di mano d'opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL punti 1 ogni 3 ULA, con un massimo di punti	**5**
c	Intervento proposto all'interno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 15 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL, fino ad un massimo di punti	**10**

I punteggi di cui ai punti a) e b) sono alternativi e non cumulabili con quelli del punto c).

3	**Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la stessa** *(presenza di strutture commerciali impattanti nella zona di insediamento)*	
a	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M3	**0**
b	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M2	**3**
c	Presenza nella zona di insediamento di medie strutture di tipo M1	**5**
d	Nessuna presenza nella zona di insediamento di medie strutture	**10**
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 1		**30**

PARAMETRO 2 **COMPATIBILITÀ INFRASTRUTTURALE, URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA**		
N.	**CRITERIO**	**PUNTI**
1	**Condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale**	
a	Fermata di mezzi pubblici di trasporto collettivo su gomma, pubblico o privato, con fermata collocata a meno di 100 metri dall'ingresso della struttura commerciale	**5**
b	Presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	**5**

I punteggi previsti per le condizioni di accessibilità non sono cumulabili fra loro.

2	**Presenza di spazi pubblici**	
a	Presenza di spazi destinati alla fruizione pubblica all'interno del perimetro della struttura (biblioteca, auditorium, aree espositive a fruizione gratuita da parte di artisti locali, ecc.), in misura non inferiore al 10% della superficie commerciale da autorizzare	**5**

3	**Integrazione funzionale con il sistema dei servizi comunali con l'assetto urbano**	
a	Intervento previsto all'interno di una qualsiasi porzione dell'area urbana	**5**
b	Intervento previsto all'interno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio	**10**
4	**Rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento**	
a	Presenza di criticità paesaggistiche ed ambientali non completamente risolvibili quali presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico, ovvero sensibilità dell'area all'incremento di inquinamento (atmosferico o acustico) derivante dall'insediamento della struttura	0

b	Assenza di criticità rilevanti, ovvero risolte con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a)	**5**
5	**Impatto acustico** *Progetto che preveda l'obiettivo di garantire la mitigazione dell'impatto acustico:*	
a	Esternamente all'area (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni), fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico	**1**
b	All'interno dell'area (sorgenti interne, ricettori interni)	**4**
c	All'interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti	**5**
6	**Aumento di traffico generato dal nuovo insediamento** Valutazione del grado di criticità della rete stradale già esistente o prevista a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica, ecc.)	
a	Realizzazione di nuove arterie e/o innesti sulla rete pubblica preesistente	**0**
b	Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino la struttura commerciale con le eventuali fermate di mezzi pubblici di trasporto in modo rapido, comodo e sicuro a meno di 200 metri dall'ingresso della struttura commerciale	**5**
c	Nessun nuovo intervento sulla rete stradale	**10**
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 2		**45**

PARAMETRO 3 **IMPATTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA AI FINE DEL CONTENIMENTO DELL'USO DEL TERRITORIO**		
N.	**CRITERIO**	**PUNTI**
1	**Realizzazione di parcheggi**	
a	Realizzazione di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli	**2**
b	Realizzazione di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posteggi dovuti)	**5**
c	Realizzazione di parcheggi interrati (almeno 50% dei posteggi dovuti)	**10**

2	**Insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana**	
a	Intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione di territorio già urbanizzato, specificatamente in ambiti di riqualificazione urbana. *(Il progetto deve essere incluso in un accordo fra Comune e soggetto privato attuatore, che definisca la rilevanza pubblica dell'iniziativa che può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in ambiti di rigenerazione urbana, che siano in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare innovatività ed interesse della formula distributiva per il territorio comunale, in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita, ecc.)*	**15**
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALIZZABILE CON IL PARAMETRO 3		**25**

L'intervento commerciale potrà essere considerato compatibile, e quindi autorizzabile, se riporterà un **punteggio minimo di 60 punti sui 100** complessivamente disponibili.

4. Schema di Convenzione

Monetizzazione degli standard pertinenziali di parcheggio di Media Struttura di Vendita di tipo _____, in deroga all'art. 2, comma 2°, del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1°, del medesimo Regolamento

L'anno duemila……, il giorno……. del mese di……in Andria, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni da…… a ciò abilitato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziale n…… del……. (all. A) esecutiva.

TRA

Il Comune di Andria (di seguito per brevità indicato come "Comune"), Cod. Fisc. 81001210723, in rappresentanza del quale interviene il Dirigente del Settore ……..;

E

La ditta ……. (di seguito per brevità indicata …….) con sede legale in ……., via ……. P.I. ……, nella persona di …….. nato a ……. il ……., in qualità di …….,

PREMESSO CHE

con Delibera del Consiglio Comunale n…….. del…….. avente ad oggetto"……." si provvedeva, ad introdurre il contributo "*una tantum*" per carenza di parcheggio di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018, nella fattispecie, nella misura di €. ……., per metro quadro di area a parcheggio non disponibile, in caso di presentazione di istanza di apertura,

ampliamento, trasferimento, trasformazione di esercizio comportante la disponibilità di aree a parcheggio nella zona urbanisticamente contrassegnata "_____" fino a _____ mq. di superficie di vendita;

Tutto ciò premesso

considerato che la ditta _____ con prot. N. ____. del _____, ha presentato istanza per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di una Media Struttura di Vendita _____ in via _____, attestando contestualmente di non avere la necessaria superficie di parcheggio pertinenziale di mq. _____ ai sensi del R.R. n. 11/2018, e richiedendo quindi di avvalersi della monetizzazione per la carenza di parcheggio di cui in premessa;

constatato che, nella fattispecie, l'importo "*una tantum*" che la ditta _____ dovrà versare per la carenza di parcheggio è di € _____ (mq. _____ x € _____/mq.);

dato atto che dall'istruttoria è emerso che sussistono i requisiti di legge necessari per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L.R. n. 24/2015 e s.m.i. e del R.R. n. 11/2018, per l'esercizio dell'attività di media struttura di vendita, fermo restando la stipula della predetta convenzione;

dato atto, pertanto, che occorre provvedere alla stipula della convenzione sopra specificata con la ditta _____, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 11/2018 nonché dalla Delibera di C.C. n. _____ del _____ di approvazione del Documento Strategico del Commercio del Comune di Andria;

vista la determinazione dirigenziale n. _____ del _____

Visti gli atti e le norme citati in premessa;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la monetizzazione da parte della ditta _____, della carenza di parcheggio pertinenziale, ammontante a €. _____

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata permanente e s'intenderà automaticamente risolta in caso di cessazione dell'attività dell'insediamento specificato in premessa.

Art. 3 – Termini di pagamento

Il versamento della somma dovuta dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Andria presso la Tesoreria Comunale (Codice IBAN: _____). L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto pagamento.

Art. 4 – Trasferimento di titolarità dell'esercizio

In caso di trasferimento di titolarità dell'esercizio, a seguito di cessione di ramo d'azienda, al subentrante dovranno essere ceduti i diritti e gli obblighi della presente convenzione e della intervenuta cessione dovrà essere data espressa comunicazione all'Ente Comunale.

Art. 5 – Fitto di ramo d'azienda

In caso di fitto di ramo d'azienda, per tutta la durata del fitto, il versamento del contributo per la carenza di parcheggio potrà essere effettuato dall'affittuario nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione.

Al locatario saranno trasferiti i diritti e gli obblighi della presente convenzione

Art. 6 – Risoluzione

La presente convenzione s'intenderà automaticamente risolta nei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell'attività della media struttura;
- su specifica richiesta da parte della ditta _____ in caso di adeguamento agli standard di parcheggio pertinenziale di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 10.09.2018 e/o di altri specifici Regolamenti Regionali;

Art. 7 – Utilizzo degli introiti

Gli introiti derivanti dalla presente convenzione dovranno essere utilizzati per migliorare la dotazione dei parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché la realizzazione di opere di arredo urbano.

Art. 8 – Registrazione

La presente Convenzione è da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a trattare, nel rispetto di tale normativa, le informazioni che si comunicheranno predisponendo le misure idonee a scongiurare qualsiasi trattamento lesivo delle stesse.

Art. 110 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Andria.

Art. 12 – Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Per il Comune di Andria
Il Dirigente del Settore

firma……

Per la ditta ……

Firma…….

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Segretario Generale

Firma……



Comune di Andria

Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,

come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Capitolo 6

Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sia il D. Lgs. N. 59 del 23.04 2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che la Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio (articolo 39, comma 1) e la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel confermare la liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in base ai presupposti di idoneità urbanistica e igienico-sanitaria, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Tale facoltà è garantita al fine di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.

Il nuovo contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi introduce, quindi, un concetto di servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando la vecchia impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione, concorrenza e di ‘utilità sociale’, da rendere al consumatore e, più in generale, all’intero sistema dell’economia urbana.

Appare di tutta evidenza la constatazione che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità della città e delle aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro specifica funzione di aggregazione sociale.

In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell’utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi, a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana, nonché in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni di territorio.

Definire quindi un’evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile. Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

Date queste premesse, appare opportuno definire i criteri di una nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che assicuri:

a) indirizzi finalizzati al divieto o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi, sulla base di parametri oggettivi quali la sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza;
b) nuovi criteri qualitativi, a valere su tutto il territorio comunale, che perseguano l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione con fattori di qualità dei locali, delle strutture e della gestione.

Articolo 1

Principi generali

Il presente Regolamento del Comune di Andria disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, che disciplina la materia.

Articolo 2

Oggetto e finalità dei criteri di programmazione

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
d) la tutela dei cittadini/consumatori in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;
e) la tutela della sicurezza stradale;
f) la tutela dei cittadini/consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dell'origine e provenienza dei prodotti;

g) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
h) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 3

Zone di programmazione

1. Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è considerato come un'unica zona commerciale.

2. L'Amministrazione Comunale di Andria intende sviluppare progetti di valorizzazione commerciale e di attrattività turistica principalmente nelle aree da sottoporre a misure di incentivo di cui al precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.

Articolo 4

Criteri qualitativi

1. La nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è altresì finalizzata ad introdurre nuovi criteri qualitativi su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di qualificare l'offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione. In questo quadro, dovrà essere garantita – nel rispetto della libertà imprenditoriale – una coerente sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla tutela dei residenti e della qualità urbana.
2. I criteri qualitativi di programmazione consistono in:
   - Criteri strutturali dei locali;
   - Criteri gestionali dell'attività.
3. I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento in vita dell'autorizzazione.
4. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 7, del D. Lgs. n. 59/2010 e dall'articolo 40 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", ossia quelle attività effettuate:
   a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
   b. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i

casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (*ferroviarie, marittime, aeroportuali, auto- stazioni*) e sui mezzi di trasporto pubblico;
d. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
f. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
g. nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;
h. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;
i. al domicilio del consumatore.

5. Criteri strutturali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
1. Equilibrio tra superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'attività	Nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti, la superficie destinata alla somministrazione, a cui i clienti hanno libero accesso, non potrà essere inferiore alla quota di mq. 1,20 di spazio/persona per il totale dei posti destinati alla fruizione dalla clientela.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri

2. *Funzionalità e adeguatezza dei locali e qualità delle strutture*	a) I locali destinati alla somministrazione, alla preparazione, produzione e conservazione di alimenti e bevande, compresi quelli destinati ai dipendenti, nonché i servizi igienici dovranno essere conformi alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente; b) I locali destinati alla somministrazione ed i relativi servizi igienici dovranno essere accessibili ai diversamente abili; c) Il numero dei servizi igienici dovrà essere adeguato al numero dei posti a sedere, ovvero dovrà essere previsto almeno n. 1 servizio igienico fruibile dai disabili sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno n. 2 servizi igienici divisi per sesso, superati i 50 posti a sedere sino a 100 posti a sedere. d) Obbligo di destinare una zona non destinata al pubblico da adibire a zona sporco (rifiuti differenziati ed altro) separata fisicamente dalla zona in cui avvengono le lavorazioni o il deposito; e) Obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995 di autocertificazione e/o della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi di	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande.

	legge	

6. Criteri gestionali

Obiettivi	Criteri	Assoggettabilità
1. Qualificazione dell'offerta di servizio	Obbligo di presentare una relazione di progetto dell'attività che contenga, tra l'altro: a) La tipologia del servizio che si intende offrire; b) L'attività di intrattenimento che si intende eventualmente proporre.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale	Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso di rubinetti.	• Nuove Aperture; • Trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri; • Modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Articolo 5

Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. N. 59/2010.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 6

Impatto acustico

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, *sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.*

Articolo 7

Attività temporanee

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'art. 41 D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito dalla legge 04.04.2012 n. 35 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.
3. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quarantacinque giorni anche non consecutivi.
4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Articolo 8

Attività stagionali

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione di forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.
2. Alla scadenza del periodo definito le attività stagionali sono considerate concluse.

Articolo 9

Esercizio attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la presentazione di SCIA, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 24/2015, e del Regolamento Regionale 3/2011, abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. La suddetta presentazione di SCIA abilita inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, ai quali la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni, con capienza e afflusso non superiore a 100 persone.
3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:
   a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
   b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
   c) gli stessi possono essere svolti in sale ove la clientela acceda per la consumazione.
   d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.

e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
i) la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e cessare alle ore 24:00.
j) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione.
k) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale.

Articolo 10

Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:
   a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
   b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
   c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

Articolo 11

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Andria e resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.



Comune di Andria

Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12”,
nonché del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 n. 4

Capitolo 7

Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche

1. Analisi preliminari e determinazione dei fabbisogni

Il presente documento rappresenta il "Piano del commercio su aree pubbliche del Comune di Andria, ai sensi di quanto previsto da:

a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
c) L.R. Puglia 24/2015, art. 12, lettera d) che richiede la definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
    1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
    2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
    3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
    4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
    5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001;
    6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
    7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
    8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate.

Nel presente documento sono riportate le previsioni di Piano per il periodo di validità del Piano stesso, previsto in tre anni. Tali previsioni riguardano in particolare la situazione dei mercati e delle fiere esistenti, l'istituzione di nuovi mercati o fiere, lo spostamento, la riduzione o la soppressione di mercati o fiere esistenti, l'individuazione di aree compatibili o incompatibili con il commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante e, infine, la individuazione di posteggi fuori mercato.

Tali previsioni sono precedute dai principali risultati dell'analisi sulla rete distributiva del Comune di Andria. Tale analisi è finalizzata a focalizzare la situazione del commercio su aree pubbliche, soprattutto in relazione ai bisogni di acquisto espressi dalla popolazione residente e turistica e alla presenza della distribuzione in sede fissa.

L'analisi è stata svolta allo scopo di verificare le interrelazioni nel settore della distribuzione commerciale, nonché i vincoli e gli indirizzi normativi allo sviluppo del commercio su aree pubbliche.

2. La dinamica demografica e l'analisi della rete distributiva comunale in sede fissa e su aree pubbliche

Al 31 dicembre 2022 il Comune di Andria registrava una popolazione di 97.146 abitanti, distribuita su una superficie di 402,88 Kmq., con una densità abitativa di 241,13 abitanti per kmq.

Il trend della popolazione ha descritto un andamento lentamente decrescente, tanto che - nell'arco dell'ultimo decennio - la variazione percentuale è risultata essere del **– 3,17%.**

A fronte di questa dinamica demografica, il Comune di Andria può contare su una rete distributiva in sede fissa che definisce i parametri complessivi di dotazione di servizio al consumatore, così come descritti al capitolo 3, paragrafi 2.5 e 2.7.

Dallo stato dell'arte è stato possibile pianificare e implementare nuove proposte in merito al commercio su aree pubbliche, come descritte al paragrafo successivo.

3. Nuova definizione dei Mercati su Aree Pubbliche

La nuova definizione dei mercati su aree pubbliche è così determinata:

MERCATI QUOTIDIANI

a) Mercati giornalieri coperti

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
a1) Viale Virgilio	7	1	0	1	**9**	12 (4x3)
a2) Ingresso Cimitero comunale	0	0	6	1	**7**	12 (4x3)
Totale	**7**	**1**	**6**	**2**	**16**	

b1) Mercato giornaliero coperto innovativo[1] (botteghe di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale)

Localizzazione Mercato	Posteggi				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Via De Anellis					**9**
Totale					**9**

[1] La classificazione merceologica sarà definita successivamente in base allo sviluppo del progetto di riqualificazione dell'immobile, attualmente in corso. Le dimensioni dei box sono le seguenti: box 1 - 44,09 mq (7,41x5,95), box 2 – 39,27 mq (7,41x5,30), box 3 – 33,99 mq (7,31x4,65), box 4 – 29,41 mq (7,70x3,82), box 5 – 84,52 mq (10,78x7,84), box 6 – 54,68 mq (7,01x7,80), box 7 – 49,50 mq (7,41x6,68), box 8 – 49,63 mq (7,43x6,68), box 9 – 24,11 mq (3,61x6,68).

c1) Mercato giornaliero ortofrutticolo

Localizzazione Mercato	Posteggi[2]				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Viale Della Costituzione angolo Via Catullo	16	1	0	1	**18**
Totale	16	1	0	1	**18**

d1) Mercato rionale dal martedì al sabato

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Quartiere San Valentino – Via Putignano, Viale Dei Comuni di Puglia, Via Castellana Grotte	6	5	8	1	**20**	24 (6x4)
Totale	**6**	**5**	**8**	**1**	**20**	

[2] Le dimensioni dei box sono le seguenti: box 1 – 66,41 mq, box 2 – 66,71 mq, box 3 – 64,84 mq, box 4 – 64,84 mq, box 5 – 64,84 mq, box 6 – 64,84 mq, box 7 – 66,71 mq, box 8 – 66,71 mq, box 9 – 64,82 mq, box 10 – 66,72 mq, box 11 – 64,84 mq, box 12 – 64,88 mq, box 13 – 64,84 mq, box 14 – 64,82 mq, box 15 – 66,01 mq, box 16 – 64,84 mq, box 17 – 64,84 mq, box 18 – 66,01 mq.

MERCATI SETTIMANALI

e1) Mercato settimanale del lunedì

Localizzazione Mercato	Posteggi[3]				
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**
Zona Stadio comunale / Villa comunale	29	8	342	17	**396**
Totale	**29**	**8**	**342**	**17**	**396**

f1) Mercato settimanale della domenica e dei festivi (artigianato tipico, libri usati, rigattieri, hobbisti ecc.)

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Viale della Passeggiata	0	0	28	2	**30**	24 (6x4)
Totale	**0**	**0**	**28**	**2**	**30**	

MERCATI MENSILI

g1) Mercato dell'Artigianato e dell'Antiquariato (artigianato tipico, libri usati, rigattieri, hobbisti ecc.) - *1^ Domenica del Mese*

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Largo Grotte S. Andrea	0	4	9	1	14	10 da 12 mq (4x3) e 4 da 6 mq (3x2)
Totale	**0**	**4**	**9**	**1**	**14**	

[3] Le dimensioni dei posteggi corrispondono a quelle già in essere alla data di entrata in vigore del Documento Strategico del Commercio.

h1) Mercato coincidente con la domenica ecologica e/o serale (stessi operatori del mercato settimanale del lunedì, previo bando)

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Via Porta Castello, Corso Cavour, Viale Roma, Viale Martiri di Cefalonia	10	5	48	3	**66**	8 da 30 mq (10x3), 16 da 24 mq (8x3), 42 da 18 mq (6x3)
Totale	**10**	**5**	**48**	**3**	**66**	

POSTEGGI FUORI MERCATO

i1) Posteggi giornalieri per vendita alimenti e bevande con automarket

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Via P. Pasolini (Stadio Degli Ulivi-palestra verde)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
2) Via P. Pasolini (Stadio Degli Ulivi-palestra verde)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
3) Via W. Chiari-via P. Pasolini (Stadio Degli Ulivi)	0	0	0	1	**1**	30 (10x3)
4) Via Mauro Giuliani (Stadio Degli Ulivi)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
5) Piazzale Della Repubblica (Stadio Degli Ulivi)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
6) Piazzale Della Repubblica (Stadio Degli Ulivi)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
7) Largo XXV Aprile (ingresso villa comunale)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
8) Largo XXV Aprile (ingresso	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)

villa comunale)						
9) Largo XXV Aprile (ingresso villa comunale)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
10) Largo XXV Aprile (ingresso villa comunale)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
11) Viale P. Nenni piazzale Scuola San Pietro	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
12) Via A. Moro lato destro	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
13) Via Martiri di Belfiore (Stadio S. Angelo dei Ricchi)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
14) Largo Caneva	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
15) Via Paganini angolo Via Zandonai	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
16) Chiesa di S. Andrea Apostolo (piazzale antistante)	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
17) Chiesa S. Riccardo a San Valentino	1	0	0	0	**1**	30 (10x3)
Totale	**16**	**0**	**0**	**1**	**17**	

j1) Posteggi per la vendita di frutta secca domenica e festivi

Localizzazione Mercato	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Piazza Umberto I, (prospiciente bagni pubblici)	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
2) Viale Puglia, 1	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
3) Viale Puglia vicino fontana	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
4) Via Barletta, 148-150	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
5) Viale Martiri di Cefalonia	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
6) Via Bisceglie, 17-21	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)

7) Viale A. Adige, 156-158	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
8) Piazza Imbriani, 13-14	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
9) Viale P. Nenni – SS. Salvatore, 4-6	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
10) Via Castel del Monte	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
11) Piazza Santa Maria Vetere	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
12) Via G. E. Arimondi	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
13) Via Pisani, 36	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
14) Via A. Moro	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
15) Piazza Porta La Barra	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
16) Via G. Puccini, 153	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
17) Via Don Riccardo Lotti	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
18) Via Don Minzoni	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
19) Via Camaggio	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
20) Via Dell'Indipendenza, 63	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
21) Viale Orazio, 49	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
22) Piazza Caduti sul Lavoro, 24	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
23) Via Togliatti, 341	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
24) Via Murge, 23-25	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
25) Via Da Villa/Morelli	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
26) Viale Virgilio/Ceruti	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
27) Via Trani, 7	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
28) Via Barletta, 275	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
29) Piazza R. Settimo	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
30) Viale Venezia Giulia	0	0	0	1	**1**	18 (6x3)
31) Piazzale antistante Chiesa Montegrosso	0	0	0	1	**1**	18 (6x3)
Totale	**29**	**0**	**0**	**2**	**31**	

k1) Posteggi giornalieri per vendita di piante e fiori

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Via Ospedaletto/Aldo Moro	0	0	1	1	**2**	18 (6x3)
Totale	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	

l1) Posteggi per la vendita di piante e fiori (in tutte le festività ricorrenti, ad esempio, Festa S. Valentino, della donna, del papà, delle Palme, Pasqua, della mamma, 1-2 novembre, festività natalizie)

Localizzazione mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Via M. Preti/Ospedaletto	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
2) Via Verdi/Di Ceglie	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
3) Via Bisceglie/Milite Ignoto	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
4) Via Puccini, 3	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
5) Via Da Villa/Morelli	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
6) Viale Virgilio/Ceruti	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
7) Viale Orazio/Ospedaletto	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
8) Via Barletta/Ovidio	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
9) Via Barletta/Corso Europa Unita	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
10) Piazza Porta La Barra	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
11) Piazza Ruggiero Settimo	0	0	1	0	**1**	12 (4x3)
12) Via S. M. dei Miracoli angolo Viale Puglia	0	0	0	1	**1**	12 (4x3)
Totale	**0**	**0**	**11**	**1**	**12**	

m1) Posteggi nelle aree a verde attrezzato

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Area verde via Indipendenza	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
2) Area verde via Melegnano	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
3) Area verde via Villa Glori	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
4) Area verde Parco Cardinal Ursi	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
5) Area verde via Mattia Preti	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
6) Area verde Parco Giovanni Paolo II	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
7) Area verde via Canal	0	0	0	1	**1**	18 (6x3)
Totale	**6**	**0**	**0**	**1**	**7**	

n1) Posteggi per vendita alimenti, prodotti di artigianato tipico, libri usati, rigattieri, hobbisti

Localizzazione Mercato	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Percorso pedonale “Stupor Mundi” Castel del Monte	2	0	1	1	**4**	2 da 24 mq (8x3) e 2 da 18 mq (6x3)
Totale	**2**	**0**	**1**	**1**	**4**	

FIERE, FESTE, SAGRE, MERCATINI

FIERE MAGGIORI

o) Tradizionale Fiera Primaverile (ultimo venerdì, sabato e domenica di aprile)

Localizzazione Fiera	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
o1) Via Porta castello, Corso Cavour, Viale Roma, Viale Martiri di Cefalonia, Via G.B. Venturi[4]	26	0	54	4	**84**	26 da 30 mq (10x3), 16 da 24 mq (8x3), 42 da 18 mq (6x3)
o2) "L'Altra Fiera" presso Via Vaglio, Piazza La Corte, Piazza Duomo (prodotti tipici locali agroalimentari quali torrone, confetti, tartufo, burrata, tre nocelle, olio, vino, oggetti di antiquariato locali e dal mondo ecc.)	11	0	13	2	**26**	6 (3x2)
o3) Esposizione/vendita mezzi agricoli in viale Della Passeggiata	0	0	30	0	**30**	24 (6x4)
Totale	**37**	**0**	**97**	**6**	**140**	

[4] In Via G.B. Venturi si collocano attualmente gli operatori del commercio che vendono alimenti e bevande, in quanto nell'area adiacente sono posizionate le giostre.

p1) Fiera della Festa Patronale (sabato, domenica e lunedì coincidente con la terza domenica di settembre)

Localizzazione Fiera	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Via Porta castello, Corso Cavour, Viale Roma, Viale Martiri di Cefalonia, Via G.B. Venturi[5]	26	0	54	4	**84**	26 da 30 mq (10x3), 16 da 24 mq (8x3), 42 da 18 mq (6x3)
Totale	**26**	**0**	**54**	**4**	**84**	

FIERE MINORI

q1) Fiera dell'Epifania (4-5-6 gennaio)

Localizzazione Fiera	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Piazza Vittorio Emanuele II	7	0	7	1	**15**	24 (6x4)
Totale	**7**	**0**	**7**	**1**	**15**	

r1) Fiera di Carnevale (domenica, lunedì e martedì delle Ceneri)

Localizzazione Fiera	Posteggi					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Piazza Umberto I di fronte civici 25-27	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)

[5] In Via G.B. Venturi si collocano attualmente gli operatori del commercio che vendono alimenti e bevande, in quanto nell'area adiacente sono posizionate le giostre.

2) Via Morelli angolo Via Da Villa	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
3) Via Porta Castello altezza civici 2-4	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
4) Via Porta Castello altezza civici 5-7	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
5) Viale Venezia Giulia altezza civico 39	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
6) Via Porta La Barra altezza civici 19-21	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
7) Via Ospedaletto angolo Via Orazio	0	0	0	1	**1**	18 (6x3)
Totale	**4**	**0**	**2**	**1**	**7**	

s1) Fiera della Domenica delle Palme

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Piazza V. Emanuele II altezza civici 2-3	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
2) Via Porta Castello altezza civici 2-4	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
3) Via Porta Castello altezza civici 5-7	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
4) Via Porta Castello altezza civici 9-11	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
5) Corso Cavour altezza civici 2-4	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
6) Corso Cavour altezza civico 186	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
7) Viale Martiri di Cefalonia (di fronte edificio scolastico)	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)

8) Viale Martiri di Cefalonia (di fronte edificio scolastico)	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
9) Piazza Porta La Barra altezza civici 19-21	0	0	0	1	**1**	18 (6x3)
Totale	**3**	**0**	**5**	**1**	**9**	

t1) Fiera del Giovedì e Venerdì Santo

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Via Orsini (tratto tra IV vicolo Orsini e II vicolo Orsini)	1	0	1	1	**3**	2 da 24 mq (8x3) e 1 da 18 mq (6x3)
2) Via Manthoné 1-5	1	0	1	0	**2**	18 (6x3)
3) Piazza Ruggiero VII	1	0	1	0	**2**	18 (6x3)
Totale	**3**	**0**	**3**	**1**	**7**	

u1) Fiera della Domenica di Pasqua

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Piazza V. Emanuele II altezza civici 2-3	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
2) Via Porta Castello altezza civici 2-4	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
3) Via Porta Castello altezza civici 5-7	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
4) Via Porta Castello altezza civici 9-11	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
5) Corso Cavour altezza civici 2-4	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
6) Corso Cavour altezza civico	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)

186						
7) Viale Martiri di Cefalonia (di fronte edificio scolastico)	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
8) Viale Martiri di Cefalonia (di fronte edificio scolastico)	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
9) Piazza Porta La Barra altezza civici 19-21	0	0	0	1	**1**	18 (6x3)
Totale	**3**	**0**	**5**	**1**	**9**	

v1) Fiera di San Giuseppe Artigiano (1° Maggio)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Via Indipendenza (tra via Novara e via Talamone)	2	0	5	1	**8**	18 (6x3)
Totale	**2**	**0**	**5**	**1**	**8**	

w1) Fiera della Madonna dell'Altomare (martedì successivo alla festa di Pentecoste)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
1) Via Carmine 44	1	0	0	0	**1**	24 (6x4)
2) Via Carmine 46-50	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
3) Via Carmine 52-58	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
4) Via Carmine 60-62	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
5) Via Carmine 64-68	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
6) Via Carmine 68-74	1	0	0	0	**1**	24 (6x4)
7) Via Carmine 84	1	0	0	0	**1**	24 (6x4)
8) Via Carmine 86-90	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)

9) Via Carmine 92-98	1	0	0	0	**1**	18 (6x3)
10) Via Carmine (scalinata via S. Vito)	0	0	1	0	**1**	24 (6x4)
11) Via Carmine (scalinata via S. Vito)	0	0	1	0	**1**	24 (6x4)
12) Via Carmine 85-91	0	0	1	0	**1**	24 (6x4)
13) Via Carmine 77-79	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
14) Via Carmine 73-71	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
15) Via Carmine 59-61	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
16) Via Carmine 55-57	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
17) Via Carmine 51-55	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
18) Via Carmine 43-49	0	0	1	0	**1**	24 (6x4)
19) Via Carmine 39-41	0	0	1	0	**1**	18 (6x3)
20) Via Carmine 37-39	0	0	0	1	**1**	18 (6x3)
Totale	**9**	**0**	**10**	**1**	**20**	

x1) Fiera di Santa Maria Assunta e Sant'Isidoro - Montegrosso (15 agosto)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Viale dei Combattenti - Montegrosso	6	0	7	1	**14**	5 da 32 mq (8x4), 2 da 24 mq (8x3), 2 da 20 mq (5x4), 5 da 12 mq (4x3)
Totale	**6**	**0**	**7**	**1**	**14**	

y1) Fiera della Commemorazione dei Defunti (1 - 2 novembre solo per vendita fiori, piante e lumini)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq

				e solidale		
Cimitero (ingresso secondario)	0	0	3	1	**4**	18 (6x3)
Totale	**0**	**0**	**3**	**1**	**4**	

z1) Fiera di Santa Lucia (13 dicembre)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Viale Cimitero – Contrada Macchia di Rosa	3	0	3	1	**7**	3 da 24 mq (8x3) e 4 da 18 mq (6x3)
Totale	**3**	**0**	**3**	**1**	**7**	

aa) Fiera della Vigilia di Natale (24 dicembre)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Piazza Vittorio Emanuele II	7	0	7	1	**15**	24 (6x4)
Totale	**7**	**0**	**7**	**1**	**15**	

ab) Fiera della Fine dell'Anno (31 dicembre)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	Totale	Dimensioni posteggi in mq
Piazza Vittorio Emanuele II	7	0	7	1	**15**	24 (6x4)
Totale	**7**	**0**	**7**	**1**	**15**	

ac) Mercatini di Natale (dal 8 dicembre al 6 gennaio)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Via Vaglio, Piazza La Corte, Piazza Duomo (prodotti tipici locali agroalimentari quali torrone, confetti, tartufo, burrata, tre nocelle, olio, vino, oggetti di antiquariato locali e dal mondo e attinenti il periodo natalizio)	11	0	13	2	**26**	6 (3x2)
Totale	**11**	**0**	**13**	**2**	**26**	

ad) Street Food a Montegrosso 4 volte l'anno (Primavera, Estate, Autunno, Inverno)

Localizzazione Fiera	**Posteggi**					
	Alimentari	Produttori agricoli	Non Alimentari	Handicap – comm. equo e solidale	**Totale**	Dimensioni posteggi in mq
Viale dei Combattenti – Montegrosso	10	3	0	1	**14**	5 da 32 mq (8x4), 2 da 24 mq (8x3), 2 da 20 mq (5x4), 5 da 12 mq (4x3)
Totale	**10**	**3**	**0**	**1**	**14**	

Al presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Andria sono allegate le localizzazioni e/o le planimetrie dei mercati, riportanti l'individuazione e la definizione dei posteggi dei mercati e fiere e i posteggi isolati fuori mercato, allegati in calce al presente documento.



Comune di Andria

Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017, dell’art. 11 della Legge 30/12/2023,
n. 214 e delle relative Linee Guida ministeriali di cui al D. M. 5 giugno 2026.

Capitolo 8

Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nonché dell'art. 11 della Legge n. 214 del 30/12/2023 e delle relative Linee Guida ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 5 giugno 2026.
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Andria persegue le seguenti finalità:
   a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
   b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio e i consumatori.
   c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi.
   d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
   e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
   f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Andria definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati

concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:

a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
b) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
c) Il presente Regolamento tiene altresì conto:
   - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D. Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
   - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
   - dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
   - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.
   - dell'art. 11 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022");
   - delle Linee Guida adottate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 5 giugno 2026 acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 30 aprile 2026 (REP. ATTI n. 55/CU), per il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Andria, nonché ai produttori agricoli di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.

5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. Con ordinanza dirigenziale possono essere impartite disposizioni in merito alla viabilità interna dei singoli mercati e all'uso di parti comuni degli stessi, previa richiesta sottoscritta da almeno 2/3 degli operatori e/o dal soggetto incaricato della gestione del singolo mercato, oppure d'ufficio in conseguenza di valutazioni ed esigenze rilevate dagli uffici comunali. Con ordinanza sindacale possono altresì essere variati gli orari di apertura al pubblico dei mercati, anche in maniera differenziata o con riferimento a singoli mercati e fiere.

Art. 2

Determinazioni in materia di fiere e mercati

1. La programmazione del Comune di Andria individua le fiere, i mercati ed i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune di Andria individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione:

a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. f) della legge, il Comune di Andria, sentite le Organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:

a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
b. i giorni e l'orario di svolgimento;
c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;

d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;

f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e dell'intervenuto Decreto Ministeriale del 5 giugno 2026, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.

7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento, se non a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti per l'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.

9. In conformità all'art. 11 della L. 214/2023 e al D. M. 5 giugno 2026, la selezione per l'assegnazione delle concessioni e la formulazione delle relative graduatorie si effettuano sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 3

Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di

società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.

4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 126/2016. Si utilizza la procedura telematica per la trasmissione al SUAP di Andria tramite la piattaforma "impresainungiorno", sotto la voce Commercio (Ateco da 45 a 47).
6. La SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.
7. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
8. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L. 214/2023 e delle relative Linee Guida Ministeriali di cui al D. M. 5 giugno 2026, la durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilita in 10 anni. Tale durata decennale si applica alle concessioni relative ai posteggi inseriti nei mercati, ai posteggi isolati e ai chioschi, ivi inclusi quelli destinati ad attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, nonché riservati ai produttori agricoli. Le concessioni sono rilasciate all'esito di procedure ad evidenza pubblica e non sono rinnovabili tacitamente. Per le concessioni nell'ambito delle manifestazioni fieristiche si applicano i limiti e le specifiche durate temporali previsti dalla disciplina del Titolo IV del presente Regolamento.
9. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
10. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
11. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.
12. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Articolo 4

Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:
   a) ***Aree Pubbliche***: le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
   b) ***Commercio su aree pubbliche***: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
   c) ***Concessione di posteggio***: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
   d) ***Mercato***: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
   e) ***Mercato straordinario***: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
   f) ***Fiera***: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
   g) ***Fiera straordinaria***: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
   h) ***Presenza in un mercato***: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
   i) ***Presenze effettive in una fiera***: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
   j) ***Concessione***, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato.
   j bis) ***Spunta***: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.
   j ter) **posteggio riservato** : il posteggio individuato per produttori agricoli, diversamente abili e associazioni di commercio equo e solidale
   j quater) **categoria merceologica**: il tipo di merce di cui si esercita la vendita

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione: tipo A;

b) in forma itinerante: tipo B.

3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

Art. 5

Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il commercio sulle aree pubbliche sede di mercato o fiere viene svolto su posteggi dati in concessione; presso i mercati, il termine di durata della concessione del posteggio è di 10 anni; tale termine può essere inferiore quando l'area o la struttura ove si svolge il mercato appartiene ad un soggetto diverso dal Comune, che a sua volta dispone di un titolo a termine per l'utilizzo del sito, o quando questo sia motivato da esigenze di interesse pubblico;

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone e a società di capitali e cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire in originale (o titolo equipollente, sempre in originale) a richiesta degli organi di vigilanza.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune, contestualmente alla relativa concessione del posteggio. Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio nei mercati devono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale, con conclusione del procedimento entro gg. 90 **dalla data del termine di pubblicazione del bando per la presentazione delle domande.**

4. Nel caso di affitto di ramo di azienda, il titolare del posteggio continua ad essere titolare in solido con l'affittuario per tutti gli obblighi ed oneri nascenti dalla concessione del posteggio. In conformità all'art. 11 comma 2 lettera c) della L. 214/2023 e alle relative Linee Guida Ministeriali di cui al D. M. 5 giugno 2026, nell'ambito della medesima area mercatale o fiera, ciascun operatore non può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di un numero di concessioni superiore a:

a) 2 concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili, se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera è inferiore o uguale a 100;

b) 3 concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili, se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera è superiore a 100.

Non è possibile autorizzare il subentro a seguito di cessione di azienda quando a carico del cedente ricorrano i presupposti per la revoca della concessione del box o posteggio, benché tale circostanza non sia stata ancora dichiarata nel formale provvedimento di revoca o decadenza (es. il cedente è inadempiente nel pagamento di 2 mensilità di canone). Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla normativa emanata dalla Regione e comporta il diritto alla re-intestazione dell'autorizzazione di cui era titolare il dante causa, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il subentro deve avvenire nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 6 della L.R. 24/2015.

5. Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una comunicazione, da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive. La comunicazione del subentro deve contenere gli estremi del titolo abilitante il cedente, copia del contratto di cessione di azienda, attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, attestazione della costituzione del deposito cauzionale o costituzione di garanzia fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del box, dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal subentrante con attestazione dello stato dei luoghi e della rilevazione dei consumi per le relative utenze e della data di immissione nella disponibilità del posteggio.

6. L'esercizio dell'attività da parte del subentrante viene interdetto, con conseguente cessazione degli effetti del subentro, nei casi di seguito indicati:

a) Il cedente risulta irregolare nel pagamento dei tributi locali, nonché per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni;
b) Il cedente sia stato dichiarato decaduto o revocato, benché non sia stata data ancora esecuzione al provvedimento;
c) In caso di mancata costituzione della garanzia indicata al precedente punto 5);
d) In caso di mancanza dei requisiti soggettivi e professionali;
e) Nel caso di mancata presentazione della documentazione indicata al precedente punto 5).

7. Nel caso di inibizione dell'attività da parte del subentrante, la comunicazione prodotta vale a dichiarare la cessazione dell'attività da parte del dante causa.

8. Il subentrante, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, che abbia presentato apposita comunicazione di subentro, può esercitare l'attività del dante causa nelle more della formale re-intestazione della concessione del posteggio, esibendo agli organi di vigilanza copia della comunicazione debitamente consegnata al Comune ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore) che legittima il sub ingresso.

9. Non è possibile realizzare modifiche strutturali al box o agli ambienti mercatali assegnati al fine di collegare, in qualunque modo più box, che di fatto mutano l'assetto del mercato.

Articolo 6

Trasferimento temporaneo di mercati o di fiere

Il trasferimento temporaneo, di cui all'art. 34, comma 3, della L. R. 24/2015, è attuato con determinazione del Dirigente, in base alle risultanze di una Conferenza di Servizi indetta fra le Direzioni Urbanistica, Ambiente, Mobilità Urbana, Polizia Locale, Municipio e la Ripartizione Sviluppo Economico, sentite le Associazioni di categoria.

Articolo 7

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa è consentita, per delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), ed a tutte quelle forme di attività disciplinate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo, in mancanza è necessaria la nomina del delegato.

2. I soggetti delegati devono essere indicati nella comunicazione di delega. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, l'interessato esibisce copia della comunicazione di delega, corredata da ricevuta inoltrata al Comune e l'originale dell'autorizzazione commerciale del delegante.

Articolo 8

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. È vietato esercitare l'attività senza essere in possesso dell'originale del titolo abilitativo, che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza. È altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Comune.

2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati - a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra i posteggi o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).

3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica a cui è destinato. E' vietato esercitare il commercio di generi diversi da quelli autorizzati.

4. Le tende di protezione alle strutture di vendita sono ammesse a condizione, comunque, che non fuoriescano dal posteggio assegnato e non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati e non arrechino turbativa alla regolare circolazione pedonale e veicolare.

5. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di prodotti audiovisivi in vendita, a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai residenti ed alle attività diverse che si svolgono nella zona.

6. Al termine dell'attività di mercato i singoli operatori sono obbligati a lasciare libera e pulita l'area occupata e quella immediatamente circostante, provvedendo a propria cura ad asportare i rifiuti prodotti, anche mediante il loro diretto conferimento presso i cassonetti per la raccolta differenziata; tale obbligo di pulizia a carico degli operatori prescinde e si aggiunge all'ordinario servizio di pulizia dell'area del mercato. Gli operatori commerciali esercenti nei mercati, che nell'esercizio della propria attività producono rifiuti speciali o scarti di lavorazione (es. venditori di prodotti ittici o di carni), sono tenuti al relativo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da parte di tutti gli operatori (commercianti, produttori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese) costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal Piano e dal presente Regolamento; nei mercati gestiti da terzi è compito anche del gestore inoltrare la segnalazione della violazione in forma documentabile (es. lettera, pec, posta elettronica) e recapitata entro 24 ore alla Polizia Annonaria.

8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

9. Per la funzionalità del mercato e per motivi di tutela igienico sanitaria, di sicurezza della circolazione stradale e di compatibilità estetica rispetto all'arredo urbano, è vietato agli operatori ambulanti itineranti fermarsi ed effettuare la vendita ad una distanza inferiore a mt. 300 dalle aree ove si svolge il mercato o la fiera; con ordinanza sindacale possono essere individuate ulteriori aree interdette all'esercizio di tale attività.

TITOLO II

AREE DI MERCATO

Articolo 9

Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

Articolo 10

Aree individuate

Nel territorio comunale di Andria le aree individuate per lo svolgimento di mercati, fiere e posteggi isolati su aree pubbliche sono quelle riportate nel capitolo 7 "*Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche*", paragrafo 4 "*Nuova definizione dei Mercati su Aree Pubbliche*".

Articolo 11

Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Il Comune di Andria prevede l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del Commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti, e raggruppando in due graduatorie una per beni alimentari e l'altra per beni non alimentari/misti.

AM Alimentari e Misti
alimentare con esclusione di carni e prodotti ittici
carni
salumi e latticini
alimentari tipici di provenienza pugliese
frutta e verdura
pesci, crostacei e molluschi
pane, pasticceria e dolciumi
bevande
erboristeria
Parafarmacia

NA BI Non Alimentari a basso impatto
Non alimentare
mobili, articoli di illuminazione
ferramenta, vernici, igienico-sanitari
materiali da costruzione
Prodotti per animali e articoli per l'agricoltura (con esclusione di animali vivi)
fiori e piante

NA BP Non Alimentari Beni Persona
cosmetici e articoli di profumeria
prodotti tessili, biancheria
articoli di abbigliamento e pellicceria
accessori dell'abbigliamento
calzature e articoli in cuoio

NA AB Non Alimentari Altri beni
Casalinghi, elettrodomestici, radio TV,
libri, giornali, cartoleria, CD, dischi e musicassette
accessori per auto-moto-cicli;
prodotti dell'artigianato tipico pugliese (non alimentare);
altri prodotti.

Titolo III

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 12

Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari di titolo abilitativo per il commercio su area pubblica e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
   - su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 6, comma 1, del presente Regolamento;
   - in forma itinerante.
3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 13

Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione.
3. La merce esposta deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.

   Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non

occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.

4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il posteggio loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato.
5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, è necessario attenersi a quanto disposto al precedente art. 8, commi 1 e 2, del presente regolamento.
7. L'operatore commerciale:
   a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
   b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
   c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
   - occupare solamente l'area data in concessione;
   - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
   - al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
   - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
   - non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
   - non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;

- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le forme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
- di tenere bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

Articolo 14

Criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di tipo A

1. Il Servizio Sviluppo Economico provvede alla predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi nei mercati cittadini, che devono essere recapitati al competente Assessorato Regionale entro il 30 aprile ed il 30 settembre ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Le domande di rilascio di autorizzazione ed assegnazione di posteggio possono essere inoltrate al Comune per il tramite della piattaforma istituzionale "impresainungiorno", a partire dalla data di pubblicazione del bando sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia e dovranno pervenire nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di inizio della pubblicazione del bando. Le domande eventualmente pervenute dopo il predetto termine saranno rese irricevibili ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.mi. e non daranno alcuna priorità nei bandi successivi o in eventuale assegnazione futura. L'ufficio SUAP provvederà all'esito dell'attività istruttoria, nell'ordine, all'emanazione dei seguenti atti:

- pubblicazione sull'albo pretorio comunale in modalità privacy delle graduatorie provvisorie;
- esame delle osservazioni eventualmente pervenute in giorni 15;
- pubblicazione sull'albo pretorio comunale in modalità privacy delle graduatorie definitive;
- comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Andria nelle date indicate nello stesso bando. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e provvede alla formulazione delle graduatorie tenendo conto, nell'ordine, dei criteri indicati al comma 3 del presente articolo, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 11 della L. 214/2023 e alle Linee Guida del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 5 giugno 2026. L'esito dell'istanza viene comunicato agli interessati nel termine non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze.

3. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L. 214/2023, e delle relative Linee Guida ministeriali di cui al D. M. 5 giugno 2026, e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.P., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri per un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti:

a) CRITERI OBBLIGATORI (massimo 60 punti su 100):

a.1) criterio della stabilità occupazionale (massimo 5 punti): attribuito in favore dell'impresa che assicuri per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio messo a bando. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al numero di personale interessato, applicando la seguente formula : Punteggio = (n. dipendenti del concorrente /n. dipendenti massimo tra i concorrenti) x 5. Il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la decadenza della concessione.

a.2) Criterio della professionalità e dell'esperienza – anzianità d'impresa – (massimo 35 punti): comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese sul territorio nazionale quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento messo a gara o in altro settore analogo. Il punteggio massimo previsto per tale premialità è di 35 punti, con progressione aritmetica interna correlata al numero di anni, applicando la seguente formula: Punteggio = (anni del concorrente/anni massimi tra i concorrenti) x 35. Nel caso di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento, l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30%, applicando la seguente formula: Punteggio = (anni del concorrente/anni massimi tra i concorrenti) x 35 x 0,70. In caso di cessione di azienda, l'operatore che può far valere il requisito di anzianità è solo l'ultimo cessionario, ossia colui che subentra nella gestione dell'azienda acquisendone l'avviamento e il complesso dei beni economici già organizzati.

a.3) Criterio della professionalità ed esperienza acquisita nel posteggio – esercizio diretto nel posteggio – (15 punti fissi): riconosciuto al soggetto che risulti titolare della concessione in essere alla data di presentazione della domanda, a prescindere dall'ampiezza del periodo di permanenza.

a.4) Criterio del requisito dimensionale (5 punti fissi): riconosciuto in favore delle imprese che soddisfano i requisiti dimensionali della microimpresa, ossia meno di 10 occupati e fatturato annuo, oppure totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. M. 18 aprile 2005.

b) CRITERI INTEGRATIVI (massimo 40 punti su 100):

b.1) criterio dell'anzianità di spunta sull'intero mercato (massimo 5 punti): calcolata in termini di giornate di lavoro maturate e assegnata per una sola domanda di posteggio nell'area mercatale. Pertanto, qualora l'operatore presenti domanda per più posteggi nella medesima area mercatale, l'anzianità maturata potrà essere fatta valere, a scelta del candidato, per una sola domanda. Il punteggio va calcolato secondo la seguente anzianità di spunta:

- meno di 50 giorni: 1 punto;
- da 51 a 150 giorni: 2 punti;
- da 151 a 300 giorni: 3 punti;
- da 301 a 450 giorni: 4 punti;
- oltre 450 giorni: 5 punti.

b.2) criterio dell'offerta di prodotti tipici e di qualità (9 punti fissi): attribuito a fronte dell'impegno dell'operatore a destinare almeno il 50% della merce venduta a prodotti alimentari o artigianali, la cui produzione o manifattura è allocata nel territorio della Regione Puglia.

b.3) criterio dell'impegno da parte dell'operatore a consegnare a domicilio (8 punti fissi): attribuito a fronte dell'impegno dell'operatore a garantire il servizio di consegna a domicilio per i consumatore.

b.4) criterio della presentazione di progetti innovativi (3 punti fissi): attribuiti per progetti relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica e di decoro dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto.

b.5) criterio dell'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (7 punti fissi): attribuiti per l'impiego per l'attività di autoveicoli a ridotta emissione inquinante o a trazione alternativa.

b.6) criterio della partecipazione a corsi di formazione (8 punti fissi): attribuiti per la frequenza di corsi nelle materie attinenti alla conoscenza delle norme di settore, regole professionali, conoscenze di lingue straniere.

Per quanto concerne le clausole che comportano l'assunzione da parte dell'aspirante concessionario di un facere o di un impegno (ad esempio impegno a fornire prodotti tipici,ovvero impegno a consegnare a domicilio), giova precisare che non può essere inferiore a un triennio. Il mancato rispetto di tale impegno, se è accertato a mezzo di ispezione, sopralluogo o verifica disposta dai competenti organi, deve essere sanzionato con la decadenza della concessione. È necessario altresì precisare che in caso di cessione, in via temporanea o definitiva, dell'azienda o

del rame di essa, titolare della concessione di posteggio, il subentrante è tenuto al rispetto dei medesimi impegni, il mancato rispetto dei quali determina la decadenza della stessa.

c) RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI PARITÀ: ove dovessero verificarsi situazioni di parità di punteggio conseguito, esse sono risolte con l'assegnazione all'impresa con la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese, calcolata e documentata ai sensi della precedente lettera a.2).

d) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RESIDUI: ove all'esito della procedura selettiva, residuino posteggi non assegnati per insufficienza delle domande, tali posteggi sono assegnati prioritariamente agli operatori economici inseriti nella graduatoria degli spuntisti, ove sussistente, che ne facciano richiesta e sempre che gli stessi non risultino già titolari di altra concessione nel medesimo mercato. Se residuano ancora posteggi liberi, questi possono essere assegnati agli aspiranti concessionari già utilmente collocati in graduatoria che ne facciano richiesta secondo l'ordine della stessa comunque nel rispetto del contingente massimo di posteggi assegnabile di cui al precedente articolo 5, comma 4 del TITOLO I (nessun commerciante può superare il tetto dei 2 posteggi nei mercati fino a 100 posti o 3 posteggi nei mercati oltre i 100 posti).

4. Le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento dei tributi locali saranno escluse; per coloro che sono già assegnatari di posteggio/locale presso i mercati gestiti da terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve essere attestata da dichiarazione dei gestori, in qualità di creditori dei suddetti pagamenti e preposti al recupero degli stessi.

5. Qualora sia stata effettuata una ripartizione dei posteggi in relazione a categorie/settori merceologici, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. In relazione a tali indicazioni, vengono predisposte distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultano averne diritto, nel rispetto di quanto indicato dal precedente comma 3.

6. In caso di soppressione di posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Quadro riepilogativo dei criteri

N.	Criterio	Punteggio	Tipo
CRITERI OBBLIGATORI (max 60 pt)			
6	Stabilità occupazionale	Max 5 pt	Progressione
7a	Professionalità – anzianità impresa	Max 35 pt	Progressione
7b	Professionalità – esercizio diretto nel posteggio	15 pt	Fisso
8	Requisito dimensionale (microimpresa)	5 pt	Fisso
CRITERI INTEGRATIVI (max 40 pt)			
9.1a	Anzianità di spunta sull'intero mercato	Max 5 pt	Scaglioni
9.1b	Offerta prodotti tipici/qualità (≥50% della merce)	9 pt	Fisso
9.1c	Consegna a domicilio	8 pt	Fisso
9.1d	Progetti innovativi / compatibilità architettonica	3 pt	Fisso
9.1e	Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale	7 pt	Fisso
9.1f	Partecipazione a corsi di formazione	8 pt	Fisso
	TOTALE	**100 pt**	

Metodo di calcolo per i criteri a progressione aritmetica

Per i criteri che prevedono un punteggio massimo con progressione aritmetica lineare (criteri 6 e 7 a del precedente Quadro riepilogativo), il punteggio viene attribuito mediante il metodo della **proporzionalità lineare**. Tale metodo rapporta il valore del singolo concorrente al valore più alto registrato tra tutti i partecipanti.

Punteggio = (Valore del concorrente ÷ Valore massimo tra i concorrenti) x Punteggio massimo

Il valore massimo è determinato dinamicamente dalla migliore offerta presentata tra tutti i partecipanti alla procedura selettiva.

ESEMPI

Criterio 6 – Stabilità occupazionale (max 5 punti)

Il criterio premia l'impresa che assicuri per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio messo a bando. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al **numero di personale interessato**.

Formula applicabile: Punteggio = (N. dipendenti concorrente ÷ n. dipendenti massimo tra i concorrenti) x 5.

Esempio applicativo (concorrente con il maggior numero di dipendenti = 8):

Concorrente	N. dipendenti	Calcolo	Punteggio
A	8	(8÷8) × 5	**5,00**
B	6	(6÷8) × 5	**3,75**
C	3	(3÷8) × 5	**1,88**
D	1	(1÷8) × 5	**0,63**

Criterio 7a – Anzianità nell'esercizio dell'impresa (max 35 punti)

Il criterio valorizza l'anzianità comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al **numero di anni di anzianità**.

Formula applicabile:

Punteggio = (Anni del concorrente ÷ Anni massimi tra i concorrenti) × 35

Esempio applicativo (concorrente con la maggiore anzianità = 24 anni):

Concorrente	Anni anzianità	Calcolo	Punteggio
A	24	(24÷24) × 35	**35,00**
B	15	(15÷24) × 35	**21,88**
C	8	(8÷24) × 35	**11,67**
D	2	(2÷24) × 35	**2,92**

Nel caso di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento, l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30% (i.e. x 0,70).

Esempio applicativo – mix settore diretto e settore analogo:

Formula per settore analogo: Punteggio = (Anni del concorrente ÷ Anni massimi tra i concorrenti) × 35 × 0,70

Concorrente	Anni anzianità	Settore	Calcolo	Punteggio
A	24	Diretto	(24÷24) × 35	**35,00 pt**
B	20	Analogo	(20÷24) × 35 × 0,70	**20,42 pt**
C	15	Diretto	(15÷24) × 35	**21,88 pt**
D	10	Analogo	(10÷24) × 35 × 0,70	**10,21 pt**
E	8	Diretto	(8÷24) × 35	**11,67 pt**

Osservazione: il concorrente B (20 anni in settore analogo) ottiene 20,42 pt, mentre il concorrente C (15 anni in settore diretto) ottiene 21,88 pt. Nonostante B abbia più anni di esperienza, la riduzione del 30% per il settore analogo lo posiziona leggermente al di sotto di C, valorizzando così correttamente la maggiore pertinenza del settore diretto.

Articolo 15

Assegnazione di posteggi a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale

1. Con decorrenza dalla data di scadenza della pubblicazione del bando di cui al precedente art. 14 e, comunque, entro e non oltre il 20 aprile ed il 20 settembre di ciascun anno, possono essere presentate istanze di concessione di posteggio da parte di produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o associazioni di commercio equo e solidale. Il Comune, verificata la disponibilità del posteggio richiesto e la presenza di posteggi assegnabili nel mercato entro il limite percentuale del 5%, provvede alla pubblicazione dell'istanza presso il proprio sito istituzionale e all'albo pretorio per la durata di 15 giorni, al fine di presentare eventuali istanze concorrenti. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno durata decennale

entro i limiti massimi di concentrazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Articolo 16

Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Nel caso di concorso di più istanze da parte di produttori agricoli, per l'assegnazione dei posteggi riservati di cui all'art. 15, il Comune rilascia la concessione decennale ai sensi dell'art. 11 della L. 214/2023 e del D. M. 5 giugno 2026 (ALLEGATO A, punto 3) mediante formulazione tramite apposita graduatoria formulata secondo i criteri di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Articolo 17

Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai portatori di handicap

Nel caso di concorso di più istanze da parte di portatori di handicap per l'assegnazione dei posteggi riservati di cui all'art. 15:

1. il Comune rilascia la concessione decennale, ai sensi dell'art. 11 della L. 214/2023 e delle Linee Guida del D. M. 5 giugno 2026, mediante la formulazione di una graduatoria redatta applicando i criteri di selezione, di punteggio e di spareggio di cui al precedente art.14, comma 3.
2. L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo è subordinata al possesso dei requisiti di cui alla Legge 104 /1992 e al rispetto dei limiti massimi di concentrazione antitrust stabiliti dall'articolo 5 comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 18

Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati a operatori del commercio equo e solidale

Nel caso di concorso di più istanze da parte di operatori del commercio equo e solidale, per l'assegnazione di posteggi riservati di cui all'art. 15:

1. il Comune rilascia la concessione decennale ai sensi dell'art. 11 della L. 214/2023, e delle Linee Guida del D. M. 5 giugno 2026, mediante la formulazione di una graduatoria redatta applicando i criteri di selezione, di punteggio e di spareggio di cui al precedente art. 14, comma 3.
2. L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'esercizio del commercio equo e solidale ai sensi dell'art.

15 comma 3, nonché al rispetto dei limiti massimi di concentrazione antitrust stabiliti dall'art. 5, comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 19

Cauzione per l'assegnazione di posteggi presso i mercati coperti

Gli assegnatari dei posteggi consistenti in locali e/o box, sia in esito a bando di assegnazione che a seguito di comunicazione di subentro o a qualsiasi altro motivo di assegnazione di nuovo o diverso posteggio, dovranno costituire polizza fideiussoria o deposito cauzionale di un importo pari a 3 volte il canone mensile secondo le modalità specificatamente richieste dal Comune; in mancanza si riterrà sussistente la rinuncia all'assegnazione.

Articolo 20

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il titolare del posteggio soppresso ha priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, indipendentemente dalla merceologia trattata; il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

b) qualora non vi siano posteggi disponibili, nell'ambito dell'area di mercato, ove possibile, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio.

Articolo 21

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore concessionario è tenuto ad essere presente nel mercato sul posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente.
2. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia, in tale ultimo caso non è riconosciuta la presenza; non hanno alcun valore, le presente eventualmente registrate durante i periodi di cancellazione o sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche dal registro imprese.
3. Il Comune, di regola, istituisce in tutti i mercati un servizio di rilevazione e registrazione delle presenze maturate da ogni operatore, al fine di formare una graduatoria da pubblicizzare nelle forme più idonee ed opportune.

Articolo 22

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Per ciascun mercato settimanale viene tenuto un elenco con relativa graduatoria degli operatori del commercio ambulante legittimati alla temporanea occupazione del posteggio occasionalmente libero; a tale elenco si viene iscritti previa istanza dell'interessato.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al precedente punto 1, per coloro che effettuano la vendita di prodotti alimentari non è consentita,
3. Nel caso di assenza dell'operatore assegnatario di posteggio nel mercato settimanale, si procede all'assegnazione dello stesso posteggio ad altro operatore.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione nei mercati settimanali è annualmente aggiornata dal Comune, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive maturate dagli operatori del mercato, regolarmente registrate e attestate dagli agenti di Polizia Locale, e, a parità di presenze, la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, fatta valere unicamente dall'ultimo cessionario in caso di trasferimento dell'azienda. La Polizia Locale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, indipendentemente dai prodotti trattati, assegna agli operatori presentatisi nel mercato, nell'ordine di graduatoria, i posteggi che risultano liberi nel corso della verifica; l'operatore che non accetta il posteggio spettante è considerato rinunciatario e perde la presenza della giornata.
5. L'assegnazione temporanea è ammessa per i posteggi su area scoperta presso i mercati settimanali, mentre è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro o su cui insistono chioschi e manufatti stabili di proprietà del concessionario o del Comune, nonché nei mercati giornalieri o nei posteggi isolati ubicati su strada.
6. I soggetti che risultano cessati o cancellati dal registro imprese della C.C.I.A.A., perdono le presenze maturate sin dalla data di cancellazione/cessazione, anche se provvedono ad una nuova iscrizione o alla riattivazione della stessa iscrizione; conseguentemente ne viene modificata la graduatoria.

Articolo 23

Miglioria di posteggi

1. Con decorrenza dalla data di scadenza della pubblicazione del bando indetto dal Comune, possono essere presentate istanze di miglioria consistenti nel trasferimento presso i posteggi liberi presenti nello stesso mercato o nel cambio di merceologia.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 6, della L.R. Puglia 24/2015, il Comune svolge adeguata informazione mediante la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e all'albo pretorio.
3. Le graduatorie per istanze concorrenti di miglioria o cambio posteggio saranno determinate con i criteri indicati all'art. 15.

Articolo 24

Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Andria, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo, la Comunicazione di Subentro, allegandovi copia dell'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
   Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi devono darne comunicazione entro 6 mesi dalla data di morte del titolare; qualora l'erede subentrante non sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, lo stesso può chiedere la prosecuzione dell'attività per 1 anno.
2. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche al conferimento in società. In caso di cessione dell'azienda o del ramo di essa, in via temporanea o definitiva, il subentrante è tenuto al rispetto dei medesimi impegni assunti dall'originario concessionario, il mancato rispetto dei quali determina la decadenza della concessione ai sensi del punto 9.2 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026.
3. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
4. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Andria, che provvede alle necessarie annotazioni.
5. L'esercizio dell'attività da parte del subentrante, viene interdetto, con conseguente cessazione degli effetti del subentro, nei casi di seguito indicati:

a) Il cedente risulta inadempiente o moroso nel pagamento dei tributi locali;
b) Il cedente sia stato dichiarato decaduto o revocato, benché non sia stata data ancora esecuzione al provvedimento.
c) Nel caso di mancanza dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'esercizio dell'attività commerciale.
d) Nel caso in cui il subingresso comporti il superamento dei limiti massimi di concentrazione antitrust per operatore economico stabiliti dall'art. 5, comma 4 del presente Regolamento e dal punto 10 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026.

6. Nel caso di inibizione dell'attività da parte del subentrante la comunicazione prodotta vale a dichiarare la cessazione dell'attività da parte del dante causa.
7. Non è possibile realizzare modifiche strutturali al box o agli ambienti mercatali assegnati, al fine di collegare in qualunque modo più box, che di fatto mutano l'assetto del mercato.

Articolo 25

Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è decaduta quando:

a) Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività,
b) Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
c) Qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per l'esercizio dell'attività ivi autorizzata per periodi superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare o per oltre un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.
d) Nel caso di posizione tributaria irregolare.
e) Nel caso in cui l'operatore sospenda volontariamente l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta preventiva dell'interessato.
f) Nel caso in cui l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A su aree pubbliche non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per 2 manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.

g) Nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di gara di garantire per almeno un triennio la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi del punto 6 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026.

h) Nel caso di mancato rispetto , accertato a mezzo di ispezione, sopralluogo o verifica degli organi di vigilanza, degli impegni o prestazioni assunti in sede di gara ai sensi del punto 9.2 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026 per il prescritto periodo non inferiore ad un triennio. La medesima decadenza si applica all'eventuale subentrante nella concessione.

Articolo 26

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
   a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
   b) il settore o i settori merceologici;
   c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
   a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
   b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
   c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
   d) alla vendita a domicilio.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree indicate al successivo articolo 27 del presente Regolamento per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. Il Comune, anche mediante accordi con altri comuni, può individuare appositi percorsi o aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

Articolo 27

Prescrizioni per il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), da presentarsi al SUAP del Comune di Andria, qualora ivi si intenda iniziare l'attività.

2. È vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, effettuando l'attività in maniera immediata e a pronta richiesta dell'utente, senza necessità di allestimenti e apprestamenti ulteriori rispetto all'istantanea fornitura del prodotto venduto.

3. **L'esercizio del commercio in forma itinerante, sulla base dei pareri del Dirigente del Settore Polizia locale e protezione civile e del Dirigente del Settore Pianificazione urbanistica, edilizia privata, controllo del territorio, è interdetto nelle aree di seguito indicate:**

a) **a meno di mt. 300 dagli edifici pubblici quali Uffici Postali, Caserme, Comune, Scuole, Chiese etc.**

b) **nelle aree in cui è vietata la sosta dei veicoli ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada;**

c) **tutte le aree afferenti alla zona omogenea A, nonché tutte quelle interessate dalla presenza di beni architettonici vincolati ai sensi del Codice del Paesaggio e, in particolare, nelle seguenti vie/piazze: Piazza V. Emanuele, Via Mulini, Via P. Micca, Via Vaglio, Via La Corte, Piazza Duomo, Via De Anellis, Via Gammarota, Via Di Donna, Via San Francesco, Piazza Umberto I, Via De Nicola, Piazza Di Vittorio, Via Bovio, Via Troia, Via Bassi, Via Porta Castello, Piazza Imbriani, Via De Gasperi, Via Pisani, Via Regina Margherita, Corso Cavour, Viale Gramsci, Via Trani, Largo Torneo, Via XXIV Maggio, Via Milite Ignoto, Via Vaccina, Via Montegrappa, Via Puccini, Via Verdi, Via Bisceglie, Via Maraldo, Via Pineta, Via Morelli, Via Barletta, Via Ospedaletto, Viale Virgilio, Via XX Settembre, Via Ferrucci, Viale Roma, Viale Crispi, Via Don Luigi sturzo, Via Napoli, Via Firenze, Via Bari, Via Milano, Via Duca di Genova, Viale Venezia Giulia, Viale Istria, Viale Alto Adige, Via Jannuzzi, Piazza Ruggiero Settimo, Piazza e Via Porta La Barra, Piazza Adua, Via Bottego, Via Corato, Via De Deo, Via Pietro I Normanno, Via Annunziata, Via Garibaldi, Viale Goito, Via Pendio San Lorenzo, Via Porta Nuova, Via Manthonè, Via Orsini, Via Poli, Via Salvator Rosa.**

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto temporaneamente, con ordinanza dirigenziale, per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di

sicurezza della circolazione stradale, di tutela igienico sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano, o per altri motivi di pubblico interesse, fermi restando i casi in cui il provvedimento è di stretta competenza sindacale in applicazione del D. Lgs 267/2000, art. 50, comma 5 e ss.

5. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
6. Anche per i posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari, è consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e siano coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
7. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito in aree demaniali marittime, solo previa concessione o autorizzazione da parte della competente autorità di gestione del demanio marittimo.

Articolo 28

Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

Articolo 29

Orario dei mercati

1. Presso i mercati settimanali le attività commerciali si svolgono dalle ore 08.00 alle ore 13.30; nei predetti mercati gli operatori devono presentarsi dalle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00, solo entro tale periodo di tempo possono esser effettuate le operazioni di allestimento

degli stalli; analogamente le operazioni di sgombero delle aree occupate non possono protrarsi oltre le ore 14.30.

Nei mesi di luglio e agosto, mesi caratterizzati da temperature particolarmente elevate, è possibile prevedere, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, lo svolgimento dell'attività commerciale presso i mercati settimanali e giornalieri scoperti dalle ore 16,30 alle ore 21,00. In tali casi le operazioni di allestimento degli stalli dovranno avvenire dalle ore 15,30 alle 16,30, mentre le operazioni di sgombero delle aree occupate entro e non oltre le ore 22,00.

Alle ore 16.30, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede all'assegnazione da parte della Polizia Locale – Vigilanza Annonaria, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

2. Presso i mercati giornalieri ubicati in strutture coperte, l'attività di vendita si svolge nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 14.00, mentre il sabato ed i giorni prefestivi si svolge dalle ore 07.00 alle ore 14.30, le operazioni di carico della merce possono essere effettuate non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00, mentre le operazioni di chiusura dei punti vendita non possono protrarsi oltre le ore 15.00; per i mercati giornalieri ubicati sulla pubblica via, gli orari corrispondono con quelli dei mercati settimanali indicati al precedente comma 1.

3. I mercati non si svolgono durante i giorni festivi, salvo diversa espressa e specifica autorizzazione. Per il mercato settimanale del lunedì si prescrive il regolare svolgimento del mercato in caso di coincidenza della giornata del lunedì con le seguenti festività:

- Epifania (6 gennaio);
- Tutti i Santi (1 novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre).

4. Quando il giorno del mercato settimanale ricade in un giorno festivo, nei casi diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, il mercato si svolgerà nel primo giorno feriale successivo, salvo deroghe a effettuare il mercato anche nella giornata di lunedì festivo o della domenica precedente autorizzate con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Con specifica ordinanza possono essere disposti orari diversi da quelli innanzi indicati, ivi compresa la possibilità di prolungamento dell'orario di apertura in ore serali.

6. Presso i mercati giornalieri che si tengono in strutture attrezzate e coperte, gestiti da soggetti terzi, i quali assumono a proprio carico le spese idrico – fognarie, di energia elettrica e di pulizia, l'orario di svolgimento dell'attività commerciale può essere protratto in via ordinaria con specifica ordinanza, previa richiesta del soggetto gestore del mercato.

Articolo 30

Giornate di soppressione e/o recupero

1. Per motivi di interesse pubblico e/o in caso di avverse condizioni meteorologiche, per le quali venga compromesso il regolare svolgimento del mercato, si provvederà alla soppressione dello svolgimento del mercato settimanale con ordinanza da notificare alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Andria;
2. Sarà possibile con apposita determinazione il recupero del mercato soppresso, per le motivazioni di cui al precedente comma, in altra giornata da stabilirsi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Per motivi climatici legati alle alte temperature estive, per le quali venga compromesso lo svolgimento del mercato, si provvederà con apposita determinazione alla previsione di mercati estivi serali, da stabilirsi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Si precisa che in questi ultimi casi è sempre demandata alla discrezionalità dell'amministrazione l'eventuale soppressione del mercato per motivi di interesse pubblico, previa emanazione di apposita ordinanza dirigenziale dell'ufficio SUAP pubblicata sull'Albo Pretorio comunale.

Articolo 31

Obblighi del concessionario del posteggio

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il mercato è fatto obbligo di:
   a) occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessari alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
   b) non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
   c) non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
   d) non turbare l'ordine del mercato;
   e) osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;

f) di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;

g) conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio;

h) non utilizzare generatori di corrente.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
3. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore ittico, inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale quando istituito.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Rispettare quanto previsto dalla Circolare emanata dai Vigili del Fuoco, prot. n. 3794 del 12-03-2014, disciplinante le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi.
6. Rispettare quanto previsto dal competente Ufficio Ambiente in merito agli adempimenti per la raccolta differenziata, conferendo i rifiuti nelle apposite mini isole localizzate a ridosso degli stand aventi ingombro di m. 2 x 0,5, nonché di utilizzare correttamente i sacchetti consegnati riportanti il numero di posteggio per la raccolta di carta e plastica.
7. Rispettare quanto previsto in merito ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche dalla D.G.R. n. 1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
8. rispettare nei casi di sagre e manifestazioni temporanee aventi ad oggetto preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, quanto previsto dalla Circolare ASL del 15/05/2018 n. prot. 121970 dell'Asl Bari, Dipartimento di prevenzione Area Nord Servizio degli Alimenti e della Nutrizione, ALLEGATO N. 2.

Articolo 32

Responsabilità

1. Il Comune di Andria non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
2. Il Comune di Andria non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 33

Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio nei mercati comunali dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune di Andria.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (CUP - canone unico patrimoniale) e della tassa sui rifiuti (TARI).
3. Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse, di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste nei rispettivi regolamenti comunali.

Articolo 34

Tenuta e consultazione del ruolino di mercato

1. Presso l'ufficio SUAP devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'ufficio SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia delle planimetrie e del ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 35

Registrazione delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
3. L'operazione di registrazione delle presenze a cura del personale di vigilanza avviene alle ore 08.00, ora in cui l'operatore concessionario del posteggio perde ogni diritto a favore dello spuntista.

Articolo 36

Scambio consensuale dei posteggi

1. È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati, indirizzata all'Ufficio SUAP.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 37

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di:

a) soppressione o revoca del posto attiguo;

b) manifestazione di volontà del Comune di non assegnazione del posteggio, attraverso:

- l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti, a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito dell'ampliamento nell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;

2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dell'operatore interessato non potrà eccedere il limite del 50% di mq già assegnati.

3. È fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 60 mq, su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

4. Le operazioni di ampliamento mediante acquisizione di posteggio contiguo, di cui al comma 1 lettera a), non possono in nessun caso comportare il superamento dei limiti massimi di concentrazione delle concessioni per medesimo operatore previsti dall'art. 5, comma 4 del presente Regolamento e dal punto 10 dell'Allegato A del D. M. 6 giugno 2026.

TITOLO IV

FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE

MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 38

Principi generali

1. La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni di interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia comunale.
2. Il Comune di Andria, secondo le proprie competenze, anche a tutela dei consumatori, garantisce la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.
3. Le varie sagre di rilevanza locale e religiosa offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della propria terra, come espressione del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.
4. L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione.

Articolo 39

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle Fiere

1. Per le fiere inserite nel piano del commercio su area pubblica, il Comune rilascia la concessione del posteggio limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse, sulla base di apposita procedura selettiva a evidenza pubblica. In applicazione dell'art. 11 della L. 214/2023 e del punto 3 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026, la concessione ha durata fino ad un massimo di 10 anni per le fiere storicamente radicate sul territorio e che alla luce della programmazione del Comune sono destinate a svolgersi periodicamente per almeno un siffatto arco temporale; per le fiere sporadiche o legate a eventi di natura contingente o non rincorrente, è opportuno che la durata della concessione sia allineata alla durata della manifestazione fieristica o alle effettive annualità per le quali se ne è programmato a livello locale l'effettivo svolgimento; ove sia prevista l'articolazione merceologica dei posteggi, il

Comune dispone vincoli di esclusiva vendita dei relativi prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione dei partecipanti, salvo il limite del possesso del requisito professionale ove necessario.

2. Individuati i posteggi vacanti nella fiera, il Comune rilascia la concessione settennale del posteggio e la relativa autorizzazione previo bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.P., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri di cui al D. M. 5 giugno 2026 (Allegato A) e al precedente articolo 14, comma 3, secondo la ripartizione del punteggio complessivo massimo di 100 punti:

a) criteri obbligatori (max 60 pt):

- stabilità occupazionale di personale (max 5 pt a progressione aritmetica lineare);
- anzianità nell'esercizio di impresa comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese nel settore di riferimento (max 35 pt a progressione aritmetica lineare, ridotto del 30% per settori analoghi);
- anzianità acquisita attraverso il diretto esercizio dell'attività nel posteggio oggetto della procedura selettiva (15 pt fissi);
- possesso del requisito dimensionale di microimpresa (5 pt fissi).

b) criteri integrativi (max 40 pt), individuati dal bando tra quelli tipizzati dal punto 9.1 dell'Allegato A del D. M. 5/06/2026, ivi compresa l'anzianità di partecipazione maturata nelle precedenti edizioni della fiera o le presenze di spunta.

Ove dovessero verificarsi situazioni di parità di punteggio finale conseguito, la concessione è assegnata all'impresa con la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del punto 11 dell'Allegato A del D. M. 5/06/2026.

Ciascun operatore economico non può risultare assegnatario o titolare, anche a seguito di sub ingresso o conferimento societario, di più di due posteggi nelle fiere con numero di posteggi complessivi pari o inferiori a 100, ovvero di più di tre posteggi nelle fiere con oltre 100 posteggi, nel rispetto dell'articolo 5, comma 4 del presente Regolamento e del punto 10 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026.

3. Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione pluriennale alla partecipazione alla fiera la vendita di merci diverse da quelle autorizzate.

4. I posteggi, che risultano vacanti dopo aver esaurito la graduatoria dei concessionari, sono assegnati per chiamata ai soggetti la cui posizione in graduatoria eccede il numero dei posteggi da assegnare. Qualora la Fiera si svolge in più giorni e l'operatore, benché compreso in

graduatoria, si presenta alla manifestazione nei giorni successivi al primo, potrà essere assegnatario solo di posti eventualmente ancora liberi.

5. L'esito dell'istanza, nonché le graduatorie provvisorie e definitive, sono comunicate agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Andria nelle date indicate nello stesso bando.

Articolo 40

Manifestazioni occasionali riservate a soggetti non iscritti al registro delle imprese e non esercenti l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale ovvero prodotti artigianali e quelli di cui all'art. 1, comma 3, L. R. Puglia 24/2015.

1. Non costituiscono fiera o mercato, gli eventi occasionalmente organizzati per una durata complessiva non superiore a 12 giorni nel corso dell'intero anno solare; limitatamente al periodo natalizio possono essere organizzate manifestazioni con durata massima dal 6 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi di svolgimento della manifestazione possono essere sia continuativi che con cadenza periodica, nel suddetto numero di giorni si calcolano solo quelli di effettivo esercizio dell'attività di esposizione e vendita, con esclusione dei giorni di installazione di eventuali strutture o quelli di momentanea inattività della manifestazione. Tali manifestazioni non danno luogo a concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e restano escluse dal campo di applicazione delle procedure concorsuali di cui all'art. 11 della L. 214/2023.
2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare i soggetti non iscritti al registro delle imprese e non esercenti l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale ovvero prodotti artigianali, e quelli di cui all'art. 1, comma 3, L. R. Puglia 24/2015
3. Tali eventi sono legittimati dalla concessione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente del Settore Sviluppo Economico del Comune, definendone le caratteristiche, l'ampiezza di occupazione, il numero dei partecipanti ed i beni esposti.
4. Qualora il Comune abbia istituito l'evento di propria iniziativa consentendovi l'accesso a soggetti singoli ed autonomi, di tale istituzione ne viene data notizia mediante pubblicazione al sito internet del Comune e nelle altre forme ritenute opportune dallo stesso e, le assegnazioni delle occupazioni di suolo pubblico, sono effettuate secondo criteri definiti nell'atto istitutivo; in ogni caso, considerata l'occasionalità dell'evento, non costituisce titolo di preferenza l'aver partecipato alle precedenti edizioni.

5. In occasione di tali eventi, è possibile o autorizzare singoli espositori oppure autorizzare un soggetto promotore che comunica al Comune i partecipanti all'esposizione e i beni venduti; nel corso di tali eventi è possibile effettuare la vendita solo dei beni compresi nella tipologia dichiarata in apposito elenco preventivamente esibito al Comune organizzatore, dallo stesso vidimato e tenuto presso il luogo di esposizione ove si effettua la vendita.
6. Tali eventi non possono essere effettuati in prossimità delle sedi di mercato o fiera durante il periodo di svolgimento degli stessi, salvo che non trattino beni completamente diversi da quelli venduti nel mercato o fiera vicini.

Articolo 41

Manifestazioni occasionali riservate a operatori del commercio su area pubblica e altri soggetti iscritti al registro delle imprese

1. In applicazione della L. R. Puglia 24/2015, art. 33, comma 4, Il Comune può istituire sperimentalmente fiere straordinarie o mercati specializzati non compresi nel piano del commercio.
2. Le manifestazioni indicate al presente articolo possono avere una durata complessiva non superiore a 90 giorni nel corso dell'intero anno; limitatamente al periodo natalizio possono essere organizzate manifestazioni con durata massima dal 6 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi di svolgimento delle manifestazioni possono essere sia continuativi che con cadenza periodica, nel suddetto numero di giorni si calcolano solo quelli di effettivo esercizio dell'attività di esposizione e vendita, con esclusione dei giorni di installazione di eventuali strutture o quelli di momentanea inattività della manifestazione.
3. A tali manifestazioni possono partecipare tutti coloro che sono iscritti al registro delle imprese e che esercitano l'attività di produzione e vendita di beni in forma professionale.
4. Il Comune con propria deliberazione istituisce le manifestazioni trattate dal presente articolo, individuando l'area, i giorni di svolgimento, gli orari e le tipologie di merci; i criteri per la redazione delle graduatorie devono essere quelli indicati dal precedente articolo 14.
5. Di tale istituzione ne viene data notizia mediante pubblicazione al sito internet del Comune e nelle altre forme ritenute opportune dallo stesso Comune per almeno 15 giorni; le istanze di partecipazione devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data fissata, indicando gli estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale

trattata, la graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 14 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione.

6. In ogni caso, considerata l'occasionalità dell'evento, non costituisce titolo di preferenza l'aver partecipato alla manifestazione nelle precedenti edizioni.

Articolo 41 bis

1. Il Comune di Andria si riserva la facoltà di indire in via sperimentale Fiere Promozionali, sentito il parere delle locali Organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.
2. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbisti, creatori di opere del proprio ingegno, artigiani).
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
   a) maggiore numero di presenze effettive nella Fiera Promozionale;
   b) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, calcolata ai sensi del punto 7, lettera a) dell'allegato A del D. M. 5 giugno 2026; in caso di parità di condizioni, la concessione è attribuita all'operatore con la maggiore anzianità storica di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del punto 11 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026;
   c) ciascun operatore economico non può comunque ottenere l'assegnazione di più di due posteggi nelle fiere promozionali con un numero di posteggi complessivi pari o inferiore a 100, ovvero di più di tre posteggi nelle fiere promozionali con oltre 100 posteggi, nel rispetto dell'articolo 5, comma 4 del presente Regolamento e del punto 10 dell'Allegato A del D. M. 5 giugno 2026.

5. Il bando di cui al precedente comma 4, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della Fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.
6. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con il provvedimento autorizzatorio.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle Fiere Promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.
8. Il Comune di Andria favorisce lo svolgimento delle manifestazioni promosse da altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ETS, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
9. È ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione ad altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Andria al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni, l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e preventivamente autorizzata, è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Articolo 42

Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

1. In applicazione del D. L. 5/2012, art. 41, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e

culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune che ha istituito la manifestazione.

In caso di iniziative di promozione privata l'istanza dovrà pervenire dal promotore unico dell'iniziativa, al quale verranno rilasciate le concessioni di suolo pubblico, come avviene per sagre e feste parrocchiali.

In occasioni di eventi particolari o di riunioni di persone in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio, oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, si possono concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa ed anche ETS e non. Esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dall'Amministrazione Comunale. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, in caso contrario le domande non saranno accolte.

2. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto della data di protocollazione da parte del Comune.
3. Nell'ambito delle Sagre Parrocchiali e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'Autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998, art. 28, commi 6-7-8 e dell'art. 21 del presente Regolamento (Assegnazione temporanea di posteggi).
4. L'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione può essere demandata all'Azienda di Promozione Turistica, Pro Loco ed altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ETS), Associazioni di Categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente punto 3.
5. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di giorni 10 (dieci) anche non consecutivi.
6. Per la presentazione delle istanze consultare il Portale telematico del SUAP del Comune di Andria al seguente link www.impresainungiorno.gov.it.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 43

Gestione dei Servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Andria può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione dell'iniziativa.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Andria per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 44

Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n. 1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:
   a) il Comune di Andria o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
   b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 21/10/2008, n. 1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria dai competenti servizi dell'ASL.

Articolo 45

Attività propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza

1. L'attività Propositiva, Istruttoria ed Esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da Leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza e la Direzione dei Mercati è affidata alla Polizia Locale.

Articolo 46

Sanzioni

1. Ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 24/2015, articolo 61, comma 3, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 Euro a 15.000,00 Euro, con la confisca delle attrezzature e della merce, e chiusura immediata dell'attività.
2. Le violazioni alle prescrizioni della legge Regionale Puglia n. 24/2015 diverse da quelle considerate nel comma 3 dell'art. 61 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 Euro.
3. per effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto legislativo 114/1998, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
4. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
5. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alle Legge 24/11/1981, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.
6. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune. Spettano altresì al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Articolo 47

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali, e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.

Articolo 48

Sicurezza Sulle Aree Pubbliche

1. Per quanto concerne la sicurezza su aree pubbliche, Il presente regolamento rimanda alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno redatta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comitato Italiano Gas, Federchimica, Assogasliquidi e dall'Associazione nazionale venditori ambulanti, prot. n. 0003794 del 12/03/2014, denominata "*Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi".*



Comune di Andria

Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E RIVISTE

ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 *"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica"* e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017, nonché ai sensi della Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, articolo 64, comma 9 bis.

Capitolo 9

Il Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica

1. Il Decreto Legislativo n. 170/2001 e le successive modificazioni introdotte dalla Legge 96 del 21 giugno 2017

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è stato riordinato con il D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

Recentemente, la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato significativamente le precedenti disposizioni legislative, disponendo l'abrogazione dei seguenti articoli e commi del D. Lgs. 170/2001:

- articolo 1, comma 2; articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6; articolo 4, comma 1; articolo 6, nonché la modifica dei seguenti articoli e commi:
- articolo 1, comma 1;
- introduzione dell'art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita), che rimandando all'art. 19 delle Legge 7 agosto 1990, n. 241, sancisce la possibilità di apertura di nuovi punti vendita a mezzo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA;
- inserimento all'articolo 5 dei commi d-sexies) e d-septies;
- introduzione dell'art. 5 bis (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi);
- introduzione del comma 1-bis all'articolo 9

La L.R. 24/2015, così come modificata dalla L.R. 12/2018, all'art. 64, comma 9 bis, ha sancito la cessazione di efficacia delle norme del titolo III del Codice del Commercio che risultano incompatibili con la legge statale.

In ragione di ciò, la Legge 96/2017 dà luogo al seguente nuovo testo coordinato in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di seguito illustrato:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

Art. 2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 3 Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4 Parità di trattamento

1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita)

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».

Art. 5 Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

d-quinques) le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo sono nulle per contrasto con la norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale

Art. 6 Stampa estera

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 7 Monitoraggio del mercato editoriale

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

Art. 8 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

2. Il Regolamento di disciplina dei punti vendita di quotidiani e periodici

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l'apertura dei punti di vendita di quotidiani e periodici ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 170/2001 e delle modificazioni intervenute con Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all'interno di immobili che in chioschi collocati su suolo pubblico o privato, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. 170/2001, così come modificato dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.
2. La vendita di pastigliacci nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni.

Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi

L'Amministrazione Comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale Puglia n. 762 del 25.05.2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Provincie autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e Provincie autonome del 03/08/2016, che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività.

Art. 4 Trasferimento di sede del punto vendita

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all'interno del territorio comunale è soggetto a preventiva comunicazione al Comune.

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

Per gli esercizi esistenti al momento dell'approvazione del Piano, è sempre consentito il trasferimento in zone prive di rivendita esclusive e non.

Art. 5 – Ampliamento del punto di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva segnalazione (SCIA) al Comune.

Art. 6 – Distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici sono soggette a specifica SCIA se collocate all'interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal titolare della rivendita stessa.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 114/1998 per quanto applicabili.



Comune di Andria

Provincia di Barletta-Andria-Trani

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11

Capitolo 10

Il Regolamento di disciplina della rete distributiva dei carburanti

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio", modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge", avente ad oggetto: "requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e autostradale", nonché del Regolamento Regionale 28 marzo 2019 n. 11.

2. Il presente Regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:

- Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto Legislativo 8 settembre 1999 n. 346 "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione";
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

- Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” nel testo, per brevità citato come “Codice della Strada”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Decreto del Ministero dell’Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;

- Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
- Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- Legge Regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti”;
- Legge Regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti”.

Il presente Regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:

- Linee Guida per il recepimento dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/ C11, finalizzate all’adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D. Lgs. n. 257/2016;
- Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti”.

Art. 3 Classificazione e anagrafe degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.

2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n. 124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale, prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:

a) Apertura nuovi impianti;
b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
d) Dismissione.

6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

TITOLO II

INCOMPATIBILITÀ E VERIFICHE

Art. 4 Verifiche comunali

1. Il Comune di Andria effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n.32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 346/99.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D. Lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 346/1999.

3. Il Comune di Andria entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3, della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Art. 5

Incompatibilità. Definizioni

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno del centro abitato, delimitato dal Comune di Andria ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della Strada;
b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del Codice della Strada.

2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno del centro abitato, delimitato dal Comune di Andria ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dal centro abitato situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del Comune di Andria. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune di Andria dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

TITOLO III

ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

Art. 6

Zone territoriali omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

   Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

   Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

   Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

   Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 7

Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di

insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8
Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Codice della Strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.

3. Il Comune di Andria può riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede, previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.

4. Per la individuazione del centro abitato si fa riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada, art. 3, punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

Art. 9

Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:

a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal Comune di Andria nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;

b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;

2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune di Andria del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 10

Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self

service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche od oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.

2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del DPR n. 495/1992.

3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

4. È consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 11

Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche od oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:
   a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
   b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
   c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.
3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:
   a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della

tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;

b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve, tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal Comune di Andria.

Art. 12

Attività integrative

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative, così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.
2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 13

Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio, di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

TITOLO V

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14

Autorizzazione per nuovi impianti

1. Il Comune di Andria rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.
2. La domanda di autorizzazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è presentata al SUAP del Comune di Andria ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
b) la località in cui si intende installare l'impianto;
c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;
d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

3. Il SUAP verifica:

a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 e Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 15

Modifica e ristrutturazione degli impianti

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune in cui ricade l'impianto.
2. Per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.

4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

Art. 16

Potenziamento e ristrutturazione totale

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.

2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche od oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

Art. 17

Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del Comune di Andria con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del Comune di Andria. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 18

Impianti marini e avio

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del Comune con le con le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 19

Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 20

Collaudo degli impianti

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da

SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.

2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.

3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.

4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

Art. 21

Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.

2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.

3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

TITOLO VI

ORARI E TURNAZIONI

Art. 22

Principi generali

1. Il Comune di Andria determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della

L.R. 24/2015 e s.m.i., sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3, della stessa legge.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23

Orari di apertura, assistenza automobilisti in condizione di disabilità, self-service, turni di riposo

1. Il Comune di Andria, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 2, lett. b) della L.R. 24/2015 e s.m.i., può determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.
2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R. 18/2015.
4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Art. 24

Servizio notturno - ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato

piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune di Andria che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al Comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Art. 25

Deroghe

1. Il Comune di Andria può derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.
2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26

Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza

1. È fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati, di cui al D. Lgs. 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 27

Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti, che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati ad attuare la procedure di dismissione, come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.
2. Al Comune di Andria, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti, ai sensi della L.R. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 28

Comunicazioni alla Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Art. 29

Esame delle domande precedenti

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore, alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune di Andria ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

Art. 30

Adeguamento e prevalenza del Regolamento

1. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, il Comune di Andria può individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico, aventi carattere regolamentare, in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
2. Il presente Regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto, si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente Regolamento.

Capitolo 11

Forme speciali di vendita al dettaglio

La Legge Regionale 24/2015 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, detta specifiche disposizioni in materia di disciplina delle forme speciali di vendita al dettaglio.

1. Gli spacci interni

1) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, è soggetta ad apposita SCIA al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

2. Vendita di prodotti per mezzo di apparecchi automatici

1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5, della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
3. Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all’ASL.
6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica

dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

L'Amministrazione consente l'installazione degli apparecchi automatici su suolo pubblico per la vendita di prodotti confezionati, previa pubblicazione di un bando pubblico, nei punti periferici della Città di Andria, individuati con apposita planimetria.

3. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

2) È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3) Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico di attività.

4) Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5) Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6) Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7) Alle vendite di cui all'articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

7) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

4. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2) Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività.

3) L'impresa che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

4) L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.

5) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

6) Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

7) Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

8) Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2005.

9) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, cosi come definito all'articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.

9) bis Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Capitolo 12

Sanzioni e norme finali

1. Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori

1. La competenza per le violazioni delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2015 e del presente Documento Strategico del Commercio fa capo al Comune di Andria. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Il Comune di Andria è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*).
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015 (così come definiti dall'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno* e successive modificazioni), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.
4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 *(*Modifiche al sistema penale).
5. Per i distributori di carburante a uso pubblico, il Comune dispone inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
6. Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 24/2015 e al presente Documento Strategico del Commercio, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere sospese anche quando

venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

9. L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune di Andria per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.
10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza, il Comune può disporre la sospensione dell'impianto di distribuzione di carburanti su strada.
11. Qualora le fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)*.

2. Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

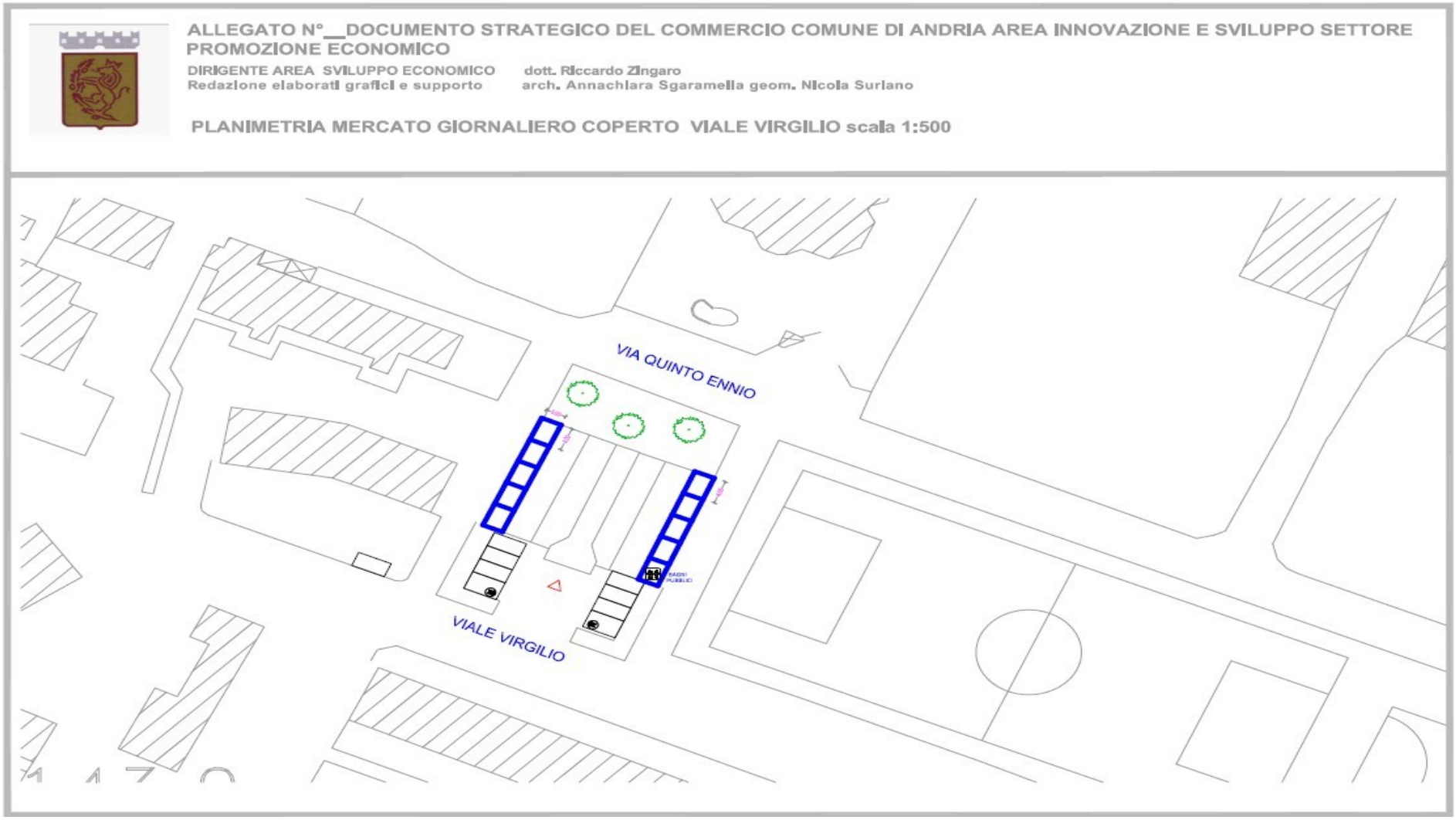
1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.
2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere l'attività dell'esercizio.
3. Il titolo abilitativo è revocato:
   a) qualora il titolare:
      1. chiuda volontariamente l'attività;
      2. non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso; periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;
      3. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
      4. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
      5. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
      6. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
      7. rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
      8. rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
   b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
   c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune.

3. Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia

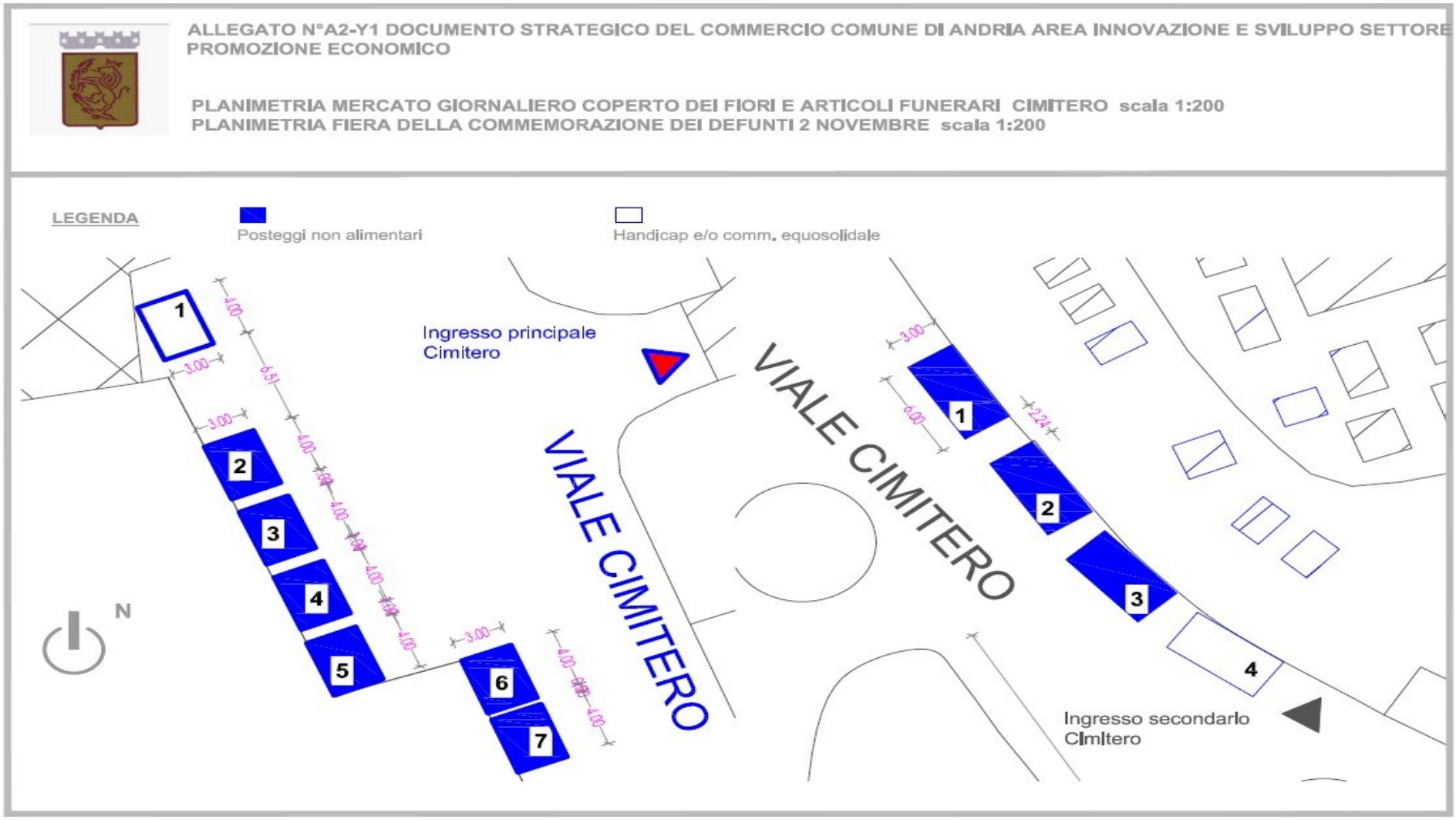
1. La Regione può richiedere al Comune, la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
2. In caso di mancata attuazione, la Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del Comune inadempiente, un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.

Planimetrie

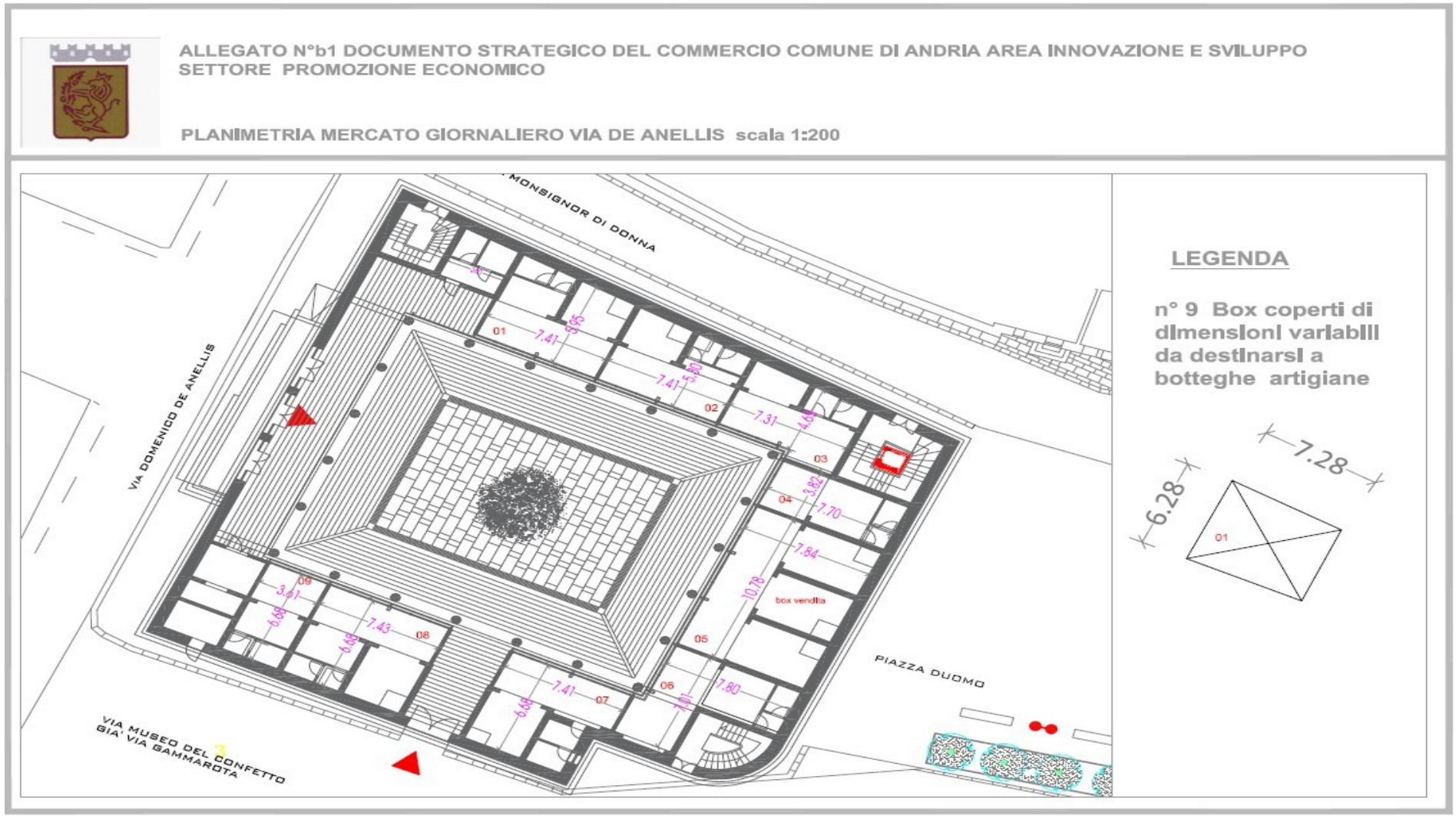
a1) Mercato giornaliero coperto Viale Virgilio



a2) Mercato giornaliero coperto ingresso cimitero comunale principale; y1) Fiera della Commemorazione dei defunti 1-2 novembre (ingresso cimitero secondario)



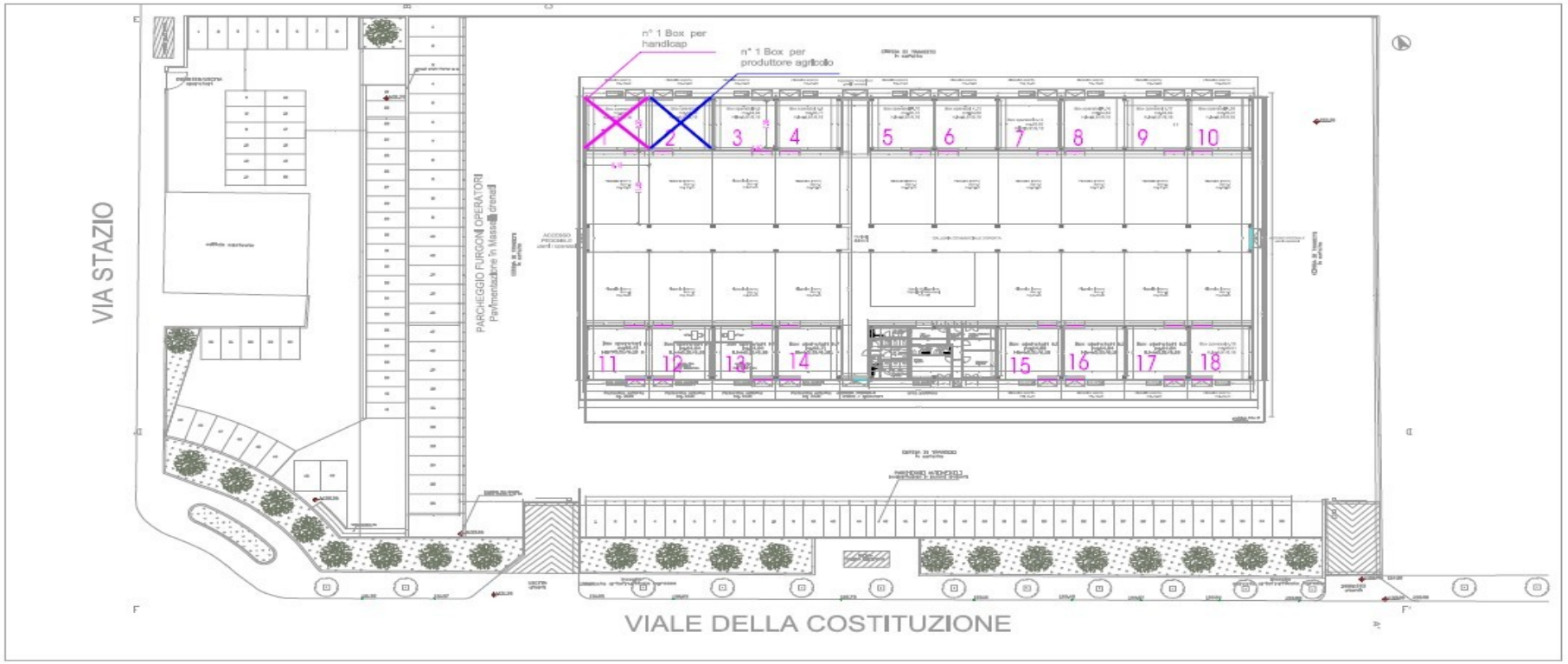
b1) Mercato giornaliero coperto Via De Anellis



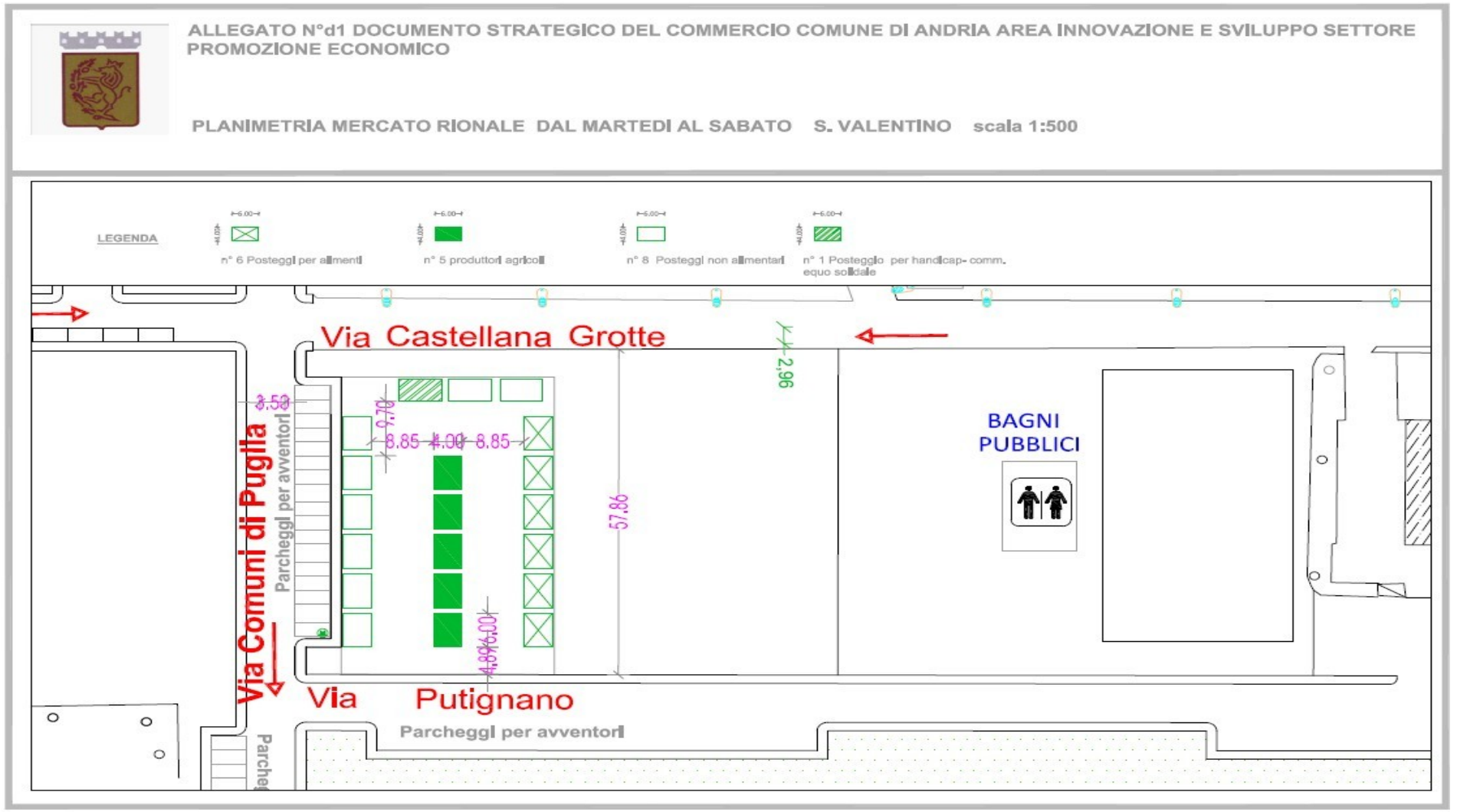
c1) Mercato giornaliero ortofrutticolo

ALLEGATO N°c1 DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO COMUNE DI ANDRIA AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO SETTORE PROMOZIONE ECONOMICO

PLANIMETRIA MERCATO GIORNALIERO ORTOFRUTTICOLO VIALE DELLA COSTITUZIONE ANGOLO VIA CATULLO N° 18 BOX
scala 1:500

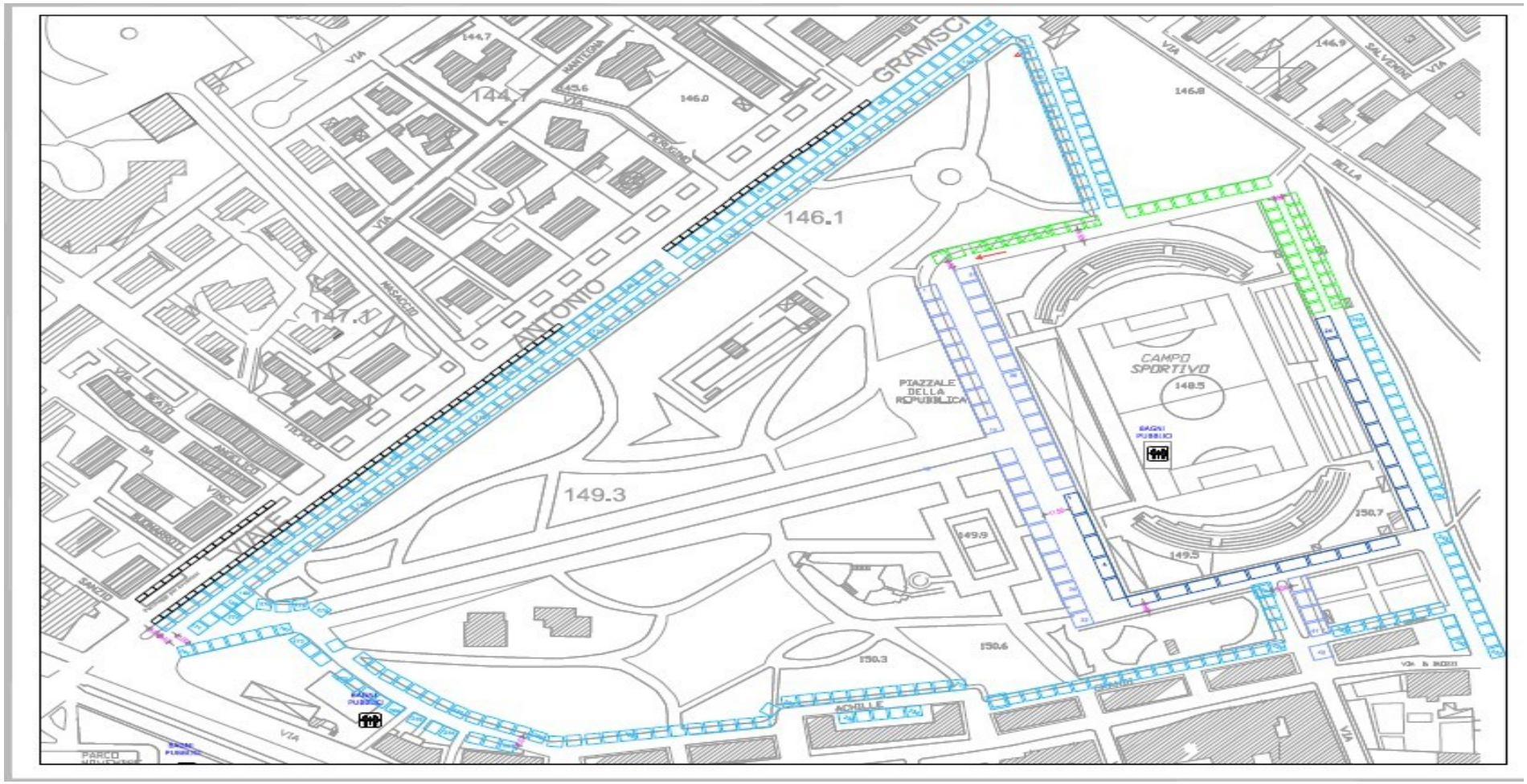


d1) Mercato rionale quartiere San Valentino dal martedi al sabato



e1) Mercato settimanale del lunedì

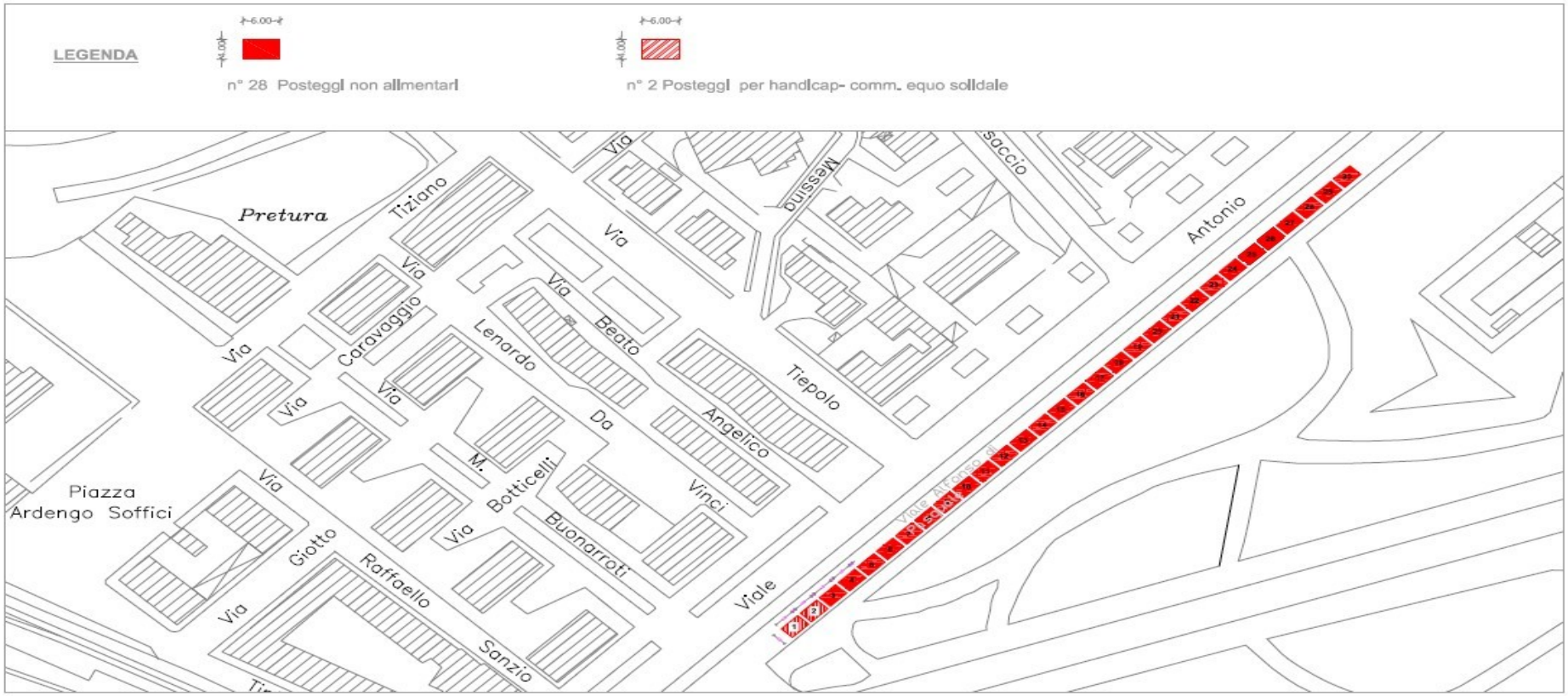




f1) Mercato settimanale della domenica e dei festivi; o3) Tradizionale Fiera Primaverile

ALLEGATO N°I1 DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO COMUNE DI ANDRIA AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO SETTORE PROMOZIONE ECONOMICO

PLANIMETRIA MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA E DEI FESTIVI (artigianato tipico, libri usati, rigattieri hobbisti ecc. n. 30 posteggi totali VIALE DELLA PASSEGGIATA scala 1:1000



g1) Mercato mensile dell'artigianato e dell'antiquariato



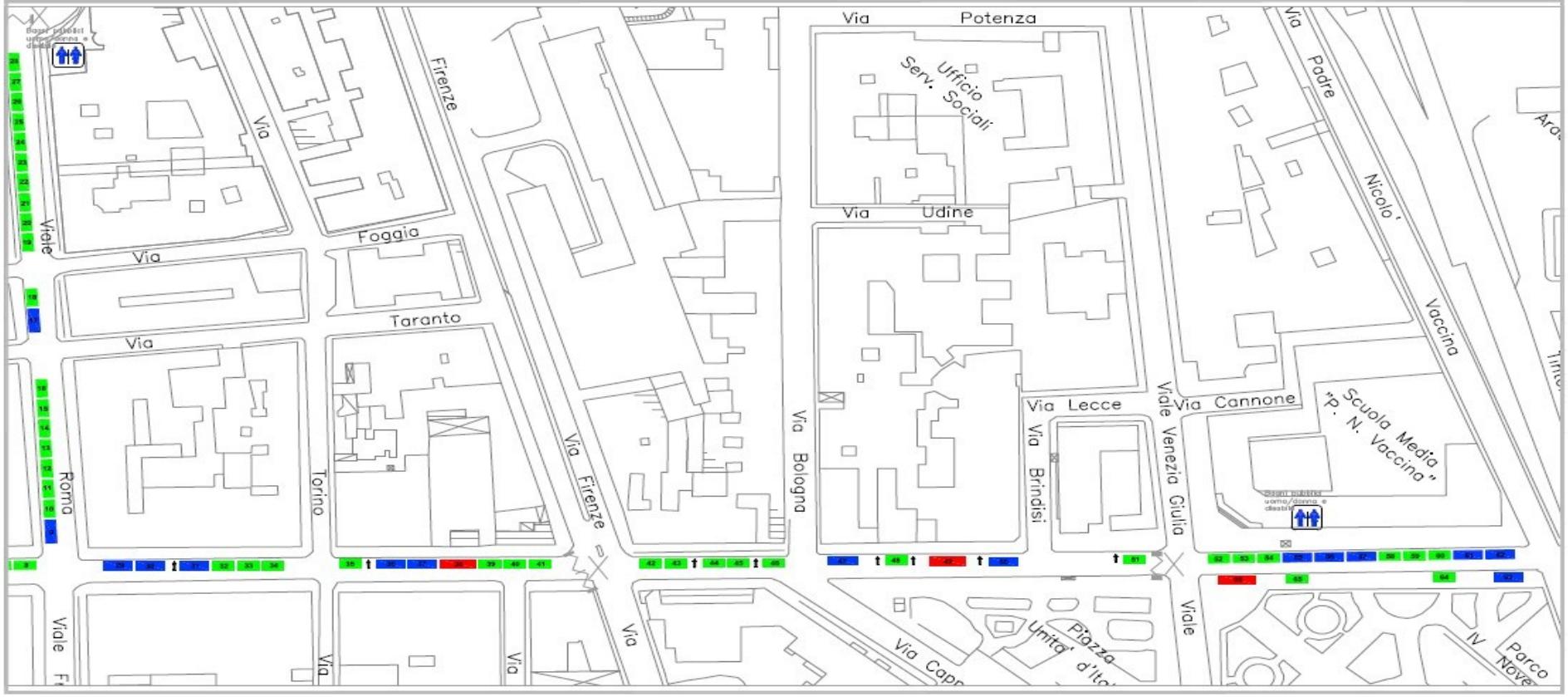
h1) Mercato coincidente con la domenica ecologica e/o serale



DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversalie Generali, Innovazione Tecnologica

h1) PLANIMETRIA COINCIDENTE CON LA DOMENICA ECOLOGICA E/O SERALE



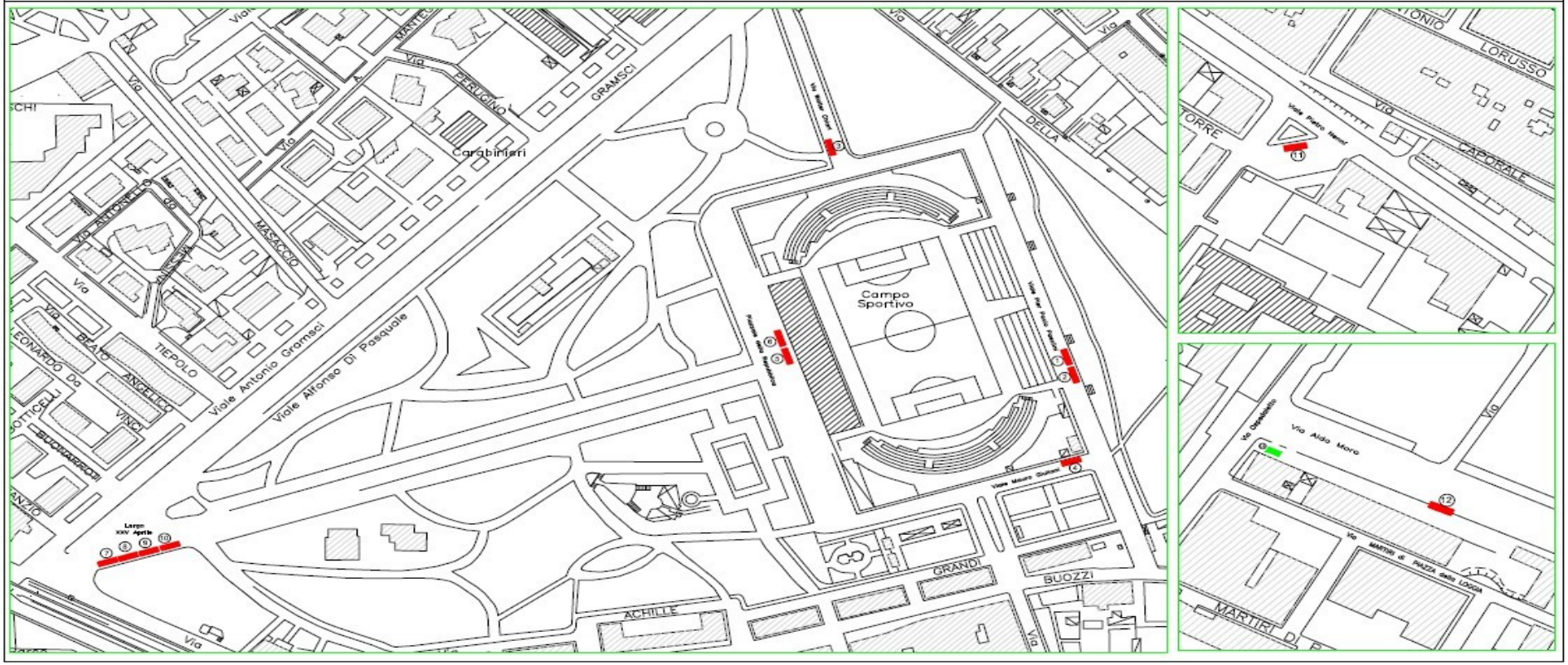
i1) Posteggi giornalieri vendita alimenti e bevande con automarket

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

i1) Planimetria posteggi giornalieri per vendita alimenti e bevande con automarket

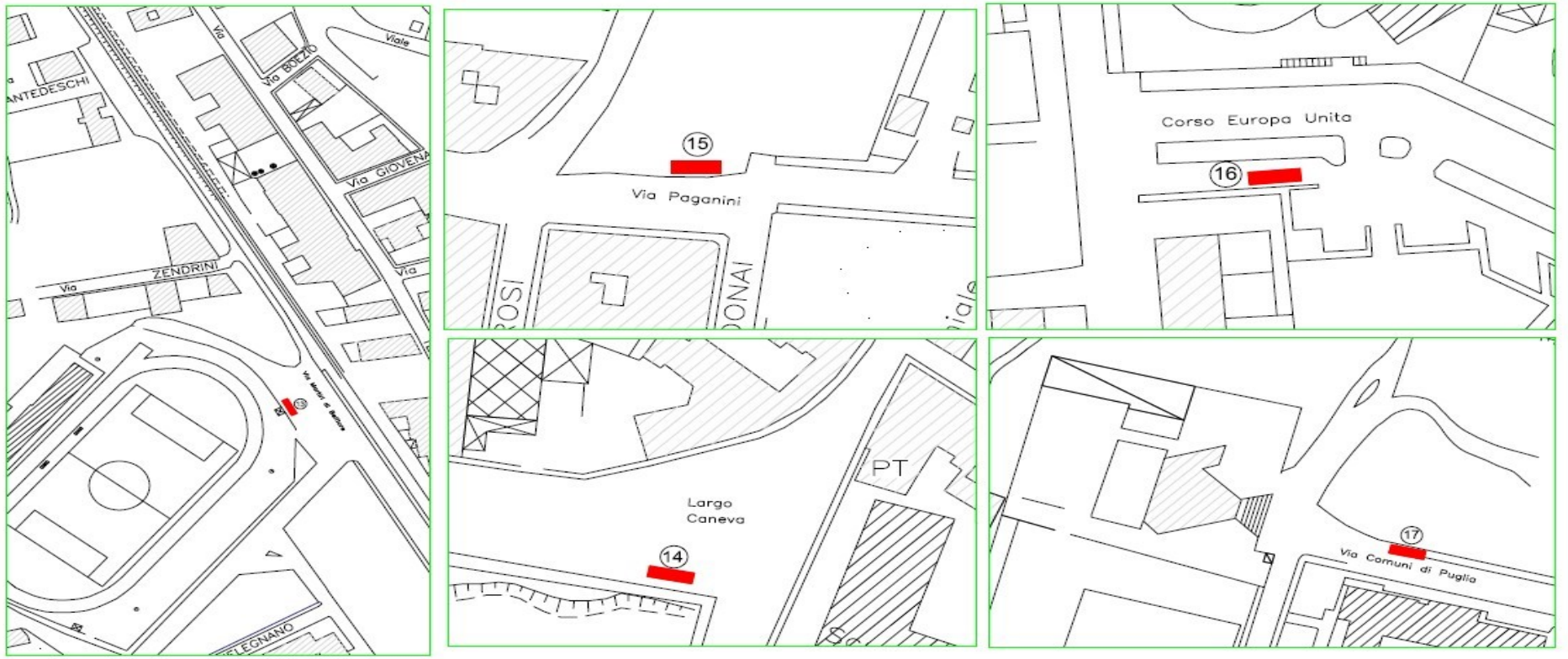


CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

I1) Planimetria posteggi giornalieri per vendita alimenti e bevande con automarket



j1) Posteggi per la vendita di frutta secca domenica e festivi

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

j1) Planimetria posteggi per la vendita di frutta secca domenica e festivi

n. 29 posteggi ALIMENTARI n. 2 posteggi Handicap—Comm. equo e solidale



CITTA' DI ANDRIA

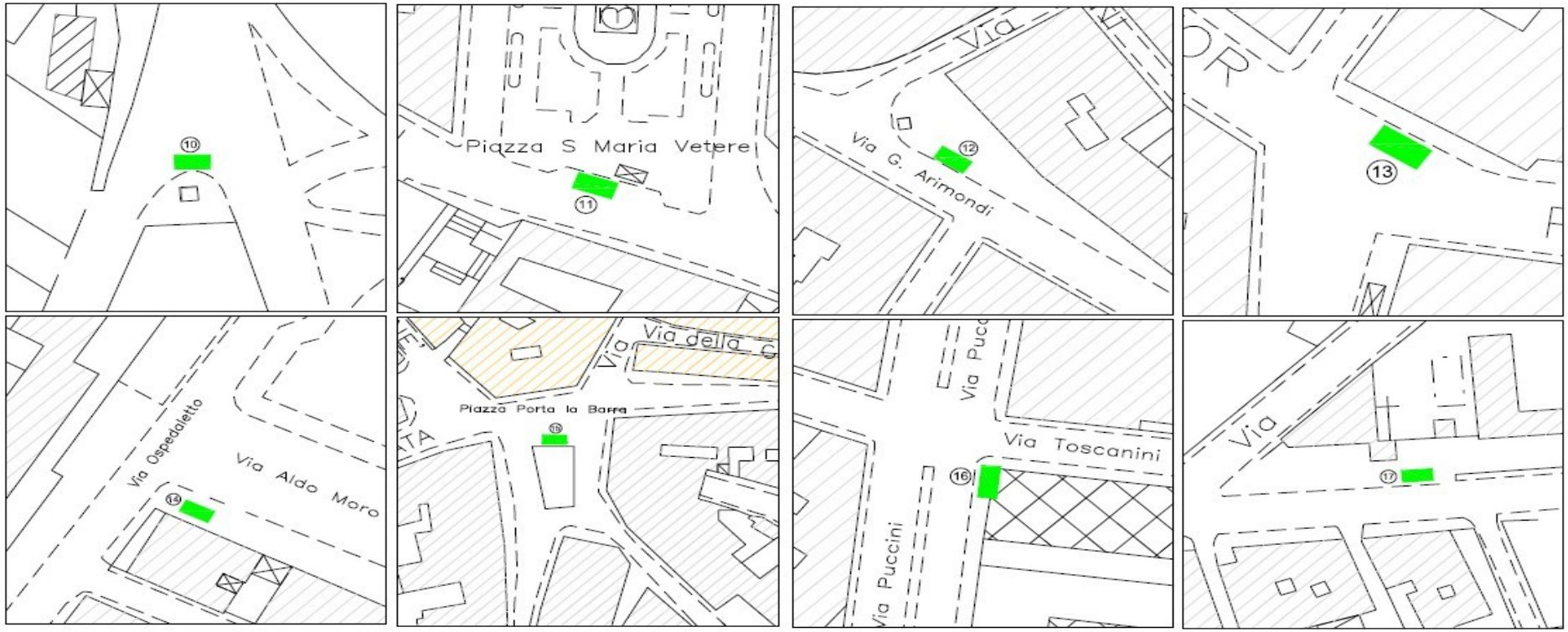
Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

j1) Planimetria posteggi per la vendita di frutta secca domenica e festivi

n. 29 posteggi ALIMENTARI

n. 2 posteggi Handicap—Comm. equo e solidale



CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e valorizzazione del territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazioni Tecnologiche

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

K1) Planimetria posteggi per la vendita di frutta secca domenica e festivi

n. 29 posteggi ALIMENTARI n. 2 posteggi Handicap–Comm. equo e solidale

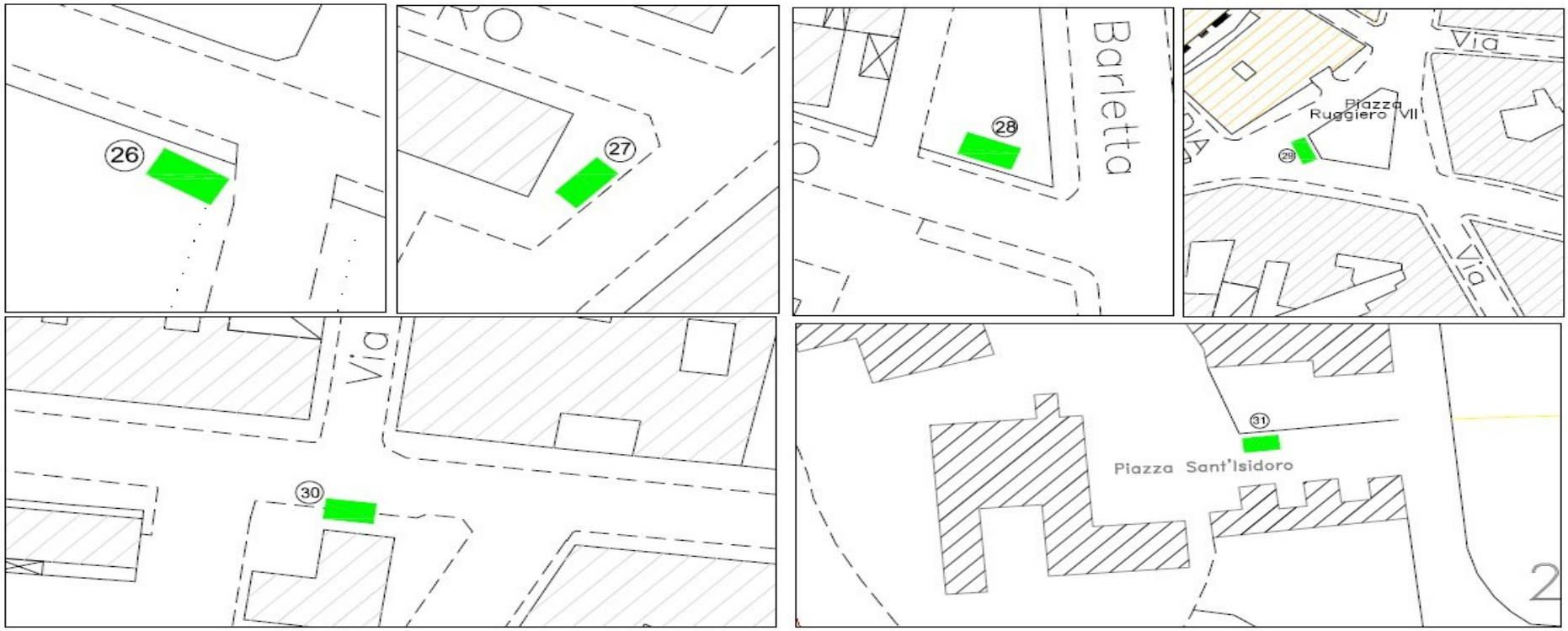


CITTA' DI ANDRIA
Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

j1) Planimetria posteggi per la vendita di frutta secca domenica e festivi

n. 29 posteggi ALIMENTARI n. 2 posteggi Handicap—Comm. equo e solidale



k1) Posteggi giornalieri per vendita di piante e fiori

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

k1) Planimetria posteggi giornalieri per vendita di piante e fiori



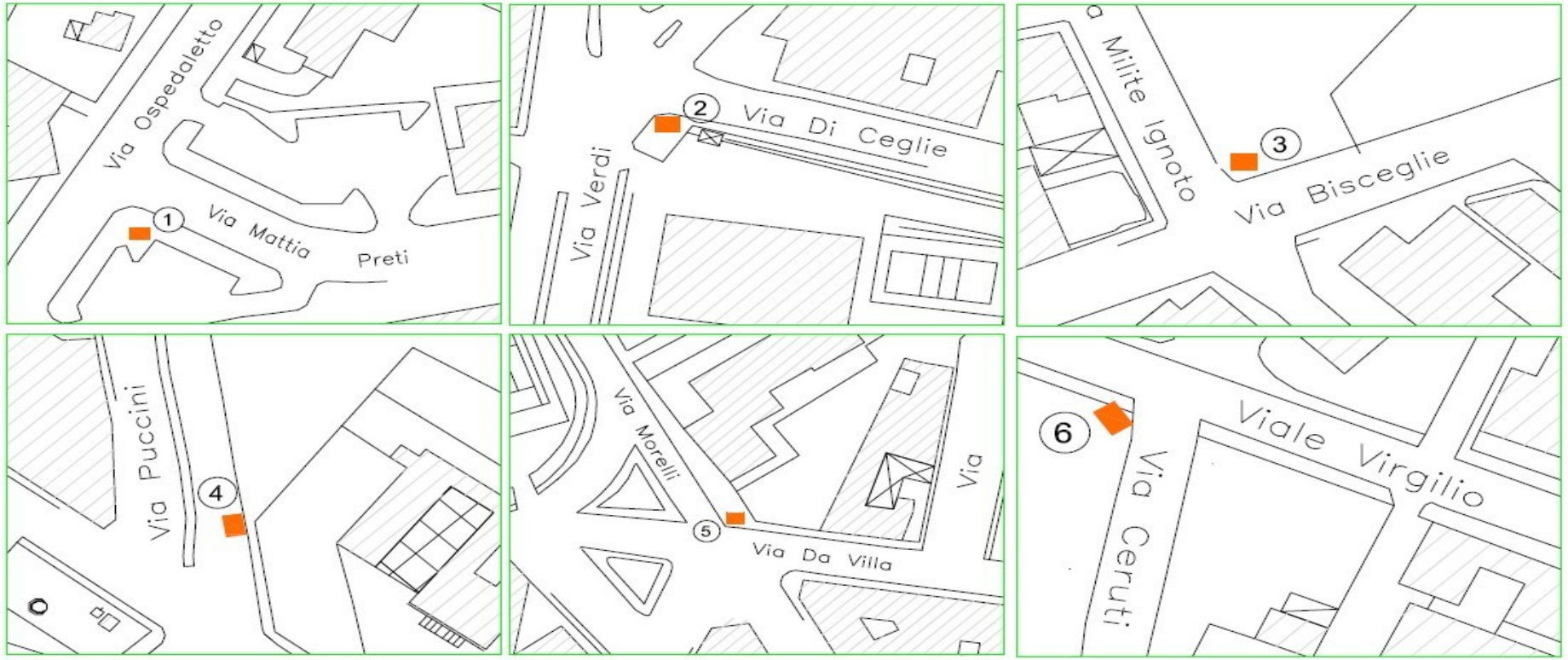
l1) Posteggi per la vendita di piante e fiori in tutte le festività

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

I1) Planimetria posteggi per la vendita di piante e fiori in tutte le festività ricorrenti



CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

I1) Planimetria posteggi per la vendita di piante e fiori in tutte le festività ricorrenti



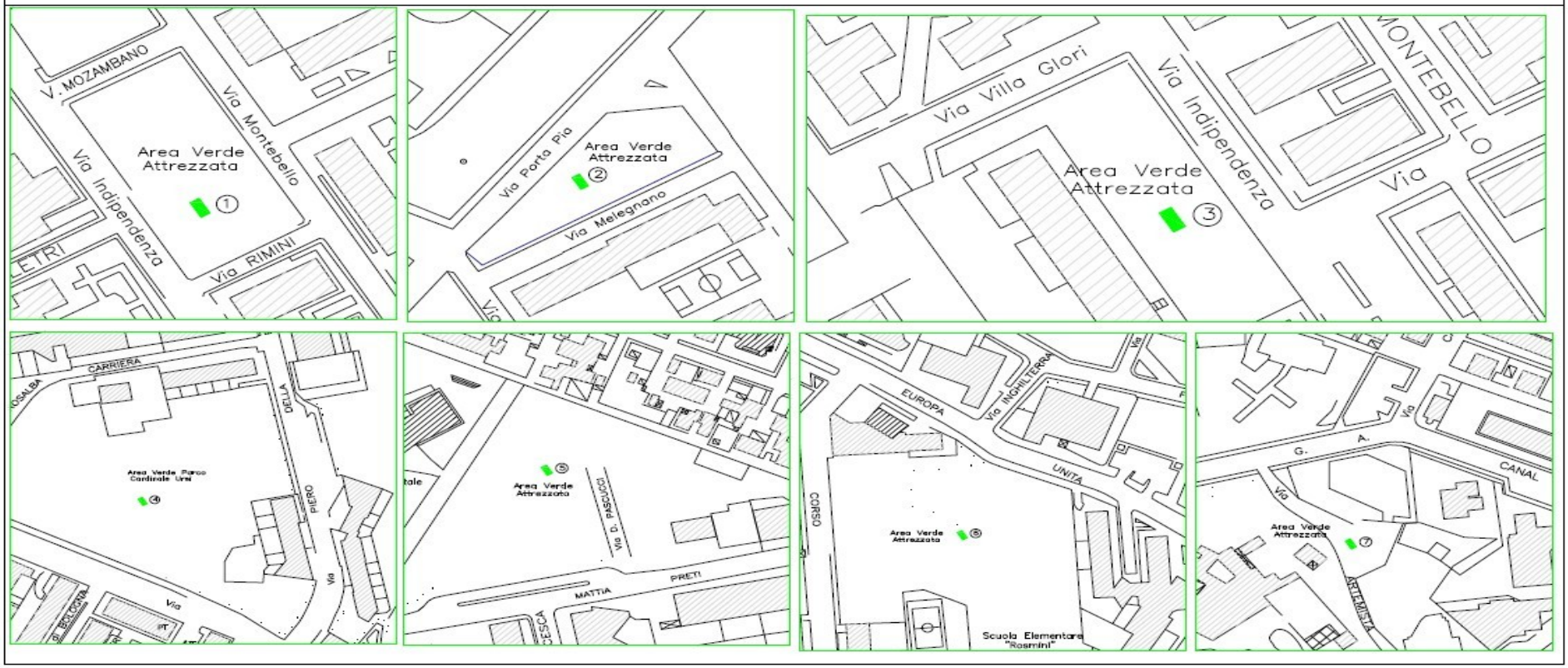
m1) Posteggi nelle aree a verde attrezzato

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

m1) Planimetria posteggi nelle aree a verde attrezzato



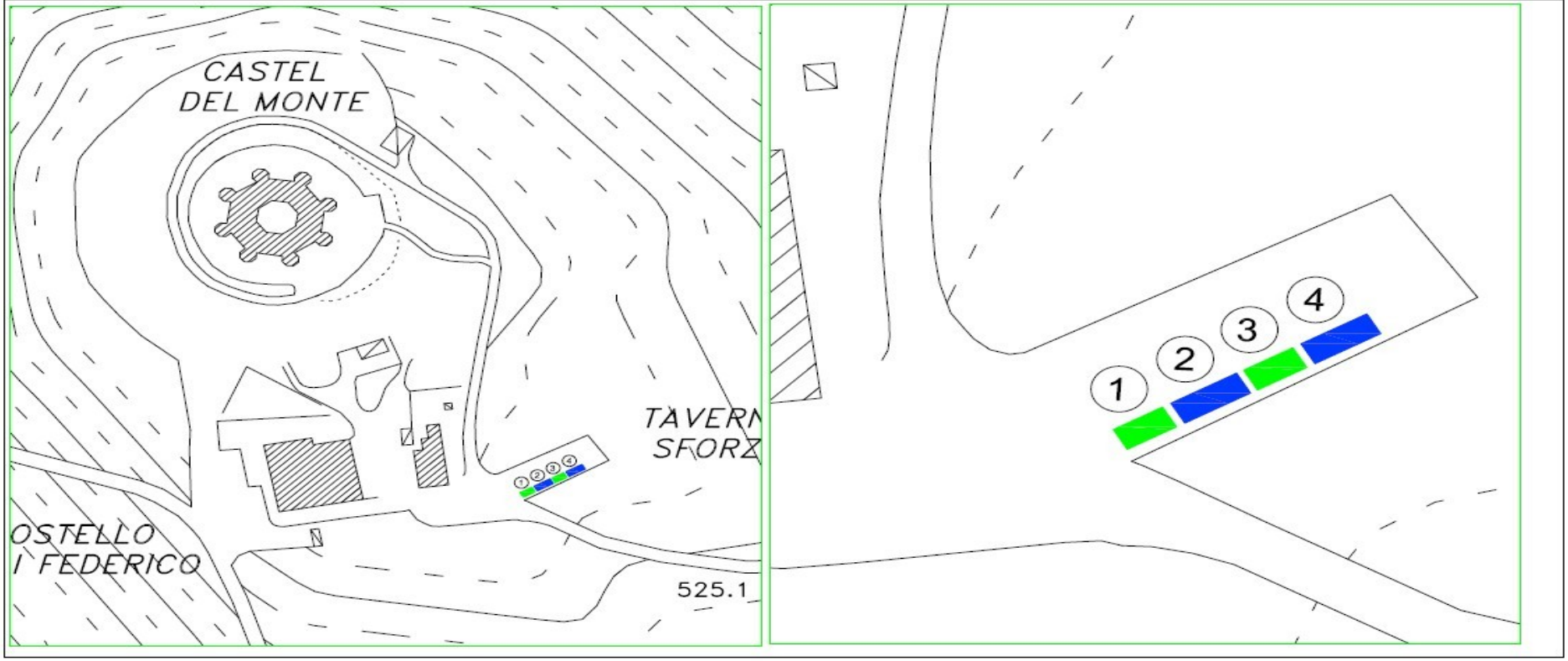
n1) Posteggi vendita alimenti e non “Stupor Mundi” Castel del Monte

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

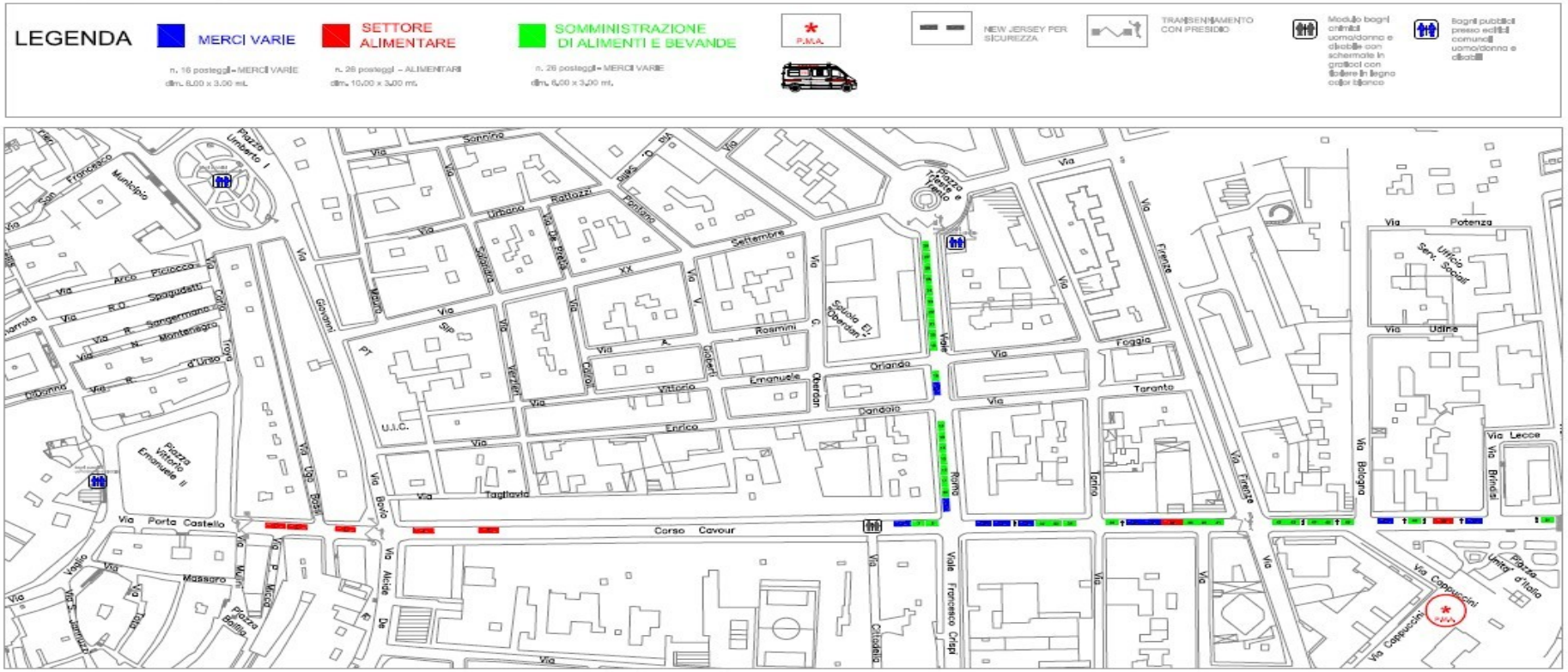
n1) Planimetria posteggi per vendita alimenti, prodotti di artigianato tipico, libri usati, rigattieri, hobbisti.



o1) Tradizionale Fiera Primaverile; p1) Fiera della Festa Patronale

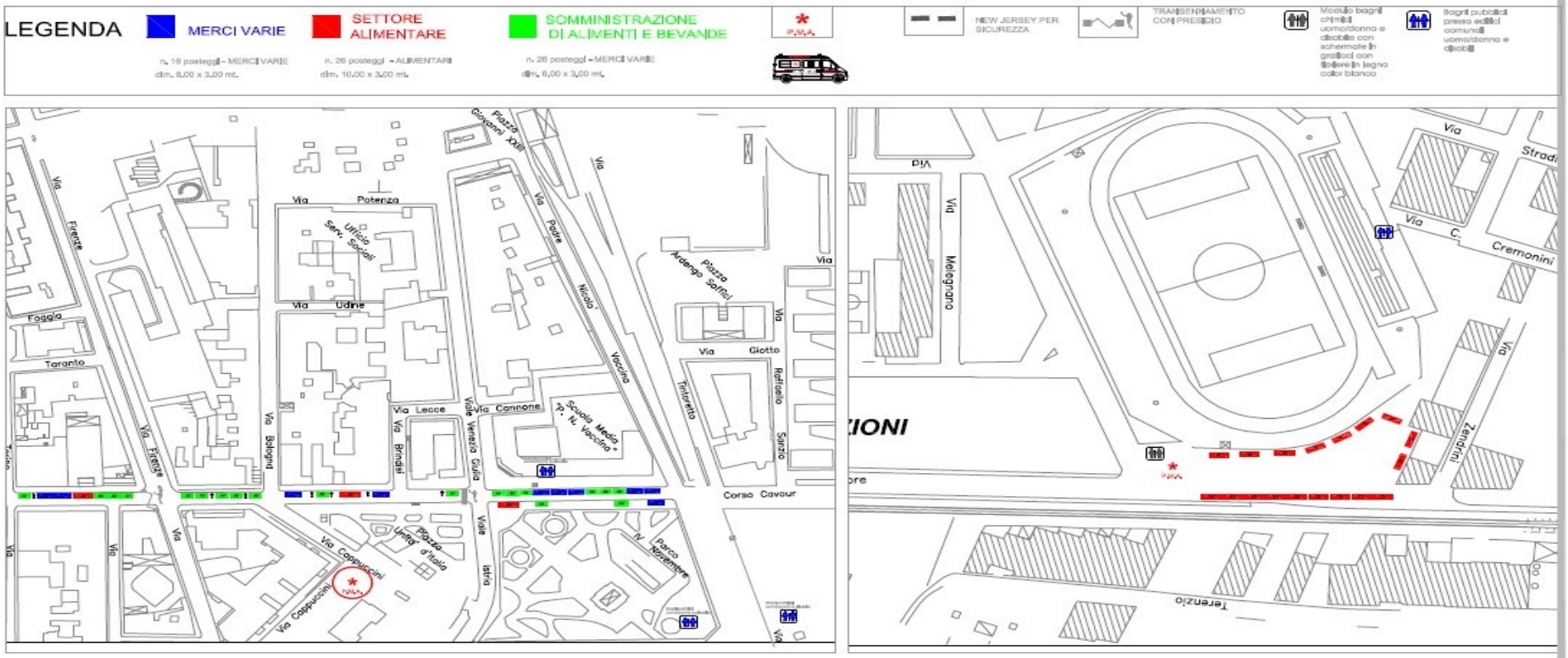
ALLEGATO N°r/k DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO COMUNE DI ANDRIA AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO SETTORE PROMOZIONE ECONOMICO

PLANIMETRIA FIERA S. RICCARDO E FIERA D'APRILE n° posteggi totali 84 scala 1:2000

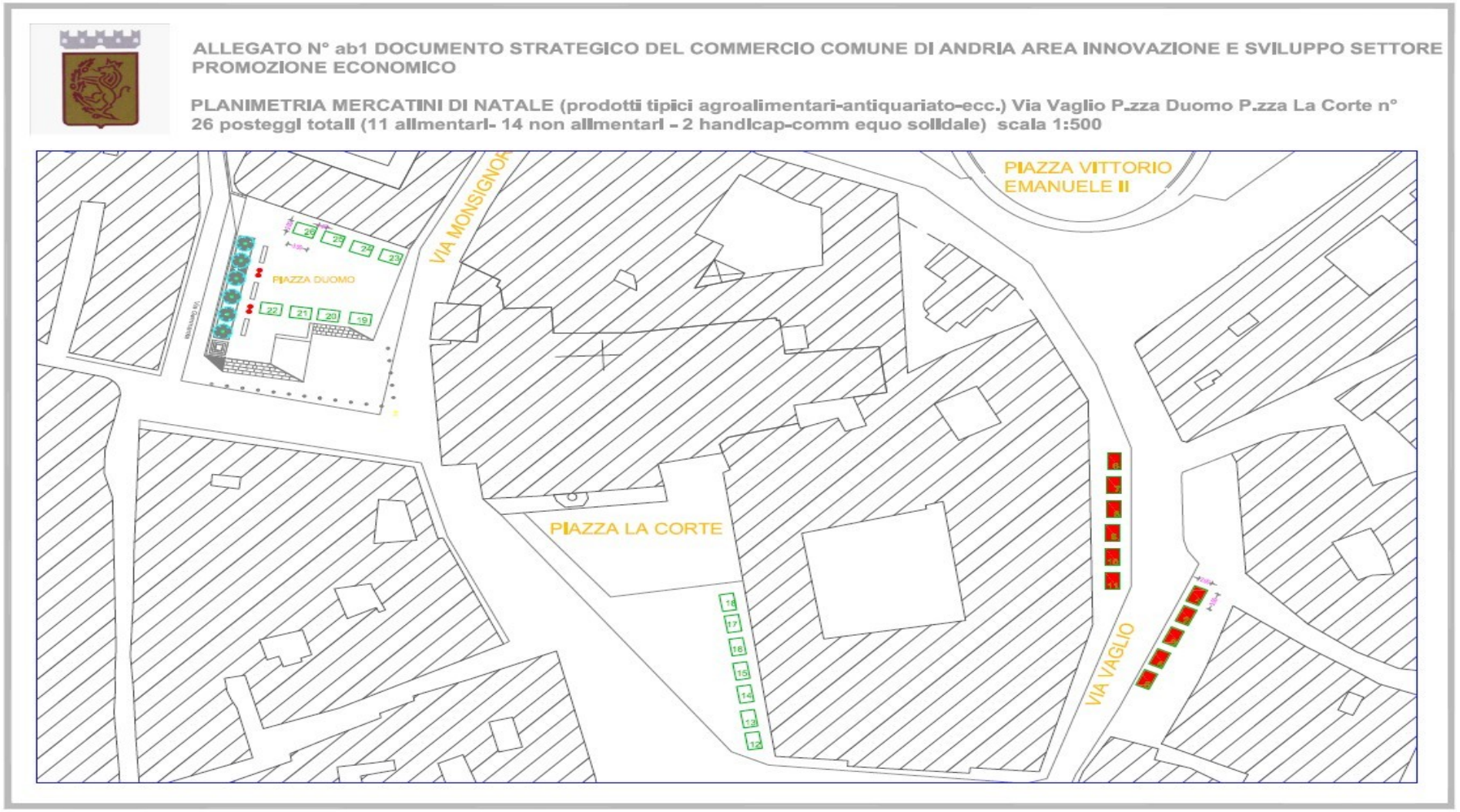


ALLEGATO N°r/k DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO COMUNE DI ANDRIA AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO SETTORE PROMOZIONE ECONOMICO

PLANIMETRIA FIERA S. RICCARDO E FIERA D'APRILE n° posteggi totali 84 scala 1:2000



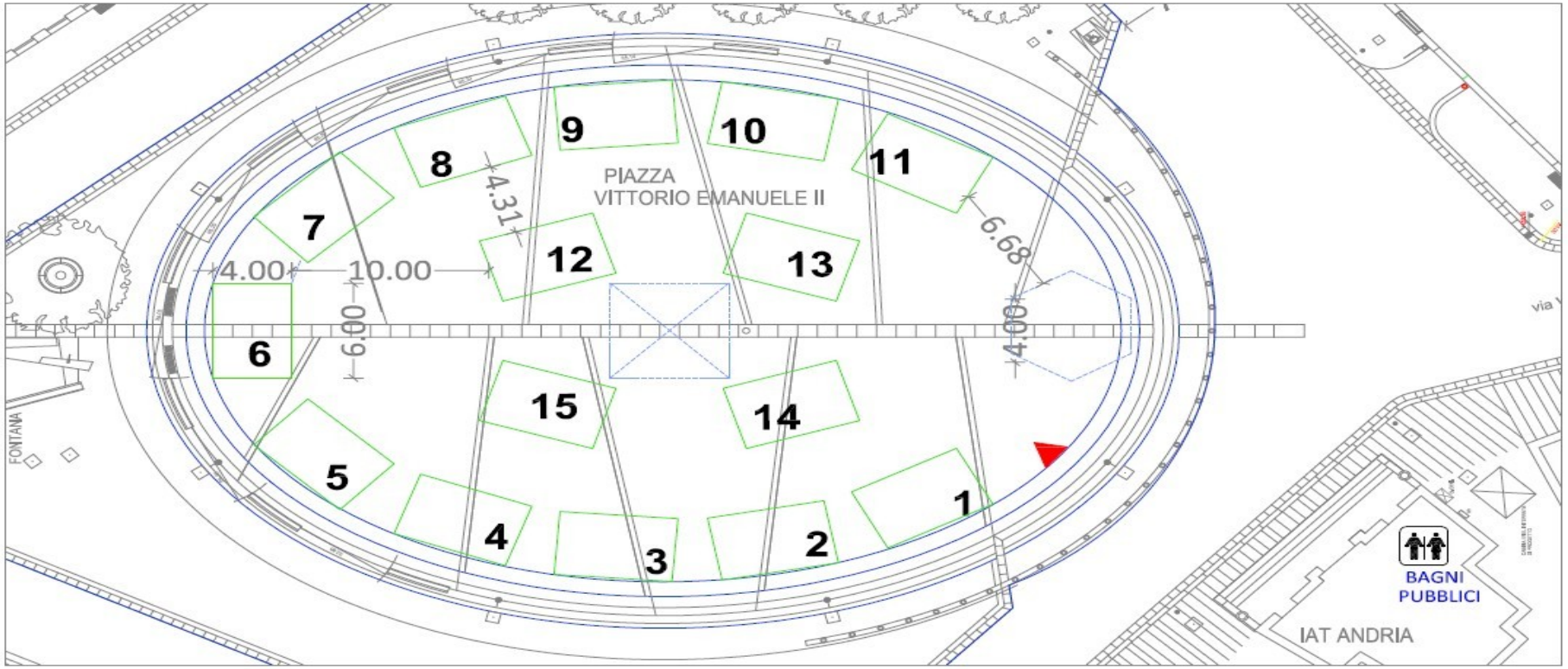
o2) Tradizionale Fiera Primaverile centro storico; ac) Mercatini di Natale dal 8 dicembre al 6 gennaio



q1) Fiera dell'Epifania; aa) Fiera della Vigilia di Natale; ab) Fiera della Fine dell'Anno;

ALLEGATO N°ab2 DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO COMUNE DI ANDRIA AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO SETTORE PROMOZIONE ECONOMICO

PLANIMETRIA MERCATINI 6-8-13-24-31 DICEMBRE 6 GENNAIO E DURANTE LE FESTIVITA' DEL CARNEVALE n° posteggi totali 15 scala 1:200



r1) Fiera di Carnevale



s1) Fiera della Domenica delle Palme; u1) Fiera della Domenica di Pasqua

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

s1 - u1) Planimetria posteggi Fiera della Domenica delle Palme e di Pasqua



t1) Fiera del Giovedì e Venerdì Santo

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

t1) Planimetria posteggi Fiera del Giovedì e Venerdì Santo



v1) Fiera di San Giuseppe Artigiano

CITTA' DI ANDRIA

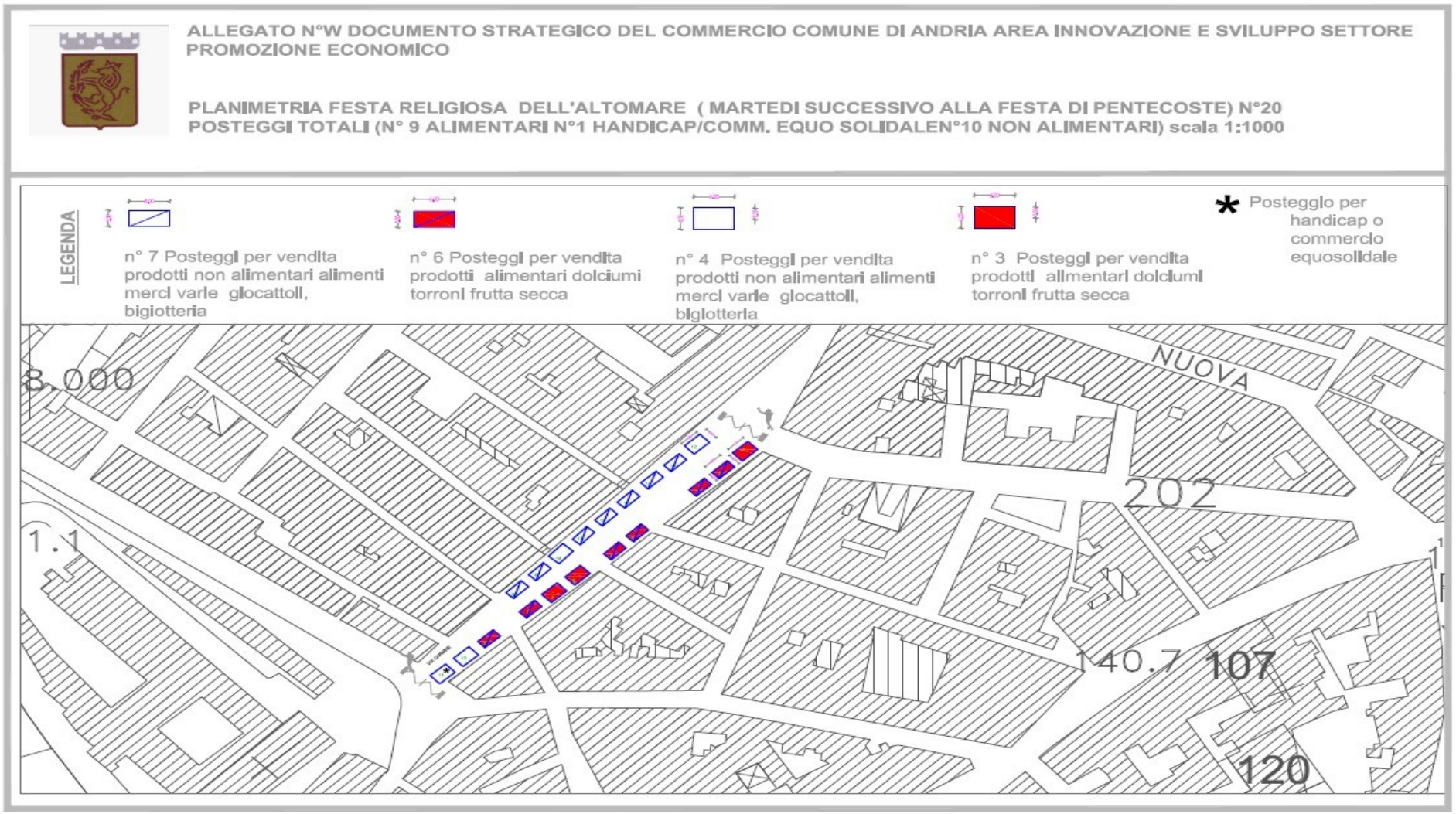
Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

v1) Planimetria posteggi Fiera di San Giuseppe Artigiano (1° Maggio)



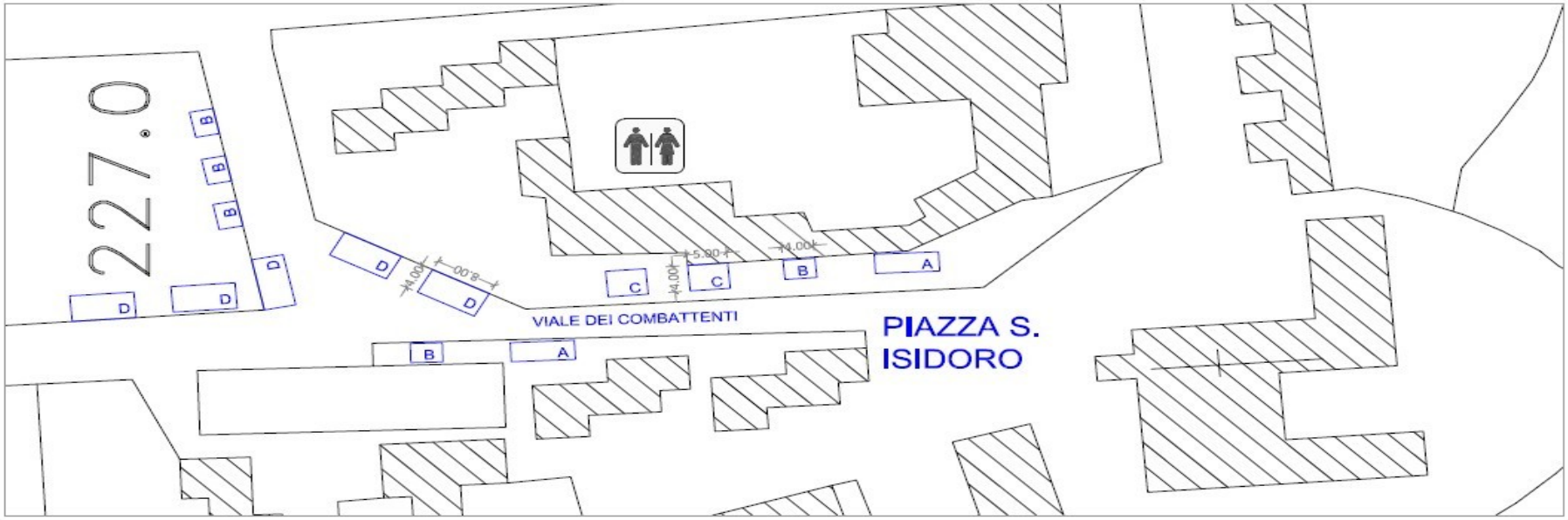
w1) Fiera della Madonna dell'Altomare



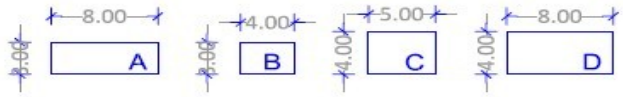
x1) Fiera di Santa Maria Assunta e S. Isidoro – Montegrosso; ad) Street food Montegrosso

ALLEGATO N°X1 DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO COMUNE DI ANDRIA AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO SETTORE PROMOZIONE ECONOMICO

PLANIMETRIA STALLI FESTA S.ISIDORO 15 agosto 2023 scala 1:500



Legenda Posteggi 14 posteggi definitivi
di cui n. 6 alimentari n. 7 non alimentari
n. 1 handicap/ equos.



z1) Fiera di Santa Lucia

CITTA' DI ANDRIA

Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio,Istituzionali, Trasversali e Generali, Innovazione Tecnologica

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

z1) Planimetria posteggi Fiera di Santa Lucia (13 dicembre)

